

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL *DOSSIER* MITROKIN

RELAZIONE RISERVATA DEL COLLABORATORE DELLA
COMMISSIONE DOTT. AGOSTINO CORDOVA
SUL *DOSSIER MITROKHIN* E SULL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI
COMPETENTI PER LA SUA TRATTAZIONE

oooooooooooooooo

I

LA COMMISSIONE D'INCHIESTA E LE NOTIZIE DI REATO

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 7.5.12002 n. 90, compito della Commissione parlamentare d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin è quello di accertare la veridicità delle informazioni in esso contenute sull'attività spionistica del KGB nel territorio nazionale, e le eventuali responsabilità di natura politica od amministrativa.

Fra le altre specifiche attribuzioni, la Commissione ha quella di verificare le attività svolte dagli organi di *intelligence* italiani, la regolarità delle procedure seguite, le eventuali complicità, protezioni o coperture di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, le modalità con cui fu informato il Governo ed i tempi di tali informazioni.

2. In relazione a ciò, appare ovvio che, ove nella condotta degli organi competenti alla trattazione del *dossier* ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti siano stati ravvisati fatti commissivi od omissivi che *siano astrattamente "configurabili come reati"*, cioè siano ipotizzati come tali dalle norme del Codice penale o delle leggi penali speciali, la Commissione sia tenuta ad informare gli organi giudiziari. Tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 361 C.p. per *tutti* i pubblici ufficiali che abbiano avuto notizie di reato nell'esercizio delle loro funzioni: e non può essere posto in dubbio che la Commissione sia composta da pubblici ufficiali ad altissimo livello.

Sul punto vedasi la sentenza della Cassazione Penale, Sez. VI, n. 14195 del 18.11.1979: "Perché sussista l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 361 C.p., è *sufficiente* che il pubblico ufficiale che vi è tenuto ravvisi nel fatto il *fumus* di un reato"; e quella della Cassazione Penale, Sez. VI, n. 12936 dell'11.11.1999, secondo cui detta omessa denuncia è un reato di pericolo ed a consumazione istantanea, non essendo neppure necessario che il funzionamento dell'amministrazione della giustizia abbia subito un danno od un pericolo, "onde al pubblico ufficiale tenuto a dare la notizia *non spetta alcun potere dispositivo della notizia medesima né altra facoltà di indagare sulla vicenda nella quale sia ravvisabile un reato perseguibile d'ufficio*".

II

IPOTESI DI REATO RAVVISABILI NEL *DOSSIER* MITROKHIN

1. Orbene, esaminando la materia a partire dall'origine della vicenda, e tenendo inoltre conto della relazione approvata dalla Commissione il 15.12.2004,

dalla semplice lettura del *dossier* risultavano numerosissimi casi di pubblici funzionari italiani "coltivati" dal KGB.

Con tale termine deve ovviamente intendersi la creazione ed il mantenimento di rapporti da parte dei Servizi sovietici: rapporti che date le loro specifiche finalità di spionaggio e data la qualifica rivestita dai funzionari italiani, non potevano avere altro scopo, realizzato o tentato, che quello dell'acquisizione di notizie segrete o riservate. Tale attività integra *di per sé* lo spionaggio: v. *Cass. Pen., Sez. I, 13.5.1960, secondo cui l'art. 258 C.p. "non richiede che lo scopo dello spionaggio sia stato raggiunto, e cioè che le notizie riservate siano state palesate. Pertanto, il delitto in esame non ammette il tentativo"*.

D'altra parte, proprio dal "lessico" del KGB di cui al rapporto n. 152 si desume che la "coltivazione" consisteva nella instaurazione di rapporti personali in funzione degli obiettivi di interesse dell'*intelligence*, al fine di influenzare i soggetti ed indurli ad una cooperazione segreta come fonti o contatti confidenziali (punti 85, 99, 165); vedasi, in tal senso, anche le dichiarazioni dell'amm. Grignolo nella sua audizione del 14.4.2003, f. 22 del resoconto stenografico.

Donde, secondo la comune applicazione delle norme, la palese e varia configurabilità per tale sola attività, nei modi descritti dal dossier, dei reati consumati - commessi ripetutamente in Italia od all'Estero da cittadini italiani e stranieri - di cui agli art. 256 C.p. (Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), 257 C.p. (Spionaggio politico o militare), 258 C.p. (Spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione), ovvero di quelli tentati (anche per le ipotesi di cui agli art. 267 e 258 C.p., ove si voglia seguire l'interpretazione più riduttiva, in contrasto con la citata sentenza della Cassazione).

Ed esiste addirittura il reato di spionaggio indiziario (art. 260 C.p., Possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio), diretto a reprimere determinati fatti "come indizi di un possibile scopo spionistico" (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 00188 del 14.7.1966).

2. *Ove poi le notizie fossero state acquisite, ed in relazione alla qualifica rivestita da taluni di tali personaggi, sussisterebbero, a seconda dei casi, i reati consumati di cui sopra, e/o quelli di cui agli art. 261 C.p. (Rivelazione di segreti di Stato), 262 C.p. (Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione), e, per gli incaricati di trattare all'Estero affari di Stato, quello di cui all'art. 264 C.p. (Infedeltà in affari di Stato).*

3. *Infine, qualora gli infedeli funzionari fossero stati compensati con denaro o qualsiasi altra utilità, o ne avessero accettato la promessa, sussisterebbe anche il reato di cui all'art. 246 C.p. (Corruzione del cittadino da parte dello straniero), ove il fatto non integri altro reato più grave: ipotesi che, ovviamente, richiedevano specifici riscontri delle notizie contenute nel dossier, quali, ad esempio, quelli di natura bancaria e patrimoniale sui soggetti interessati e sui loro familiari o prestanome in relazione alle retribuzioni legalmente percepite per l'attività ufficiale; intercettazioni e pedinamenti per coloro che erano ancora in servizio, acquisizione nei casi consentiti dei tabulati telefonici ancora non eliminati, interrogatori delle persone informate sui fatti (ma in tale veste non potevano essere sentiti coloro che erano stati indicati come collaboratori del KGB); e così via.*

4. *E si tralasciano i reati puniti dal C.p.m.p., come quelli di cui agli art. 84 (Intelligenze con lo straniero e offerte di servizi), 88 (Procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio), 90 (Esecuzione indebita di disegni: possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio), 94 (Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate), ecc.*

5. *Va puntualizzato che sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività, ed ogni altro fatto la cui diffusione sia idonea a recare danno*

all'integrità dello Stato democratico, alla difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni costituzionali, all'indipendenza dello Stato italiano rispetto agli altri Stati ed alle relazioni con essi, alla preparazione ed alla difesa militare dello Stato (art. 24 l. n. 241\1990, art. 8 D.P.R. n. 352\1992, art. 12 l. n. 801\1997).

III

ELENCO DEGLI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA INDICATI COME "COLTIVATI" DAL KGB

1. Nella categoria degli appartenenti ad organi dello Stato italiano "coltivati" dal KGB, pressoché tutti pubblici ufficiali, figuravano nel *dossier*, fra gli altri, i seguenti 14 soggetti:

- Fortunati Carlo, quando lavorava alla cifratura all'Ambasciata italiana a Mosca (Rapporto n. 1);
- Pansini Bonifacio, Console onorario austriaco a Bari (Rapporto n. 2);
- Travaglino Angelo, funzionario del MAE e Segretario dell'Ambasciata italiana in Camerun (Rapporto n. 11);
- Colombo Mario, addetto all'Ambasciata italiana di Sofia e poi al Consolato italiano di Saarbrücken (Germania Occidentale), che nella prima sede avrebbe passato messaggi cifrati al KGB e sottratto documenti all'Ambasciata, donde l'ipotesi *anche* del reato di cui all'art. 255 C.p. (Soppressione o sottrazione di atti concernenti interessi politici, interni o internazionali dello Stato); nella seconda sede sarebbe stato manipolato dai Servizi bulgari (Rapporto n. 44);
- Macioni Corrado, addetto al Dipartimento NATO del Ministero per gli Esteri italiano, che avrebbe dovuto collocare microspie in tale ufficio, oltre che nella villa di Ginevra occupata dalla delegazione italiana per la conferenza CSCE sul disarmo (Rapporto n. 49);
- De Michelis Di Slonghelo Giuseppe, funzionario del Dipartimento politico del Ministero per gli Esteri (Rapporto n. 54);
- "Petrov", ufficiale della Marina italiana che avrebbe collaborato spontaneamente col KGB, e che nel 1983 avrebbe fornito materiale concernente la NATO ed altro (Rapporto n. 78);
- "Vittorio", addetto all'Istituto per le relazioni culturali tra Italia e Messico, che sarebbe stato addestrato dal KGB con l'intenzione di inviarlo in Cina sotto gli auspici del Ministero per gli Esteri (Rapporto n. 82);
- Rizzo Fernando, funzionario del Ministero per gli Esteri, che sarebbe stato coltivato dallo spionaggio polacco tramite l'agente "Vera" e reclutato a Mosca dal KGB (Rapporto n. 91);
- "Suza" e "Venetsianka", due sorelle italiane al servizio del KGB: la prima avrebbe lavorato alle dipendenze del Ministero per gli Esteri e poi sarebbe divenuta collaboratrice di Lucio, *Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica*, con accesso ai documenti a questo trasmessi dal Ministero per gli Esteri e dagli Ambasciatori italiani; la seconda avrebbe fatto parte dell'Ambasciata italiana in Francia, e poi in Germania Occidentale (Rapporto n. 137); Suza dovrebbe essere Collavo Maria (doc. 16.4, atto n. 100);
- "Graf", agente del KGB appartenente al Consolato italiano a La Havre (Rapporto n. 148);

- Babic Mario, generale dell'esercito italiano addetto aeronautico presso l'Ambasciata a Mosca. Sarebbe stato costretto a collaborare col KGB mediante una reazione inscenata da parte di un ufficiale che si sarebbe spacciato per il marito di una donna russa con cui Babic conviveva, e che avrebbe minacciato di comprometterlo, adducendo anche un falso aborto. Poi Babic si sarebbe pentito della collaborazione, chiedendo la distruzione del documento da cui risultava il suo intrappolamento. Sarebbe stato nuovamente raggirato, in quanto gli sarebbe stata consegnata una copia del documento con cui si impegnava a collaborare, fatta passare per originale: ma egli non se ne sarebbe accorto (Rapporto n. 148): e, come risulta dai punti 92 e 788 del rapporto n. 152, rientrava nei sistemi del KGB "*indurre o forzare un individuo a collaborare minacciando di rilevare le sue vulnerabilità*", peraltro, nella specie, sulla base di fatti falsamente ed artatamente creati;

- "Demid" (agente reclutatore), "Kvestor" (cifratore), "Tsenzor" (funzionario dell'ufficio radio), funzionari del MAE italiano che sarebbero stati usati per ottenere chiavi criptate del predetto MAE e dal Ministero per gli Interni, informazioni sui movimenti del naviglio NATO nei porti italiani, informazioni sui controlli esercitati sul P.C.I., con asporto di documenti segreti dalle caseforti del Capo del Controspionaggio del Ministero per gli Interni; "Tibr", dipendente del Ministero per gli Interni, che avrebbe fornito informazioni sulla NATO e che sarebbe stato addestrato come operatore radio per una residentura illegale; sarebbe stato reclutato anche "Kapa", quando era segretario steno-dattilografo, sempre presso il Ministero per gli Interni (Rapporto n. 165).

2. Inoltre, tra le finalità del I Direttoriato del KGB vi era la costituzione in Italia di gruppi di agenti operativi ed esecutivi per l'attuazione di servizi attivi in tempo di pace ed in periodi di emergenza, tra cui l'individuazione e l'installazione di dispositivi speciali in nascondigli vicini agli obiettivi ed alla Residentura; la creazione di *movimenti di resistenza*; l'attivazione di operazioni speciali in tempo di pace contro due o tre obiettivi principali dell'avversario (Rapporto n. 156); l'utilizzazione degli immobili di agenti del KGB come *nascondigli di apparecchiature* di grosse dimensioni (Rapporto n. 157); la creazione di *gruppi di sabotaggio* (Rapporto n. 156); il procacciamento di esemplari di uniformi militari italiane, gradi, kit da cucito, con l'evidente scopo di riprodurli per fini di spionaggio (Rapporto n. 159); l'individuazione dei *luoghi di custodia di documenti segreti e degli archivi di Stato*, le sedi degli *obiettivi militari strategici*, i movimenti delle navi mercantili, ecc. (Rapporto n. 162): *fatti integranti le ipotesi dei reati consumati o tentati di cui agli art. 280 C.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 288 (Arruolamento non autorizzato a servizio di uno Stato estero), 257 (Spionaggio politico o militare), 258 (Spionaggio di notizie di cui è vitata la divulgazione), 260 (Possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio), 498 (Usurpazione di titoli e di onori, sotto il profilo dell'uso illegale delle uniformi), ecc.; inoltre, i Servizi sovietici nel 1970 avrebbero effettuato dalla Residentura di Roma una serie di intercettazioni radio di cablogrammi di carattere militare (Rapporto n. 176).*

3. Anche se le leggi sul finanziamento illecito dei partiti sono di epoca successiva (l. 2.5.1974 n. 195, l. 15.11.1981 n. 659) e quindi il fatto non costituiva in sé reato, sarebbe di per sé significativo che l'11.4.1972 sarebbero pervenuti dal KGB al P.C.I. dei fondi per la campagna elettorale, preannunziati da Brezhnev all'on. Longo, il quale ne avrebbe fatto richiesta. Sarebbe già stato inviato l'equivalente di 5.700.000 dollari statunitensi "allo scopo di vincere le elezioni e resistere alle forze di opposizione". L'on. Cossutta si sarebbe lamentato dell'esiguità dell'ultima sovvenzione (Rapporto n. 193); ma, a parte altri contributi nel Febbraio 1974, il

P.C.I. avrebbe ricevuto dal KGB 10.000.000 di dollari nel 1976, 6.500.000 nel 1976 e 2.000.000 di dollari nel 1977 (Rapporto n. 122); in tale rapporto si fanno i nomi di Armando Cossutta, Roberto Marmugi, Guido Cappelloni; anche il P.S.I.U.P. avrebbe ricevuto, ma dal 1969 al 1972, fondi dal KGB (3.775.000 di dollari), di solito consegnati a Lami Francesco (Rapporto n. 126).

Antecedentemente alla vicenda Mitrokhin era stato instaurato dalla Procura di Roma un procedimento penale, poi archiviato in quanto solo con la l. 15.11.1981 n. 659 fu prevista l'illiceità dei finanziamenti ricevuti con qualsiasi forma e modalità, mentre la l. 3.5.1974 n. 195 si riferiva solo a quelli erogati da organi della pubblica amministrazione, da enti pubblici e da società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 %.

4. Nei rapporti n. 130, 131, 132 recanti la data del 6.10.1995 e pervenuti l'8.11.95 viene riportato un "KGB plan to compromise Enrico Berlinguer, Secretary General of the Italian Communist Party" ---- "Giancarlo Panjietta, Sergio Segre and Giorgio Napoletano advised Berlinguer not to attend the 25th Congress of the CPSU (1976). Berlinguer rejected their advice as he would lose his authority if he not attend"---- "Armando Cossutta: KGB confidential contact" ---- "Armando Cossutta was a confidential contact of the KGB Residency in Rome";

- nel rapporto n. 79 si tratta di "PCI representatives trauned in the Soviet Union", di "three\representatives of PCI --- trained as a radio and ciphe instructoir, another as a disguise soecialist and the third a san export in the production of false documents";

- nel rapporto n. 144 si tratta di una "PCI request of assistance with detection of lisytening devices" (richiesta di assistenza del PCI per l'individuazione di apparati di ascolto).

Va aggiunto che il nome di Cossutta, che avrebbe direttamente ricevuto i finanziamenti del KGB, menzionato 7 volte nella prima bozza dattiloscritta del libro revisionato dal SISMI, compare solo 4 nell'edizione pubblicata; e che in questa vi sono altre estrapolazioni o manipolazioni, come sul nome del diplomatico Giorgio Conforto, indicato come agente del KGB, a proposito del caso Moro; sulla penetrazione del KGB nel sistema di trasmissione dei dati in Occidente; su uno dei nomi in codice di Mitrokhin (Moujik).

Inoltre, è del tutto singolare che non si sia potuto conoscere chi sia stato incaricato di revisionare la bozza inviata dall'MI6 al SISMI, e chi (e su disposizione di chi) abbia effettuato tali estrapolazioni e manipolazioni, essendo assai strano (o significativo) che nessuno di coloro che ben dovevano esserne a conoscenza per la qualifica rivestita si sia detto in grado di dirlo.

IV

ELENCO DEGLI APPARTENENTI AD ORGANI DELLO STATO ITALIANO INDICATI COME RETRIBUITI DAL KGB

1. Tra gli appartenenti ad organi statuali italiani, pressoché tutti pubblici ufficiali, non solo "coltivati" *ma anche retribuiti*, come in diversi casi precisato nel *dossier*, o comunque reclutati (la qual cosa implica la retribuzione) e quindi responsabili in caso positivo *anche* del reato di cui all'art. 246 C.p. (Corruzione del cittadino da parte dello straniero) figuravano fra gli altri i seguenti 20 soggetti:

- Pasquinelli Gianluigi, Segretario dell'Ambasciata italiana a Berna, "ripagato con costose ricompense" (Rapporto n. 3);

- "Polatov", vice addetto navale all'Ambasciata italiana a Mosca ed ufficiale del SIOS, "reclutato" (e quindi, retribuito) dal Secondo Dittatorato Generale del KGB, dubitativamente identificato dal SISMI in Vigliano Armando (Rapporto n. 9);

- Squadrilli Ermanno, funzionario del Ministero per gli Esteri, "reclutato" dalla Residentura del KGB a Roma (Rapporto n. 10);

- Planchenti Giuseppe, addetto all'Ambasciata italiana di Mosca reclutato dal KGB, una cui agente sarebbe stata a lui "assegnata", donde un rapporto di convivenza. La donna avrebbe simulato una gravidanza ed un aborto, costringendo Planchenti a rendersi disponibile al KGB. Planchenti avrebbe fornito dettagli sulle strutture e sulle misure di sicurezza dell'Ambasciata italiana, ritratti a penna di appartenenti ad essa, indicazioni sugli appartenenti ai Servizi speciali (Rapporto n. 17): vedasi, per l'espedito usato, quanto rilevato sub I3) per Babic;

- Aillaud Enrico, Consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei Ministri, poi Capo del Gabinetto Fanfani, e successivamente Ambasciatore italiano in Cecoslovacchia, Polonia, Austria R.D.T., sarebbe stato in stretti contatti col Direttore delle relazioni esterne del P.C.I. e con altri importanti esponenti comunisti. Sarebbe stato reclutato dai Servizi cecoslovacchi ricattandolo per una relazione con una donna di facili costumi e per speculazioni monetarie. Avrebbe fornito informazioni circa la NATO, la CEE, la Cina e membri dei corpi diplomatici a Mosca. Sarebbe stato ricompensato con preziosi regali, e con battute di caccia a Mosca (rapporto n. 21): anche in tal caso, vedansi i precedenti di Planchenti e Babic;

- De Luca Giovanni, funzionario del Ministero per il Commercio Estero, trovandosi in difficoltà economiche sarebbe stato aiutato da un emissario italiano del KGB ad ottenere mansioni meglio retribuite nella Segreteria del Ministro, e sarebbe stato poi coinvolto nella preparazione del materiale per l'agenzia "ADN-CRONOS", con una retribuzione di 50.000 lire, per cui avrebbe passato documenti segreti al KGB (Rapporto n. 33);

- "Enero", non identificato, funzionario del Ministero per gli Esteri italiano, indicato come agente del Secondo Direttorato Generale del KGB (Rapporto n. 41);

- Viridia Francesco, ufficiale cifratore del Ministero per gli Esteri, indicato come ivi collocato da un appartenente al KGB, che gli avrebbe fatto regali non superiori alle 20.000 lire, e poi (dal 1952) gli avrebbe fatto corrispondere uno stipendio mensile di lire 10.000, poi di lire 15.000. Nel rapporto si parla di telegrammi cifrati che Viridia avrebbe comunicato al KGB prima oralmente, poi mediante copia di essi. Nel 1953 avrebbe fornito, dietro compenso di lire 100.000 i codici della cifrature adoperati dalle Prefetture, dai Carabinieri, dalle Missioni italiane all'estero e dallo Stato Maggiore (SIFAR), il codice DANTE usato per le reti interne italiane, e, per il 1964, il codice ROMA (Rapporto n. 53);

- "Denis", ufficiale cifratore della Residentura dello spionaggio italiano in Libano, "manipolato" e "reclutato" dal KGB ne 1961 (Rapporto n. 71);

- Prezioso Mario, impiegato presso l'ufficio anagrafe di Villanova (vicino Roma), il quale previe ricompense avrebbe fornito allo spionaggio bulgaro (che fungeva da tramite per il KGB) informazioni sugli abitanti del distretto che si recavano all'estero (Rapporto n. 76);

- Fratelli Velia, dattilografa del Dipartimento Stampa del Ministero per gli Esteri, "reclutata" dal KGB (Rapporto n. 139);

- "Topo", altra dattilografa del Ministero per gli Esteri reclutata dal KGB ed in diretto contatto con la Residentura romana di tale organo, cui per 15 anni avrebbe fornito "informazioni documentarie" (Rapporto n. 140);

- “Inga”, ancora una dattilografa del Ministero per gli Esteri reclutata dal KGB, cui nel 1971 sarebbe stata amputata una gamba, elemento determinante per la sua identificazione (Rapporto n. 141);

- Raimondi Luciano, addetto culturale presso l’Ambasciata italiana in Messico, comunista, reclutato dal KGB (Rapporto n. 150);

- Rovaglio Libero, funzionario del Ministero per gli Esteri, tramite il KGB sarebbe stato reclutato dai Servizi albanesi. Poi, a Lusak, avrebbe fornito al KGB codici, cifrari, documenti e copie dell’Ambasciata italiana, circolari segrete ed istruzioni del Ministero della Difesa e di quello per gli Esteri (Rapporto n. 178);

- Conforto Giorgio, già dipendente del Ministero per gli Esteri, avrebbe reclutato “Topo”, “Inga”, “Suza” e “Venetsianka”. Nel 1968 sarebbe stato “congelato” dal KGB e gli sarebbe stata assegnata una pensione a vita di 180 rubli. Nel 1975 a ricompensa di 40 anni di collaborazione con KGB egli e la moglie furono insigniti dell’Ordine della Stella Rossa. Nel 1979 la di lui figlia Giuliana fu arrestata con due terroristi delle Brigate Rosse (Morucci e Faranda) cui aveva offerto ospitalità, poi assolta in quanto non ne avrebbe conosciuta l’attività (Rapporto n. 342);

- Papini Italo, funzionario del Ministero per gli Esteri accreditato all’Ambasciata italiana a Mosca. Era sposato con un sovietica. A Mosca gli sarebbe stato teso un tranello, in quanto sarebbe stato attirato in una relazione intima da una donna agente del KGB ed i loro incontri sessuali sarebbero stati fotografati. Altro agente avrebbe strumentalizzato tale relazione, inventando che la donna era rimasta incinta, era stata operata, era rimasta invalida ed i suoi parenti erano intenzionati a rivolgersi all’Ambasciata italiana. Avrebbe aggiunto che vi erano altre fotografie che riproducevano rapporti sessuali di Papini con una sua domestica, anch’essa sovietica. Sarebbe stato così costretto ad aderire a fare l’informatore del KGB, ed avrebbe parlato di manipolazioni finanziarie dell’Ambasciata italiana (rubli contrabbandati dall’estero). Poi avrebbe collaborato con il KGB dall’Italia, venendo retribuito con 500 dollari (Rapporto n. 173). Vedasi, quanto al sistema adoperato, l’analogia con i casi di Babic, Planchenti ed Aillaud;

- Marazzuita Vincenzo (Metsenat), prefetto con incarico importante presso la Presidenza del Consiglio, indicato come agente del KGB, che sarebbe stato retribuito con 170 rubli mensili, e pensionato nel 1980 con una liquidazione di 1.500 dollari. Interrogato dal ROSC il 13.11.1999 quale persona informata sui fatti, Strelkov Vladimir Yevgeniyevich, interprete russo della lingua italiana che lavorava per il KGB, dichiarò che Marazzuita veniva retribuito con 40-60.000 lire mensili per le informazioni a lui fornite.

2. Inoltre, tre rappresentanti del P.C.I. sarebbero stati addestrati nell’Unione Sovietica rispettivamente come istruttore radio e cifratura, come *specialista nella disinformazione*, e come *esperto nella produzione di documenti falsi* (rapporto n. 79).

3. Vedasi anche l’addestramento e l’uso di “illegali” per l’individuazione in Italia di luoghi adatti di *movimenti di resistenza*, di *punti sensibili* negli oleodotti, o per *azioni speciali contro ferrovie e autostrade*, o per *sbarchi marittimi*, dei *siti di atterraggio* (rapporto n. 118).

4. E si tralascia lo spionaggio scientifico ed industriale.

V

ELENCO DEI GIORNALISTI ITALIANI INDICATI COME “COLTIVATI” DAL KGB

1. Sussisteva anche la categoria dei giornalisti italiani “coltivati”, nei cui confronti era ipotizzabile e verificabile attraverso i loro articoli la eventuale sussistenza del reato di cui all’art. 272 C.p. (Propaganda od apologia sovversiva od antinazionale). In tale categoria figuravano fra gli altri i seguenti 13 soggetti:

- Zincone Giuliano, corrispondente del “Corriere della Sera”, e, secondo la fonte, collegato al gruppo di sinistra del “Manifesto” (Rapporto n. 4);
- Viola Sandro, corrispondente de “la Repubblica” (Rapporto n. 5);
- Fossati Luigi, vice capo redattore de “Il Messaggero”, che avrebbe fornito al KGB informazioni su diplomatici ne su corrispondenti esteri (Rapporto n. 6);
- Girardet Giorgio, redattore capo del giornale “Nuovi Tempi”, che nel 1997 che avrebbe ricevuto una retribuzione mensile di 150 rubli quale reclutato dalla Residentura del KGB a Roma (Rapporto n. 13);
- “Podvizhnyy”, giornalista italiano non identificato, direttore di una “importante rivista” e corrispondente del “Tempo” e dell’”Automobile”, che sarebbe stato retribuito con un stipendio mensile di 240 rubli, e che sarebbe stato informatore del KGB sull’Ambasciatore e su un Consigliere dell’Ambasciata albanese in Italia (Rapporto n. 16);
- Gozzano Francesco, direttore del Dipartimento internazionale dell’”Avanti”, agente della Residentura del KGB a Roma, che sarebbe stato retribuito con un salario mensile di 240 rubli (Rapporto n. 23);
- Leonori Franco, direttore dell’agenzia di stampa cattolica di sinistra ”Adista”, avrebbe ricevuto dal KGB un salario mensile di 170 rubli (Rapporto n. 27);
- Corbi Gianni, redattore capo del settimanale “L’Espresso”, che dal 1962 sarebbe stato finanziato dal KGB (Rapporto n. 35);
- Cavallari Alberto, direttore dell’ufficio di Roma del settimanale “L’Europeo”, indicato come in contatto confidenziale con la Residentura di Roma del KGB (Rapporto n. 36);
- Padovan Angelo, redattore de “Il Popolo” per la politica estera, indicato come contatto segreto della Residentura del KGB a Roma (Rapporto n. 51);
- “Oston”, agente del KGB e redattore del quotidiano “Politica Nuova” (Rapporto n. 75);
- Monelli Giorgio, giornalista, indicato come gestito dal Dipartimento 1 del Direttorato 5, che si sarebbe occupato dei “viaggiatori illegali” (Rapporto n. 154);

2. La Residentura romana del KGB avrebbe avuto rapporti con le riviste ed i giornali italiani “Tempo”, “Paese Sera”, “Sette Giorni”, “L’Europa Domani”, “Avanti”, “L’Astrolabio”, “L’Automobile”, Agenzia “Adista”, “Nuovi Terri”, “Scena Illustrata”, tutti classificati con nomi in codice (Rapporto n. 146).

3. È significativo che nella Relazione della Commissione Stragi del Luglio 2000, basata sul *dossier* Mitrokhin, si riconosca che il Primo Direttorato Centrale sovietico considerava come priorità assoluta il reclutamento di giornalisti per la disinformazione e la diffusione di notizie preconfezionate, gonfiate o minimizzate.

4. Inoltre, nel suo interrogatorio del 5.4.2001 quale persona informata sui fatti, Saba Giuseppe (arrestato nel 1972 quale appartenente ai G.A.P.), interrogato su documenti falsi relativi ad autovetture rinvenuti in appartamenti utilizzati dai gruppi eversivi, dichiarò che ad occuparsi di tali falsificazioni era Giangiacomo Feltrinelli, che curava anche la realizzazione di timbri per documenti falsi.

L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL SISMI DELLE NOTIZIE DI REATO E L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI INFORMARNE GLI ORGANI GIUDIZIARI

1. L'art. 9 c. 4 della l. 24.10.1977 n. 801, istitutiva dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dispone che i Direttori del SISMI e del SISDE "hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati": obbligo che può essere soltanto *ritardato* (e non *eluso*) "quando ciò sia *strettamente necessario* per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi", "su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio".

Contrariamente a quanto sostenuto da coloro che non ottemperarono a tale obbligo, appare anzitutto palese che, come illustrato sub I(2), esso sussista ogni qualvolta un fatto, così come conosciuto, sia *astrattamente "configurabile come reato"*, cioè, secondo il comune lessico della lingua italiana, sia ipotizzato come tale dalle norme del Codice penale o da leggi penali speciali: in tal caso, i Servizi sono *tenuti* a fornire tutte le informazioni ricevute ed i relativi elementi di prova. Non spetta ad essi, una volta che la notizia così come appresa ricada palesemente in un'ipotesi penale, valutare se il fatto materialmente sussista, cioè se sia o non sia concretamente provato, ovvero "*interpretare*" se giuridicamente costituisca o no reato: infatti tutto ciò è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, *quale che poi sia l'esito delle indagini*. Né l'obbligo di cui sopra si riferisce alle notizie di reato che siano *congiunte* ad elementi di prova, pur essendo *del tutto ovvio* che, ove la *notitia criminis* sia corroborata da tali elementi, anch'essi debbano essere forniti, altrimenti il legislatore, sempre secondo il comune lessico della lingua italiana, anziché esprimersi nel senso che "il pubblico ufficiale il quale omette o denuncia - - - un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" (art. 361 C.p.), si sarebbe espresso nei seguenti termini: "il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare, *ove ne sussistano gli elementi di prova* - - - un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni". *Il che non è*: per cui, ritenendo diversamente, quella di cui all'art. 361 sarebbe una norma del tutto *virtuale*.

Si è già citata sul punto la sentenza della Cassazione Penale, Sez VI, n. 14195 del 18.11.1979, secondo cui per tale obbligo è sufficiente che il pubblico ufficiale che vi è tenuto ravvisi nel fatto il *f u m u s* di un reato".

E vedasi la sentenza della Cassazione, S.U. del 23.11.1995, Fachini Massimiliano ed altri (strage di Bologna), n. 21 del 22-23.11.1995, *concernente proprio i Servizi*, la quale stabilisce che l'obbligo di denuncia di un reato perseguibile d'ufficio incombe su tutti i pubblici ufficiali che ne siano venuti a conoscenza, e che, ove appartengano ai Servizi, debbano ottemperarvi facendo rapporto, tramite i loro superiori, *ai dirigenti di detti Servizi* (e, quindi, senza fare distinzione tra notizie di reato congiunte o non ad elementi di prova); nonché la sentenza della Cass. 21.6.1972, Di Giovanna ed altri, CED 123158. GP 1973, II, 348, secondo cui *l'obbligo della denuncia sorge nel momento stesso in cui il pubblico ufficiale riceve la notizia di un reato perseguibile d'ufficio, per cui deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 361 qualora il pubblico ufficiale inoltri con ritardo la denuncia, soffermandosi a valutare giuridicamente il fatto venuto a sua conoscenza, ovvero si astenga dal presentarla non apparendogli esso punibile per l'esistenza di circostanze esimenti*.

Ritenendo altrimenti, si attribuirebbero ai Servizi compiti propri della magistratura e della polizia giudiziaria: e gli appartenenti a detti Servizi, ex art. 9 l. cit., *non sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria*.

2. Ciò posto, e considerato che, come dalla parziale elencazione fatta in premessa, nel dossier Impedian era contenuto un'enorme numero di notizie di reato riferite a persone identificate o identificabili, i Direttori del SISMI erano tenuti a trasmettere tale dossier agli organi giudiziari, non potendo avere incidenza preclusiva il fatto che mancassero gli elementi di prova; o che parte di tali reati fossero prescritti, o attribuibili a persone decedute, essendo ciò una causa estintiva degli illeciti e non un "annullamento" od una "sanatoria" o "cancellazione" di essi, e ciò prescindendo dalla possibile rinuncia alla prescrizione e dagli effetti diversi da quelli penali. E l'essere taluni reati attribuibili ad ignoti non escludeva che questi potessero essere identificati con opportune e tempestive indagini diverse da quelle d'archivio, a parte, ovviamente i fatti risalenti ad epoca remota e non più attuali ai (soli) fini investigativi. Non solo, ma il termine dei prescrizione di taluni reati era molto lungo: venti anni per quelli di cui agli art. 255, 257, 258, 261 c. 1-3-4, 262 c. 3-4, 263, 264 C.p.; quindici anni per quello di cui all'art. 256 c. 1; e dieci anni per quello di cui all'art. 256 c. 3 C.p.: e senza considerare il prolungamento fino alla metà di tali termini per effetto degli atti interruttivi di cui all'art. 160 del C.p., una volta iniziato il procedimento penale. Ovviamente, non può qui tenersi conto delle recenti modifiche apportate dalla c.d. legge Cirielli, dovendosi avere riguardo unicamente alla normativa vigente all'epoca in cui furono adottate le giustificazioni sull'avvenuta prescrizione, ove tale causa estintiva ancora non esistesse.

E, comunque, qualsiasi decisione comportassero le vicende di cui al dossier, fosse essa basata sull'insussistenza del fatto, sulla mancata prova di esso, sulla insussistenza del reato, sulla prescrizione, sulla morte del potenziale reo, sull'improcedibilità per immunità, ecc., essa spettava solo ed esclusivamente alla magistratura e non al SISMI ed agli organi ad essi sovraordinati.

3. Si traslascia poi l'importantissimo aspetto dell'eventuale attualità dell'esercizio delle funzioni da parte di coloro a cui vennero attribuiti i reati, e, soprattutto, della permanenza dell'invasiva attività dei Servizi sovietici mediante nuovi funzionari italiani infedeli, vista la sconcertante penetrazione in tutte le diramazioni istituzionali "utili" nel caso in esame, con i sistemi dettagliatamente indicati nel "lessico" di cui al rapporto n 152: vedansi al riguardo le dichiarazioni del gen. Lombardo sub XXV, secondo cui era fuori di dubbio che, dopo la trasformazione nel 1991 del KGB in SVR, quest'ultimo avesse mantenuto la rete informativa nell'Occidente ed in Italia, come confermato da alcune operazioni di controspionaggio.

4. Infine, non poteva essere giustificato il ritardo dal fine di evitare il pregiudizio nelle finalità istituzionali dei Servizi, atteso che: a) nella specie, nessuna attività esterna fu svolta da detti Servizi fino al 20.4.1998, cioè per oltre tre anni; b) ignorasi quale concreta attività del genere sia stata svolta dopo tale data, a parte la verifica dell'esistenza in vita e della residenza di taluni soggetti, peraltro vanificata dalla notizia dell'imminente pubblicazione del libro.

5. Ammesso che la trasmissione agli organi giudiziari avrebbe potuto pregiudicare l'attività del SISMI, il ritardo di tale trasmissione (ove strettamente necessario, come esplicitamente disposto dal citato art. 9 c. 4 della l. n. 801/1977) poteva disporsi solo ed unicamente con una precisa e formale "disposizione del Ministro competente [cioè per la Difesa], e con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio". Ma nel caso in esame si omise autonomamente sic et simpliciter detta trasmissione, con le giustificazioni in seguito riportate: e ciò in contrasto con tutto quanto sopra rappresentato. Senza considerare che, a radicale smentita di tali giustificazioni, avvenne l'apertura da parte della Procura della Repubblica di Roma del procedimento n. 4340/99N nei confronti di 19 personaggi per il reato di cui all'art. 257 C.p. Il dossier fu

acquisito ex art. 256 C.p.p., ma solo su autonoma richiesta di tale Procura in data 21-24.9.1999 dopo le clamorose notizie circa la pubblicazione del dossier, e cioè dopo oltre quattro anni da quando i primi rapporti pervennero al SISMI.

Infatti il 21.9.1999, in conseguenza della notizia diffusa nella stessa data da “Il Giornale” circa la pubblicazione del libro, detta Procura delegò la DIGOS ed il ROSC perché acquisissero presso il SISMI, il SISDE ed il CESIS tutta la documentazione Mitrokhin: documentazione consegnata il 6.10.1999, e dopo reiterazione della richiesta con invito ad ottemperarvi a vista.

E, contrariamente ai tempi impiegati dal SISMI, la prima informativa del ROSC è del 14.12.1999 (cui, fino a quella del 30.4.2001 ne fecero seguito almeno altre 14) e quella preliminare della DIGOS di Roma è del 6.7.2000, nella quale ultima si riferiva che sussistevano “ampi riscontri tali da poter affermare la genuinità della documentazione che compone il cd Dossier Mitrokhin”.

Inoltre, dall'appunto n. 52108\843\0470 dell'8.8.1996 sull'incontro con BRE a Londra, si dava atto che, in conseguenza delle rivelazioni di Impedian, in alcuni paesi occidentali le competenti autorità avevano già effettuato degli arresti, mentre altri avevano preferito la soluzione dell'anticipato prepensionamento dei dipendenti della P.A.; e dall'appunto n. 8250\132.7\0477, risultava che erano stati rinvenuti in Belgio 5 apparecchi radio, simili a quelli trovati in Italia (ed altro simile era stato trovato in Svizzera nel 1996).

Non solo, ma è altamente significativo che nel provvedimento del 25.6.2001 il P.M. ritenne che dalle esperite indagini “le affermazioni,, le situazioni, i profili soggettivi contenuti nei reports del cd. Dossier Mitrokhin sono sostanzialmente rispondenti a situazioni reali, riscontrate e riscontrabili”; che “l'attendibilità dei documenti esce rafforzata dal vaglio che è stato compiuto per ogni report”, e che “il dossier presenta alti profili di attendibilità”, disponendo il passaggio dal mod. 44 a mod. 21 per il reato ex art. 257 C.p. nei confronti di 18 persone (cui poi ne aggiunse un'altra, L. De Cet, per lo stesso reato), e cioè: L. Lizzadri, GL. Pasquinelli, M. Prezioso, A. Krassikov, V.Y. Strelkov, B.A. Sourharev, Y.L. Shesternev, A. Tollmer, C. Castagnoli, M. Matrosimone, L. Pilotto, I. Fulvio, E. Emoli, N. I. Krasnova, V. Lollini, G. Conforto (deceduto), M. Franzì (deceduto), L.S. Anderlini (deceduto): ed, all'esatto contrario delle giustificazioni addotte dal SISMI, anche nei confronti di persone decedute.

6. Orbene, il Direttore del SISMI assume la qualifica di pubblico ufficiale (v. tra le altre, in materia di abuso d'ufficio, Cass. Pen. Sez. VI, 4.6.1997 n. 6753), e come tale, ai sensi del già citato art. 361 C.p. (che prevede espressa ipotesi di reato in caso di inosservanza) è obbligato a riferire all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità cui sia tenuta, sui reati di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle proprie funzioni: reato aggravato (art. 363 C.P.) ove trattisi di delitti contro la personalità dello Stato.

Obbligo peraltro espressamente e specificamente imposto dal già menzionato art. 9 della l. 24.10.1977 n. 801, istitutiva del SISMI e del SISDE.

Ma a tale obbligo non ottemperarono i Direttori del SISMI succedutisi dall'arrivo del dossier alla richiesta della Procura di Roma, asserendo che non si ravvisavano elementi di reato, in quanto i fatti attribuiti ai vari personaggi non erano suffragati di elementi di prova.

Prescindendo da tutto quanto già rappresentato circa l'obbligo di riferire comunque, va rilevato che, sia pure con le poco chiare modalità di cui oltre si dirà (scavalco del Dirigente l'Ufficio Legale del SISMI ed affidamento al dott. Lehmann, che aveva ricoperto tale incarico e da cui era stato sollevato proprio per un procedimento penale allora in corso nei suoi confronti e riguardante proprio la sua attività nei Servizi), fu affidato a detto dott. Lehmann il compito di esaminare il

dossier per valutare “a livello legale se c'erano degli estremi di reato”, ed esprimere il suo parere nelle schede-lavoro, come dichiarò il m.llo Doderò.

7. Ma nelle schede di lavoro, Lehmann si era espresso per la sussistenza di reati (a seconda dei casi, art. 246, 253, 256, 257, 261, 262, 326, 494 C.p., 86, 93 C.p.m.p.) nei confronti di Aillaud Enrico, Alongi Vittorio, Babic Mario, Cassarino Salvatore, Carrara Gianguido, Conforto Giorgio, Conciani Enrico, De Cet Luciano, Del Luca Giovanni, Ferrarini Giuseppe, Girairdet Giorgio, Gozzano Francesco, Podvizhnyy, Inga, Topo, Sifar, Polatov, Milgo, Kvant, Demid, Denis, Loreto, Tsenzor, Tibr, Demid, Tibr, Uchitel, Leonori Franco, Lizzadri Libero, Lollini Vladimir, Macioni Corrado, Marazzuita Vincenzo, Suza, Mencuccini Amedeo, Pansini Bonifacio, Papini Italo, Pasquinelli Gianluigi, Pilotto Luciano, Pizzi Umberto, Placenti Giuseppe, Prezioso Mario, Reyna Giuseppe, Rovaglio Libero, Salati o Calati Bruna, Stangamini Giuseppe, Wissiak Paolo.

Ciò anche se, pur considerando sussistente il reato, talvolta Lehmann lo riteneva non punibile perché prescritto o per l'età degli interessati (vedansi i casi di Alongi e Macioni), ovvero riguardanti persone non identificate (da Inga fino ad Uchitel): ma anche in tali casi i reati erano stati ravvisati come fattispecie, fossero o no estinti o eventuali.

Donde, la vistosa contraddizione nell'asserire da parte dei Direttori del SISMI e dagli altri personaggi di volta in volta indicati che non sussistevano elementi di reato (rectius, di comprovate notizie di reato), in ciò vistosamente smentiti dalla sommaria e parziale elencazione di cui sub II), IV), V); ovvero con quella della mancanza di elementi di prova, su cui si è detto nella presente parte; o, addirittura, con la versione, non rispondente alla realtà, che i Servizi britannici non avrebbero inteso mettere a disposizione Mitrokhin. E ciò prescindendo dall'assoluta irrilevanza di tale pretesto ai fini dell'attività del SISMI, atteso che a) la fonte si era limitata a riassumere il contenuto dei rapporti di cui veniva a conoscenza e non era testimone dei fatti ivi riportati, per cui comunque su di essi il SISMI doveva svolgere la propria attività, non potendo certo avere informazioni utili dal KGB, da coloro che erano stati coinvolti nello spionaggio, o da ammissioni di tale attività risultanti da atti diversi dal dossier; b) non si vedrebbe altrimenti per quali fini il SISMI avrebbe trasmesso il dossier, se non poteva essere utilizzato con il pretesto di cui sopra, né poteva essere svolta attività di controspionaggio per verificarne la fondatezza; c) è significativo il positivo riscontro, e non solo in Italia ma anche in Belgio ed in Svizzera, quanto agli apparati radio-trasmittenti protetti con esplosivo; d) ove fosse il contrario, a maggior ragione gli atti dovevano essere trasmessi agli organi giudiziari per le tempestive indagini e per la possibilità di rogatorie, anche se a posteriori esse non furono autorizzate.

Quanto all'indisponibilità della fonte ad avere rapporti col SISM, essa si basa inizialmente solo su asserzioni di tale organo, come dall'appunto in data 7.11.1995 del gen. Siracusa allegato (pag. 12) sulla nota 19.10.1999 dell'on. Mattarella per il COPASIS: “la fonte, estremamente sensibile, non è disponibile per eventuali conferme e/o precisazioni come rappresentato da servizio collegato”. Ma, ad esempio, dall'appunto del SISMI n. 04/015 sull'incontro con BRE del 15.3.1996 (seguito di altro dell'1.8.1995), risulta testualmente: “Vi inviamo n. 42 schede riepilogative delle risultanze in nostro possesso circa le persone oggetto dei primi cinquanta rapporti da voi consegnatici nell'ambito dell'operazione in argomento. Le notizie in questione non comprendono informazioni su personaggi politici italiani, anche se del passato, attesa l'attuale impossibilità di escludere l'esistenza di attività disinformative in loro danno e la riferita *indisponibilità della fonte per eventuali testimonianze in Italia*, così come già evidenziato durante un incontro col vostro Rappresentante a Roma”. Frase riportata anche nell'appunto del SISMI n. 0095-96 a firma del Direttore della

Divisione sull'incontro con BRE del 12.1.1996, secondo cui non sarebbe stata sviluppata alcuna attività su determinati personaggi politici in quanto non si era certi che le notizie fossero frutto di attività disinformative - - - "e anche perché, *come ci è stato sempre riferito, l'elemento non sarebbe disponibile per eventuali testimonianze in Italia*".

Quindi, l'indisponibilità sarebbe stata *solo per la testimonianza*, che poteva riguardare la magistratura, e non anche i Servizi, con i quali Mitrokhin sarebbe stato disponibile a collaborare: *ed aveva collaborato con quelli britannici*.

Poi, come risulta dagli atti e come in seguito riportato, per ben tre volte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 1996 il Servizio britannico aveva *inutilmente* messo Mitrokhin a disposizione del SISMI perché fornisse ogni apporto investigativo, *dove la non corrispondenza alla realtà di tale altra "giustificazione": ma, addirittura, in talune dichiarazioni successive a tali date si è insistito ambigualmente sull'indisponibilità della fonte, o si è taciuto sulla sua disponibilità*.

Non solo, ma il 10.4.1995 il col. Masina aveva ordinato di attendere la decisione del gen. Siracusa prima di attivare i Centri di controspionaggio: *ordine rimasto in vigore almeno fino al 29.4.1998, cioè per tre anni, tranne che per gli agenti sovietici Slavin e Slavina, donde l'estensione delle ipotesi dei reati di rifiuto (implicito) di atti d'ufficio (o di abuso d'ufficio, se non di interruzione di un pubblico servizio, come appresso si dirà) e di favoreggiamento personale all'assenza di qualsiasi attività propria del Servizi, a parte quella delle verifiche interne, peraltro limitate al SISMI e non estese al SISDE: verifica apparente (vedansi, al contrario, i ristretti tempi del ROSE e della DIGOS, investiti dalla Procura di Roma), senza che seguisse alcuna attività operativa esterna*.

8. A proposito dei primi due reati, quello di abuso d'ufficio (assorbibile qualora il fatto integri un reato più grave) nella sua ultima formulazione richiede la violazione di norme di legge o di regolamento (o la mancata astensione) e l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero un ingiusto danno (*anche non patrimoniale*). Si potrebbe obiettare che, nei casi di specie, mancherebbe il fine di procurare l'ingiusto vantaggio patrimoniale: *ma l'evitare ingiustamente un danno patrimoniale non equivale a procurare ingiustamente un vantaggio dello stesso genere, come nei casi di evitare intenzionalmente la rimozione da incarichi retribuiti o di incorrere in onerosi procedimenti penali, amministrativi, disciplinari ?* Facendo un astratto e paradossale esempio, se un P.M. riceve una denuncia, ed anziché iscriverla nel registro delle notizie di reato ed adottare i conseguenti provvedimenti, la lascia giacere tra le sue carte (la "insabbi"), come oggi suol dirsi), evitando così un danno anche patrimoniale al denunciato, non commetterebbe alcun reato (e neppure quello di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, per quello che si dirà appresso), in quanto mancherebbe il fine di procurare un vantaggio patrimoniale. A parte che, nel caso Mitrokhin, lo Stato ha di per sé subito un *ingiusto* ed enorme *danno* per la "sterilizzazione" di una vicenda rivestente clamorosi aspetti istituzionali sotto il profilo dello spionaggio avversario, ma anche sotto l'aspetto patrimoniale, quanto meno per le retribuzioni erogate a funzionari infedeli ancora in servizio, cosa che non sarebbe avvenuta ove, dopo i dovuti accertamenti, essi fossero stati rimossi dall'incarico. E si tace (in quanto danno non intenzionale, e neppure previsto) degli oneri finanziari conseguenti al comportamento anomalo di chi non aveva osservato le disposizioni normative in materia, donde l'esigenza di istituire la Commissione parlamentare d'inchiesta.

E, quanto all'omissione ed al rifiuto di atti d'ufficio, la prima sussiste se entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non si provveda a compiere l'atto od a rispondere per esporre le ragioni del ritardo, mentre il secondo presuppone il rifiuto

di un atto d'ufficio che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, o d'igiene e sanità debba essere compiuto senza ritardo. Anche qui si potrebbe obiettare che il rifiuto dovrebbe consistere in un diniego esplicito: ma esso può essere anche implicito, e v'è giurisprudenza nel senso che "il rifiuto sussiste non solo quando vi sia stata una sollecitazione concretatasi in una richiesta o in un ordine ed in una esplicita o implicita risposta negativa, ma anche, *indipendentemente da ordini e richieste, quando sussista un'urgenza sostanziale impositiva dell'atto, resa evidente da fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, di modo che l'inerzia soggettiva assuma la valenza del rifiuto* (Cass. pen., Sez. VI, n. 5482 del 20.2.1998); "*Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre termini di comporto o addirittura di decadenza*", riguardante un caso di omessa notifica di ingiunzioni prefettizie da eseguire senza ritardo (Cass. pen., Sez. V, n. 2339 del 21.8.1998); "*È realizzato l'elemento materiale del delitto di omissione di atti d'ufficio, di cui all'art. 328 cod. pen., allorché il rifiuto si è verificato senza alcuna valida ragione di legittimazione, e cioè quando tale fatto non trovi giustificazione nella legge, o in un atto dell'autorità competente, o nell'assoluta impossibilità*" Cass. pen., Sez. VI, n. 08117, Di Stefano, 25.1.2000; v. anche Cass. 2.5.1995, Filippone): e, nella specie, il rifiuto era palesemente implicito nelle svariate motivazioni pretestuose e non rispondenti alla realtà con cui si giustificava la mancata trasmissione degli atti agli organi giudiziari, le mancate concrete verifiche sui politici, i mancati contatti con *Mitrokhin*, le mancate informazioni al CESIS, e così via.

Non solo, ma per quanto concerne la posizione assunta mediante condotte omissive da parte dei Presidenti del Consiglio dei Ministri succedutisi nell'arco temporale interessato dalla vicenda (e quelle conformi del Ministro Andreatta), vedasi la sentenza della Cass. pen. Sez. VI, n. 06839 dell'1.6.1999, secondo cui l'abuso mediante omissione è "*ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi di fronte ad un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento*"; e quella della Cass. pen., Sez. VI, n. 6192 del 15.2.2001, secondo cui detto abuso deve ravvisarsi nei confronti di chi abbia omesso consapevolmente di svolgere l'attività di vigilanza e di adottare i provvedimenti di sua competenza.

Si tace infine della già citata sentenza della Cass. pen., Sez. VI, n. 5482 del 20.2.1998, secondo cui, fermo restando in linea generale che il rifiuto di atti d'ufficio possa, indipendentemente da una richiesta o da un ordine, implicitamente sussistere "a fronte di un'urgenza sostanziale impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti obiettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire - - [per cui] - - *l'inerzia omissiva del medesimo assume intrinsecamente la valenza di rifiuto e integra quindi la condotta punita dalla norma scaturente dalla novella [cioè dalla l. n. 86/1990]*", la condotta omissiva del dipendente, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che si limiti a non adempiere ad un obbligo su di lui gravante non integrerebbe gli estremi del reato di rifiuto di atti d'ufficio, ma eventualmente, ricorrendone gli estremi, quello di interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico, o di un servizio di pubblica utilità, di cui all'art. 340 C.p. Trattavasi nella specie di un medico di base che si era astenuto dal prestare la propria opera e dal chiedere la propria sostituzione, omettendo atti del proprio ufficio e lasciando la popolazione di una determinata zona territoriale priva di assistenza medica, per cui era stato condannato nei giudizi di merito per il reato di cui all'art. 328 C.p. Tale sentenza, confermando l'omissione di atti aventi lo specifico scopo di evitare l'indebita

interruzione del servizio, riteneva nella specie insussistente il reato di cui all'art. 328 C.p. in quanto non vi erano state sollecitazioni soggettive ed *oggettive* nel senso indicato o notizie di *concreti* problemi sanitari (cioè l'urgenza sostanziale impositiva dell'atto). *Ritenne invece sussistente il reato di cui all'art. 340 C.p.*, atteso che "tale figura criminosa, per il suo carattere residuale di reato comune e di fattispecie causalmente orientata, si presta ad abbracciare oggi le condotte omissive produttive dell'evento interruttivo ivi contemplato, che trovavano in precedenza collocazione nella più ampia previsione del vecchio art. 328 C.p. e che non sono più inquadrabili nella nuova formulazione di tale norma". Potrebbe obiettarsi che trattasi di reato ricadente sotto il Capo II del Titolo II (Delitti dei *privati* contro la P.A.) e quindi non attribuibili a pubblici ufficiali. Ma detta norma, nel prevedere tale reato, cita proprio la condotta (*anche*) dei pubblici ufficiali, riportando i relativi reati nei casi di cui agli art. 331 e 332 C.p.: "*Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (331, 332, 337, 338, 431, 432, 433) cagiona la interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico*" ecc. Ma, a parte tale esplicito ed inequivoco collegamento normativo, evidentemente la citata sentenza ha ritenuto che, trattandosi di ipotesi residuale e di reato comune (*quindi ascrivibile a chiunque*, compresi i pubblici funzionari e gli incaricati di pubblico servizio), essa fosse applicabile anche a costoro ove il fatto non ricadesse sotto i reati specifici commessi nella loro qualità.

VII

LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTRI PER LA DIFESA E PER GLI INTERNI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DEL SISMI E DEL SISDE. IL COMITATO INTERMINISTERIALE ED IL CESIS. I PERSONAGGI POLITICI.

1. L'art 1 della legge 24.10.1977 n. 801 statuisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri è *responsabile della politica informativa e di sicurezza* per la difesa dello Stato e delle Istituzioni, *impartisce le direttive ed emana le disposizioni necessarie* per l'organizzazione ed il coordinamento delle relative attività, e *controlla* l'applicazione dei criteri relativi al segreto di Stato ed all'individuazione degli organi a ciò competenti.

2. Per l'art. 2 di tale legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio *degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali*.

Al vertice di esso è designato il Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli Affari Esteri, per gli Interni, per la Difesa, per la Giustizia, per l'Industria e per le Finanze, con facoltà da parte del Presidente di far partecipare alle sedute altri Ministri, i Direttori dei Servizi, autorità civili e militari, ed esperti.

3. L'art. 3 istituisce il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), che è alle *dirette dipendenze* del Presidente del Consiglio, che lo presiede, ed ha il compito, al fine del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, *di fornirgli tutti gli elementi necessari per il coordinamento del SISMI e del SISDE, l'analisi degli elementi comunicati da tali Servizi e l'elaborazione*

delle relative situazioni. È inoltre competente per il coordinamento dei rapporti di informazione e sicurezza degli altri Stati, e di esso sono componenti di diritto i Direttori del SISMI e del SISDE.

4. E, per l'art. 4, il SISMI assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la sicurezza *sul piano militare* dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione, e *dipende dal Ministro per la Difesa*, che ne cura l'attività secondo le direttive e disposizioni del Presidente del Consiglio. A tal fine può utilizzare, su determinazione di detto Presidente e, previa proposta del Ministro per la Difesa, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. Così come il SISDE (su proposta del Ministro per gli Interni) ed il CESIS (art. 7).

Ed è tenuto a comunicare al Ministro per la Difesa ed al CESIS (che deve informare il Presidente del Consiglio) tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività. Ai fini suddetti svolge inoltre compiti di controspionaggio.

5. Per l'art. 6, il SISDE assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste a suo fondamento *contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. Dipende dal Ministro per gli Interni*, che ne cura l'attività secondo le direttive e disposizioni del Presidente del Consiglio.

Peraltro, l'art. 9 prescrive che gli appartenenti al SISMI ed al SISDE hanno l'obbligo di fare rapporto tramite i loro superiori unicamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la Difesa ed a quello per gli Interni, e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio tramite il CESIS.

6. Infine, per l'art. 7, il SISMI ed il SISDE devono prestarsi reciproca collaborazione ed assistenza.

7. Quindi, vi è una diretta dipendenza del SISMI dal Ministro per la Difesa, e, tramite il CESIS, dal Presidente del Consiglio, il quale ultimo, sulla base delle informazioni del predetto CESIS e su proposte e con la consulenza del Comitato interministeriale, ha poteri di indirizzo generale e di coordinamento del SISMI e del SISDE in materia di sicurezza. A sua volta, il Ministro per la Difesa nomina il Direttore del SISMI e gli altri funzionari su parere conforme del Comitato interministeriale, e, come già riportato, cura l'attività del Servizio "sulla base delle direttive delle disposizioni del Presidente del Consiglio".

Ma nel caso in esame il CESIS non fu informato, né lo fu la Polizia giudiziaria (tranne che per il rinvenimento degli apparecchi ricetrasmittenti protetti con materiale esplosivo), non risultano consulenze e proposte del Comitato interministeriale, il CESIS fu accantonato, nessuna iniziativa fu adottata dai Presidenti del Consiglio e dai Ministri, i rapporti con i Servizi britannici furono tenuti elusivamente dal SISMI senza alcun coordinamento del CESIS: ed è significativo che nelle operazioni, Ovation, Rodo, Isba, Pravo, ciò non sia avvenuto, essendo stati informati non solo il CESIS, ma neanche la Polizia giudiziaria.

Secondo il gen. Siracusa e l'amm. Battelli nelle loro dichiarazioni al COPASIS, il SISMI poteva "evadere" (sic) l'obbligo di informare il CESIS tramite la Segreteria Generale essendo questa un organo diverso dal primo, per cui, in caso di massima riservatezza, poteva essere direttamente informato il Presidente del Consiglio, quale Presidente del CESIS. Ma deve osservarsi al riguardo che: a) prescindendo da tale interpretazione, i due Presidenti furono informati della vicenda ciascuno una sola volta, e nel modo che sarà poi specificato, laddove dovevano esserlo costantemente e dettagliatamente assieme agli altri membri del CESIS; b) detti Presidenti non informarono a loro volta il CESIS, che, per l'art. 3 della legge n. 801/1977, aveva gli

specifici compiti indicati sub 3); c) il Segretario Generale, nominato dal Presidente del Consiglio, non era un funzionario estraneo al CESIS, quasi che fosse un inaffidabile intruso, ma faceva parte integrante e funzionale di esso; d) l'art. 9 della citata legge prescrive inequivocabilmente che il SISMI ed il SISDE devono informare il Presidente del Consiglio "tramite" il CESIS, e non il contrario, cioè che dovessero informare il CESIS tramite il Presidente del Consiglio, donde la pretestuosità della motivazione addotta, contrastante con la semplice lettura della norma; e) proprio in attuazione di tale norma, espressamente citata, nell'appunto del 15.10.1996 per il Direttore del Servizio il col. Masina aveva chiesto di riferire "al Ministro della Difesa ed al Segretario Generale del CESIS, quest'ultimo per l'ulteriore seguito nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri", predisponendo le lettere in tal senso: ma che non furono poi inviate.

8. In relazione a ciò, appare di tutta evidenza e non può dar luogo ad equivoci di sorta la posizione delle personalità di cui sopra, che, ove informate, quali responsabili della sicurezza dello Stato, avrebbero dovuto impartire le direttive per l'organizzazione dei Servizi, presiedere il CESIS, coordinare il SISMI, il SISDE, e coordinare i rapporti con i servizi esteri d'informazione, ecc., atteso che, come devesi ripetere, il SISMI non è un organo autonomo, ma dipende dal Ministro per la Difesa, che a sua volta è subordinato al Presidente del Consiglio.

9. Quanto all'accantonamento del SISDE sotto il profilo che non sarebbe stato competente per il controspionaggio, oltre che perché così "voluto" dai Servizi britannici, in realtà non si vede in che cosa dovrebbe consistere l'attività di detto SISDE, quasi che dovesse solamente prendere atto delle notizie avute; ma il controspionaggio altro non è che lo spionaggio volto a verificare, contrastare e neutralizzare quello altrui: ma sempre di spionaggio trattasi.

Per il vero, la legge n. 801\1977 stabilisce che, ai fini dei compiti informativi e di sicurezza sul piano militare dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione, il SISMI "svolge anche attività di controspionaggio", mentre il SISDE assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. In tal caso, ove la non menzione per il SISDE del controspionaggio sia indicativa dell'esclusione per esso di tale attività, quella di tale Servizio dovrebbe limitarsi allo spionaggio, e non all'altra nella specie più adeguata e conseguente allo spunto investigativo costituito dalla notizia dell'altrui spionaggio: e dovrebbe devolvere tutto al SISMI. Ma, in tal caso, essendo la quasi totalità del materiale in esame di specifica competenza del SISDE, questo avrebbe dovuto -ove informato- devolvere al SISMI il controspionaggio collaborando con esso, essendo la reciproca assistenza prevista dalla l. 801\1977; ed a parte che il SISDE poteva trarre dai propri archivi notizie sui nominativi sconosciuti o conosciuti genericamente, o addirittura già schedati, e che non fu neanche richiesto al riguardo. L'amm. Battelli asserì che per interessare il SISDE sarebbe occorsa "l'autorizzazione" del Servizio britannico (sic), laddove: a) tale Servizio non poteva interferire con la normativa italiana, né poteva "modificarla"; b) ammesso che così non fosse, l'autorizzazione doveva essere richiesta, e non lo fu; c) in ogni caso, si potevano richiedere riscontri senza citare la fonte; d) contraddittoriamente, il SISDE fu informato delle ricetrasmittenti protette da congegni autodistruggenti, materia di competenza proprio del SISMI; e) la reciproca assistenza era, come già prospettato, prevista dalla l. 801\1977.

Né ha alcun valore la dicitura apposta dai Servizi britannici su ciascun rapporto secondo cui non dovevano essere intraprese azioni sulla base di esso, o discussioni o informazioni al di fuori del Servizio ("fuori del vostro Servizio") senza previo

consenso dell'interessato. Ciò perché: a) non appare chiaro perché i Servizi britannici abbiano "prescelto" il SISMI e se col termine "vostro Servizio" avessero fatto consapevole riferimento esclusivo al SISMI, ovvero ai Servizi di informazione e sicurezza in generale; b) ove l'avessero prescelto perché competente per il controspionaggio, non vi vede perché l'avrebbero contraddittoriamente "vietato"; c) il SISMI poteva ben rendere edotti i Servizi britannici che la quasi totalità delle informazioni era di competenza del SISDE, e che questo era l'organo parallelo di esso SISMI, e non lo fece; d) rimane assolutamente incognita la ragione di tale riservatezza, se il materiale era destinato alla pubblicazione; e) il SISMI poteva ben chiedere l' "autorizzazione", ed addirittura non ai Servizi britannici ma alla fonte (come "prescritto"), ammesso e non concesso che questa fosse legittimata a "concederla": e non lo fece; f) in ogni caso, come già rilevato, i Servizi britannici non erano un organo sovraordinato allo Stato italiano, per cui non potevano imporre al SISMI comportamenti in violazione delle leggi del nostro Paese.

Ed, a proposito della segretezza imposta (o raccomandata ?) dai Servizi britannici, si sarebbero dovute applicare le norme sul segreto di Stato di cui agli art. 12, 16, 17, 18 l. 801\1977: e, comunque, non poteva essere opposta al Presidente del Consiglio, al CESIS ed al Ministro per la Difesa, quasi che fossero organi estranei al SISMI, o ad esso subordinati.

10. Donde, altri reati continuati di abuso d'ufficio, ove non assorbiti dal permanente rifiuto (implicito) di atti d'ufficio o da quelli di favoreggiamento personale e di interruzione di un pubblico ufficio o servizio, finalizzati a "gestire" autonomamente la vicenda nel modo sopra illustrato *al verosimile scopo di non compromettere determinati personaggi, potendo essere questa l'unica ipotesi logica per spiegare tale linea di condotta.*

11. Quanto ai personaggi politici, come risulta dalla nota del Direttore della I Divisione sull'incontro avvenuto il 12.1.1996 col rappresentante britannico, a questo era stato precisato che su quelli menzionati nei rapporti *non si sarebbe sviluppata alcuna attività da parte del SISMI* in quanto non si era certi che quanto ad essi attribuito non potesse essere frutto di attività disinformative, anche perché *Impedian* non sarebbe stato disponibile per eventuali *testimonianze* in Italia: ed, in effetti, le diverse schede riguardanti tali personaggi furono trattenute dai Direttori del SISMI, e su di esse nessuna concreta attività venne svolta.

Nella memoria predisposta dall'amm. Battelli per l'audizione del 5.11.2003 leggesi fra l'altro che, quanto ai parlamentari, mancava *un preciso riferimento giuridico* che indicasse che cosa concretamente un Servizio dovesse, ma soprattutto potesse fare, per cui riteneva indispensabile sollecitare un' *autorizzazione* del Parlamento a svolgere attività di *intelligence* a carattere operativo: ma che, nella specie, vi era chi veniva genericamente indicato come aver svolto attività mirata ad influenzare l'opinione pubblica, chi veniva accusato di aver ricevuto finanziamento dal PCUS (dove un procedimento penale definito), chi veniva indicato come coltivato dal KGB, donde il convincimento che non sussistevano neppure i presupposti per chiedere detta autorizzazione, anche per l'indisponibilità della fonte.

A parte la fondatezza di tali ipotesi, e premesso che i politici non devono necessariamente identificarsi con i parlamentari, va al riguardo rilevato che: a) la legge istitutiva dei Servizi non pone limitazioni del genere di quelle addotte dall'amm. Battelli; b) i politici non sono coperti da immunità, tranne i parlamentari per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, e salva l'autorizzazione parlamentare di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 16.1.1989 per il Presidente del Consiglio ed i Ministri: autorizzazione; c) l'amm. Battelli ha esteso ai parlamentari non

solo l'immunità non solo per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche per qualsiasi altra loro condotta; d) ha ad essi esteso anche i privilegi del Presidenti del Consiglio e dei Ministri; e) ha esteso tali immunità e privilegi anche ai politici non rivestenti la qualifica di parlamentari; f) bastava il sospetto di attività spionistica per attivare il controspionaggio (e venne dimenticato, nell'elencazione esemplificativa di cui sopra, che l'on. Cossutta era indicato come contatto confidenziale del KGB); g) anche nell'ipotesi di disinformazioni sarebbe stato utile chiarire i fatti a tutela degli interessati; h) Mitrokhin non era disponibile a testimoniare dinanzi all'Autorità giudiziaria, ma lo era a fornire informazioni ai Servizi; i) l'art. 68 della Costituzione prescrive solo l'autorizzazione della Camera di appartenenza per le perquisizioni, gli arresti o le limitazioni della libertà personale, le intercettazioni, i sequestri di corrispondenza, salve le eccezioni da tale norma previste; l) tali attività non rientravano nei compiti del SISMI; m) l'innovativa ideazione dell'amm. Battelli di chiedere al Parlamento l'autorizzazione al SISMI perché potesse procedere nell'attività di intelligence è quindi fuori di qualsiasi disposizione normativa; n) ammesso per mera ipotesi che egli non avesse ritenuto di attivare il SISMI, a maggior ragione avrebbe dovuto trasmettere gli atti agli organi competenti; o) con la sua condotta si è sostituito all'Autorità giudiziaria.

Donde, altre ipotesi di reato di sottrazione di atti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 255 C.p.) e di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 C.p.) o interruzione di un pubblico servizio (art. 340 C.p.), omissione di rapporto (art. 361 C.P.) ove non assorbito dal primo o da quello di favoreggiamento personale (art. 379 C.p.), che a loro volta assorbirebbero quello di abuso d'ufficio (art. 323 C.p.).

12. I politici variamente indicati nelle schede, secondo i nomi così come trascritti, erano: Lelio Basso, Kanio, Alfredo Casilio, Franco Galluppi, Giuseppe Amedei, Giuseppe Avolio, Mark, Nemets, Adriat, Cona, Michael Achillis, Gawronski, Evclid o Euclid, Lubrano, Rokko, Anelito Barontini, Luigi Longo, Guido Cappelloni, Francesco De Martino, Pietro Secchia, Anselmo Gutie, Maria Brandi, Giovanni Cervetti, Enrico Berlinguer, Giancarlo Pajetta, Sergio Segre, Giorgio Napolitano, Tullio Vecchietti, Armando Cossutta, Emannuele Macaluso, Cecchini, Amendola, Ingrao, M. Garlato, ecc.: a parte altri nomi di riferimento.

13. Premesso tutto quanto sopra, spetta alla Commissione, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, valutare, come è avvenuto, la condotta di ciascuno dei personaggi cui la legge attribuiva competenza sulle notizie ricevute con la trasmissione da parte dei Servizi britannici del *dossier* Mitrokhin; ma, quanto ai fatti che potrebbero rivestire anche aspetti di natura penale, spetta ovviamente all'Autorità giudiziaria la relativa valutazione. E, come illustrato sub 2), la Commissione non può valutarli sotto il profilo della sussistenza di reati, ma solo sotto quello dell'esistenza del *f u m u s* di essi, *incombendo anche sulla medesima Commissione l'obbligo di riferire in tal caso agli organi giudiziari, ex art. 361 C.p.*, né avendo rilevanza a tal fine, contrariamente a quanto avvenuto nella vicenda in esame da parte di chi vi era tenuto, la prescrizione o la morte dei soggetti potenzialmente incriminabili.

Tanto più che, nella relazione da essa approvata il 15.12.2004, essa si è già espressa nel senso di una *“precisa e determinata (nella teleologia) volontà dei Presidenti del Consiglio pro tempore Dini, Prodi e D'Alema e del vice presidente del Consiglio Mattarella, di accreditare davanti a questa Commissione la tesi di una validità formale e sostanziale dell'operazione Impedian così come gestita dai direttori Siracusa e Battelli”*.

14. Va premesso altresì che, nel periodo interessato, alla Presidenza del Consiglio si succedettero l'on. Dini dal 17.1.1995 al 17.5.1996, l'on. Prodi dal

17.5.1996 al 21.10.1998, l'on. D'Alema dal 21.10.198 al 22.12.1999, e, rispettivamente, i Ministri della Difesa gen. Corcione, on. Andreatta, on. Scognamiglio; ed, alla Direzione del SISMI, il gen. Siracusa dal 18.7.1994 al 4.11.1996, e l'amm. Battelli dal 4.11.96 al 17.9.2001.

VIII IL GEN. SIRACUSA (1)

1. Orbene, esaminando le condotte dei vari soggetti interessati, anche alla luce delle conclusioni assunte dalla Commissione nell'anzidetta relazione approvata il 15.12.2004, il 7.11.1995, *dopo ben sette mesi da quando (3.4.1995) erano pervenuti almeno i primi 132 rapporti, il gen. dei C.C. Sergio Siracusa, Direttore del SISMI dal 18.7.1994 al 4.11.1996 (egli, Ispettore dell'Aviazione, era subentrato al gen. Cesare Pucci, nominato nel 1992 e destinato nel 1994 dall'allora Ministro Previti al comando del III Corpo d'Armata, sostituendolo col predetto gen. Siracusa), ritenne di informare il Presidente del Consiglio, on. L. Dini, esprimendo il parere che nella documentazione esaminata non ravvisavano elementi di alcun reato, e che, invece, determinate attività potevano "artatamente" essere state attribuite a personaggi ed a partiti politici al solo scopo di "strumentalizzazioni postume", tanto più che la fonte non sarebbe stata disponibile per eventuali conferme e/o precisazione, come comunicato dai Servizi britannici.*

Si è già detto sub I, II, III, IV, V, VI quanto alla pretesa insussistenza di reati. Quanto all'asserzione circa le pretese strumentalizzazioni, appare evidente l'inconsistenza di tale apodittica ipotesi, atteso che trattavasi di informazioni fornite ai Servizi sovietici da appartenenti agli stessi e per le finalità proprie di detti Servizi, per cui non avrebbe alcun fondamento l'astratta ed aprioristica idea delle strumentalizzazioni, e per di più postume, quasi che gli agenti de KGB le avessero operate addirittura in previsione della pubblicizzazione delle notizie.

E, come deve ribadirsi, la testimonianza di Mitrokhin poteva essere necessaria od utile in un procedimento penale (e se egli non era disponibile a rendere testimonianza in Italia, non era possibile interrogarlo in Inghilterra tramite rogatoria, come poi, sia pure inutilmente, fu richiesto dalla Procura di Roma?), ma non certo ai fini dell'attività dei Servizi, che per le situazioni aventi una certa attualità ben potevano e dovevano svolgere i loro compiti sulla base delle notizie così come ricevute al fine di individuare i soggetti con nome di copertura, controllare le condotte di essi e di quelli già identificati, verificare quanto loro attribuito, e soprattutto, per quelli ancora in servizio, accertare l'eventuale continuazione nella collaborazione; nonché verificare se, con i sistemi già illustrati nel rapporto n. 152 e con quelli attuati come dagli altri rapporti, analoga attività di spionaggio fosse in corso non nuovi funzionari infedeli.

2. Il gen. Siracusa, interrogato l'8.10.1999 dalla Procura di Roma, dichiarò di avere informato oralmente il Presidente del Consiglio Dini il 7.11.1995, delineando il quadro complessivo della vicenda "senza particolari approfondimenti sul tema dello spionaggio", ma richiamando la sua attenzione sull'esistenza di sette schede riguardanti il finanziamento del P.C.I. da parte dell'URSS.

Ciò risulterebbe da un suo appunto in data 7.11.1995: "Gli allegati rapporti (n. 119, 122, 125, 126, 130, 131 e 132) inviati dal Servizio Collegato BRE (con lettera n. BRE\0113\04 del 30.10.1995, classificata UK TOP SECRET, nel contesto dell'operazione *Impedian*), sono stati portati a conoscenza del Signor Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 Novembre 1995".

Ignorasi perché avrebbe parlato solo di quei 7 rapporti su 132 fino allora pervenuti.

Eppure, come comunicato il 29.7.1995 dal SISMI all'MI6, a quella data 11 personaggi indicati da Impedian erano già noti per precedenti operazioni o perché sospettati di collaborazione con i Servizi sovietici, così come gli ufficiali sovietici citati dalla fonte come reclutatori e/o manipolatori.

Appare poi contraddittoria l'asserzione di aver delineato il quadro complessivo della vicenda senza particolari approfondimenti sul tema dello spionaggio, atteso che tutto verteva clamorosamente sullo spionaggio: a parte che, stando alle sue stesse dichiarazioni, comunque ne avrebbe sia pure genericamente e non approfonditamente, ma complessivamente parlato.

Non solo, ma, quanto all'asserzione di aver richiamato l'attenzione del Presidente Dini sui 7 rapporti riguardanti finanziamenti sovietici al P.C.I. ed al P.S.U.P., ed altro, detti rapporti, pur recando la data del 6.10.1995, risultano pervenuti l'8.11.1995, come risulta sia dal timbro di protocollo della segreteria, sia dall'elenco allegato alla nota inviata dall'on. Mattarella al COPASIS il 19.10.1999: quindi, contrariamente a quanto dichiarato, pervennero successivamente all'incontro, avvenuto il 7.11.1995, donde la non rispondenza alla realtà di tale versione: a meno che non ne avesse cognizione prima della formale ricezione di essi (v. documento 5 nell'appunto per il COPASIS).

Nella documentazione di cui sopra si dava atto che anche secondo il Presidente Dini non erano ravvisabili estremi di reato; erano indicate attività che potevano essere state attribuite "artatamente" a personaggi ed a Partiti politici al solo scopo di "strumentalizzazioni postume", considerando anche la circostanza che la fonte, estremamente sensibile, non sarebbe stata disponibile ad eventuali conferme e/o precisazioni come rappresentato dal Servizio Collegato.

Confermò nelle sue dichiarazioni alla Procura che non emergevano elementi di reato, e che il Presidente Dini ne avrebbe convenuto, e riferì che erano in corso verifiche interne sui nominativi non sotto copertura; e che i Servizi britannici ritenevano attendibile la fonte. Aveva informato il 2.10.1996 (data controversa, come appresso si rileverà, e comunque, addirittura un anno e mezzo dopo la ricezione dei primi rapporti) personalmente il Ministro della Difesa Andreatta sulla "presunta attività spionistica", "recando una [sua] lettera riepilogativa della vicenda accompagnata dal carteggio consistente in circa 160\180 schede fino a quel momento pervenute", lettera in cui era espresso il parere di non informare la Polizia giudiziaria perché le informazioni erano generiche se non scarse, le verifiche ed i riscontri [da intendersi quelli statici d'archivio] non avevano portato alcun esito e, quindi, non si potevano considerare come notizie di reato informazioni del tutto sfornite di elementi di prova. Manifestò anche dubbi sull'attendibilità della fonte. Il Ministro condivise e sottoscrisse l'originale della lettera, che non fu a lui lasciata, ma riportata negli uffici del SISMI "per evidenti ragioni di cautela e di riservatezza".

La sua opinione sull'inattendibilità della fonte contrasta con quella dei Servizi britannici, che direttamente l'avevano trattata, né si comprende donde abbia desunto tale convincimento se nessuna verifica esterna era stata fatta. E, quanto alla "presunta" attività spionistica, ferma restando la necessità di verifica sul contenuto delle informazioni, essa non era "presunta", ma risultava da dati concreti, costituiti dal riferimento a personaggi e ad attività da essi svolta di cui solo mediante lo spionaggio potevasi avere cognizione. È poi singolare che non abbia consegnato la nota informativa né al sen. Dini né al Ministro Andreatta per "motivi di riservatezza e di cautela", quasi che fossero soggetti inaffidabili, che fossero estranei ai Servizi, e che questi non dipendessero proprio dal Ministro per la Difesa, che doveva agire in base alle direttive e le disposizioni proprio del Presidente del Consiglio (art. 4 della l. n. 801\1997). E comunque il Ministro Andreatta sarebbe stato informato della presunta attività spionistica.

3. Interrogato il 2.12.1999 dal COPASIS, dichiarava fra l'altro quanto segue:

a) confermava di aver informato sulle 7 schede il Presidente Dini il 7.11.1995, e che aveva sottoposto all'attenzione del Ministro Andreatta il 2.10.1996 *“tutto il blocco delle schede”* fino allora pervenute, che aveva portato in una borsa:

b) aveva poi il 30.10.1996 informato il Presidente Prodi, e nella sostanza l'informazione era stata la stessa, senza però esibire alcun documento;

c) per motivi di riservatezza non aveva inviato né lasciato ad Andreatta ed a Prodi la lettera già predisposta; e per gli identici motivi non era stato informato il CESIS ma, *come altre volte era avvenuto* (ma in quali casi ?) quando non vi erano motivi di coordinamento tra SISMI e SISDE od argomenti di interesse di quella *“assemblea”*, il Presidente del Consiglio che ne era a capo (*ma in ciò fu smentito dal gen. Lombardo sub XXV, che negò prassi del genere*);

d) ribadiva che non erano stati informati gli organi giudiziari per mancanza di elementi di prova, per cui, come proposto al Ministro Andreatta ed al Presidente Prodi (*dopo un anno e mezzo?*) aveva continuato *“nell'attività di ricerca per arrivare eventualmente a reperire elementi di prova senza informare la polizia giudiziaria”* (*quindi, aveva, contrariamente alla legge, trasformato il SISMI in organo di polizia giudiziaria*);

e) su domanda di un membro della Commissione se era stato chiesto al SISDE se appartenesse a tale Servizio un certo Vigliano, come indicato da *Impedian*, rispondeva che detto Vigliano era inesattamente indicato come appartenente al SIOS Marina, per cui probabilmente si era ritenuto che non fosse la persona appartenente al SISDE, *organo che non era stato interpellato*, che non gli risultava che un Vigliano era stato al SISDE (ma dovrebbe intendersi il contrario dalle sue risposte: *“Mi dissero subito che difficilmente era lui perché non era mai stato al SIOS,..”* ecc.; *“vista la non corrispondenza”*..);

f) non gli era mai stata rappresentata la questione Conforto;

g) al Presidente Prodi, sia pure in breve tempo, raccontò *“i fatti, la situazione ed il [proprio] punto di vista”*;

h) era stato lui a chiedere al Ministro Andreatta di non lasciare la lettera (*“Signor Ministro, questa è la lettera, faccia conto che gliel'ho mandata, sappia che la conservo io”*): dichiarazione innovativa rispetto alle altre al riguardo.

4. *Infine, su tutto quanto sopra riportato si è già detto sub I-VI) circa la sussistenza degli elementi di reato e l'obbligo di comunicarli agli organi giudiziari: essendo pervenuti i primi rapporti nell'Aprile 1995, il gen. Siracusa per tutta la durata del proprio incarico non ottemperò a tale obbligo, donde l'ipotesi dell'omessa denuncia di reato (art. 361 C.p.), e/o dell'abuso d'ufficio (art. 323 C.p.) o del rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 C.p.), reati configurabili in concorso anche per l'omessa informazione al CESIS e quella tardiva al Ministro Andreatta; nonché quello di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 C.p.) ove, contrariamente alla realtà, abbia dato atto di aver parlato dei 7 rapporti riguardanti i politici, che sarebbero pervenuti al SISMI il giorno successivo all'incontro, a meno che, come già detto, non ne fosse prima venuto a conoscenza per altra via; e quello di favoreggiamento personale (art. 378 C.p.) ove tutto ciò sia avvenuto per coprire determinati personaggi e per evitare lo scandalo dello spionaggio sovietico e della compromissione di un gran numero di soggetti italiani: reato che assorbirebbe quello di abuso d'ufficio.*

Andrebbe anche considerata l'ipotesi prevista dall'art. 40 C.p. secondo cui il non aver impedito un evento che si abbia l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo, ove non sussista il diretto concorso negli eventuali reati conseguenti alle sue omissioni.

5. *Ma quel che merita maggiore attenzione è identificare il movente che avrebbe spinto il gen. Siracusa (e poi il suo successore amm. Battelli) a comportarsi in siffatta guisa per “tutelare” interessi evidentemente politici, essendo poco verosimile che si sia trattato di interessi propri e diretti, ed essendo invece anche ipotizzabile che tutto ciò sia conseguente ad una decisione concordata, pianificata ed attuata dall’arrivo dei primi rapporti fino alla pubblicazione del libro e dopo tale pubblicazione: pianificazione di cui egli (e poi l’amm. Battelli) sarebbe stato elemento esecutivo essenziale: e tutto ciò nella disinformazione e nel disinteresse formali dei Presidenti del Consiglio pro tempore e dell’unico Ministro per Difesa adito.*

Ed, al riguardo, un importantissimo spunto investigativo dovrebbe essere costituito dalla relazione del Parlamento britannico (dichiarazioni del Ministro per gli Interni Straw in data 13.9.1999, allegate a tale relazione), secondo cui “il materiale fornito da Mitrokhin è stato attentamente valutato dalle agenzie britanniche e da quelle alleate sin dal 1992. Ciò ha inevitabilmente richiesto un lungo periodo di tempo”: se l’Italia è stata considerata dai britannici un “Paese alleato”, si porrebbe il non irrealistico quesito se il SISMI fosse quindi a conoscenza sin dal 1992 dell’esistenza del dossier, la qual cosa ben spiegherebbe tutti i comportamenti dei (“prescelti”) Direttori dei Servizi, dei Presidenti del Consiglio, del Ministro Andreatta e degli altri che hanno seguito la linea riportata nella presente relazione.

Non solo, ma nei tre anni intercorsi dal 1992 al 30 Marzo 1995 l’MI6 avrà pur effettuato verifiche sul contenuto di detti rapporti (le “attente valutazioni”), anche per le parti relative ai Paesi alleati: le avrebbe svolte “accantonando” solo l’Italia? Ed, in tal caso, perché e come ?

IX

IL PRESIDENTE DINI

1. Interrogato dalla Procura di Roma il 22.10.1999, il Presidente Dini pur non mettendo in dubbio le parole del gen. Siracusa quanto all’incontro con lui avuto, dichiarò di non averne memoria alcuna: escluse però categoricamente che si fosse parlato di spionaggio e del flusso informativo dei Servizi britannici, e che gli fossero stati mostrati documenti o schede, e ciò in contrasto sia con quanto dichiarato dal gen. Siracusa a detta Procura, secondo cui gli aveva delineato il quadro complessivo della vicenda, sia pure “senza particolari approfondimenti sul tema dello spionaggio”, sia con le dichiarazioni dell’on. Mattarella, secondo cui il 7.11.1995 il sen. Dini era stato portato a conoscenza, su 80 rapporti fino allora pervenuti del contenuto di 7 che riguardavano aspetti politici; sia, ancora, con le dichiarazioni del gen. Siracusa alla Commissione, secondo cui aveva informato il Presidente Dini in termini generali sulle schede relative allo spionaggio, agganciamenti, reclutamento di fonti, di informazioni, e sulla necessità di riscontri e sull’assenza di prove, soffermandosi sulle sette schede concernenti il finanziamento dei partiti: quindi, se si soffermò su tali aspetti, necessariamente rese anche edotto il suo interlocutore della consistenza della clamorosa vicenda, tanto più che in termini generali aveva parlato dello spionaggio e delle relative modalità. Ma, contraddittoriamente con l’assenza di ricordi sull’avvenuto incontro, il presidente Dini ammise che gli era stato detto del finanziamento del P.C.I. da parte del P.C.U.S. (il cui procedimento penale era stato archiviato).

Aggiunse che, dopo la pubblicazione del dossier, quale Ministro per gli Esteri dispose un’indagine amministrativa sul personale del Ministero per gli Esteri menzionato in detto dossier: ma non spiegò perché lo fece solo allora.

Come già riportato, tutto ciò contrasta col fatto che i 7 rapporti sopra indicati, pur recando la data del 6.10.1995 risultano pervenuti l'8.11.1995: quindi successivamente all'incontro, avvenuto il 7.11.1995, come risulta dal prospetto inviato l'11.10.1999 dall'on. D'Alema alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, donde l'ipotesi della non veridicità di tale versione.

Inoltre, l'asserita assenza di memoria pone in questione la singolare prassi (ove anche prima esistesse) di riferire a voce su fatti di così enorme importanza: laddove, prescindendo dalla memoria degli interlocutori, è fuori della realtà che qualsiasi rapporto istituzionale, specie tra organi diversi e su argomenti del genere, non avvenisse esclusivamente e rigorosamente per iscritto, e ciò, anzitutto, per inderogabili esigenze formali; poi perché restasse agli atti il contenuto delle informazioni; e poi, ancora, per evitare reali o addotte perdite di memoria. E tale osservazione vale anche per tutti gli altri casi di mancata o incerta memoria di cui è costellata l'intera inchiesta.

2. Con altra vistosa contraddizione, interrogato il 28.5.2003 ed il 3.6.2003 dalla Commissione, il sen. Dini ricordò di essere stato informato nel Novembre 1995 dal gen. Siracusa che stavano pervenendo dai Servizi britannici informazioni sul finanziamento del P.C.I. da parte del P.C.U.S. Fu anche reso edotto che l'on. Cossuta era indicato come contatto confidenziale del KGB a Roma: quindi, secondo la fonte, che trattavasi di spionaggio. Chiese al gen. Siracusa di effettuare immediatamente le verifiche necessarie, potendosi ravvisare invenzioni o strumentalizzazioni, e di essere aggiornato sugli sviluppi, ma successivamente non ricevette alcuna notizia (né la chiese). Durante il colloquio, le informazioni furono esclusivamente orali, ed egli non firmò o siglò alcunché: il gen. Siracusa aveva davanti a sé delle carte, ma neanche successivamente gli inviò documenti (ma il gen. Siracusa aveva dichiarato al COPASIS di aver esibito le 7 schede al Presidente Prodi): "Mi riferisco alle schede, che gli ho portato e gli ho fatto vedere, riguardanti l'attività del KGB nei confronti del partito comunista italiano" (audizione del 2.12.1000). Escluse che gli fosse stato fatto il nome del sottosegretario Silvestri come probabile soggetto indicato sotto copertura, sebbene la relativa scheda fosse già pervenuta al SISMI: altrimenti, sarebbe "saltato dalla sedia". Immaginava che il gen. Siracusa non avesse fornito molti detteggi per prudenza, occorrendo prima fare le verifiche (ma, prudenzialmente, anche in tale ipotesi, nelle more non dovevano prendersi le opportune precauzioni, a parte che il Direttore del SISMI era tenuto a riferire la situazione così come conosciuta?). Sempre secondo l'on. Dini, il SISMI, nella sua indipendenza (sic), era tenuto a riferire solo quello che riteneva necessario per prudenza e riservatezza: ignorasi donde -e proprio nella sua qualità- abbia tratto tale discrezionalità, in palese contrasto con il citato art 4 della l. n. 801\1977 secondo cui il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la Difesa ed al CESIS (che deve informare il Presidente del Consiglio) non solo tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, ma anche le analisi, le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

3. Ammise poi che, assunta la carica di Ministro per gli Esteri dopo quella di Presidente del Consiglio, era venuto a conoscenza tramite la stampa dell'agente diplomatico Cortese, facente parte dello staff del Presidente della Repubblica Scalfaro (ed il cui nome il SISMI aveva espunto dall'elenco Mitrokhin), ma asserì che non era proprio compito effettuare indagini per verificare eventuali implicazioni (ma, nella sua qualità di pubblico ufficiale, e di così alto livello, era proprio tenuto a denunciare il fatto, ed anche il comportamento del gen. Siracusa che aveva omesso di farlo, donde l'ipotesi del duplice reato di cui all'art. 361 C.p., di quelli di cui agli art. 328 e 379 C.p., che assorbirebbero quello di cui all'art. 323 C.p.).

Non fu in grado di spiegare come mai poi Cortese fosse stato promosso ambasciatore, mentre Pasquinelli, iscritto nell'anzidetta lista, era stato bloccato per

l'incarico di capo delegazione. Inoltre, ove gli fosse stato fatto il nome di Jas Gawronski, portavoce di Berlusconi nel 1994, avrebbe ritenuto altamente improbabile che fosse un informatore dei sovietici (*in base a quali elementi ?*). Quanto ai diplomatici indicati dalla fonte, di cui alcuni deceduti ed altri ancora in servizio, non emerse nulla che dovesse essere portato a conoscenza ai fini sanzionatori, altrimenti l'avrebbe ricordato (*ma dal solo elenco di cui sub 4*) risultavano almeno 6 diplomatici ed almeno 9 dipendenti del Ministero per gli Esteri "reclutati" dal KGB.

4. *Quanto al particolare che il giorno successivo all'incontro del 7.11.1995 figurano pervenute altre cinquanta schede, in realtà giunte il 30.10.1995 come attestato dal Direttore della Sezione, escluse altri incontri ribadendo (contrariamente alle disposizioni normative già citate) che i Servizi godevano "di grande libertà e discrezionalità" nello svolgimento delle loro funzioni.*

5. Non aveva ricordo che, il giorno dopo un incontro col Ministro per gli Esteri sovietici Ivanov avvenuto subito prima che questi si incontrasse col Presidente D'Alema, detto Ivanov in una conferenza stampa del giorno successivo (25.10.1999) avesse espresso dubbi sulla veridicità del *dossier*, affermando che anche esso sen. Dini aveva manifestato il giudizio che dietro tutta la vicenda ci sarebbe qualcuno che agiva per interessi personali. Escluse che si fosse affrontato tale argomento. *Comunque, nel dossier non vi era alcuna notizia che poteva suscitare preoccupazione. Ammise poi di aver fatto nell'autunno del 1999 una dichiarazione, riportata dall'ANSA del 13.10.1999, sull'assenza di riscontri circa il contenuto delle schede, ammissione subito dopo formulata dubitativamente sulla base del "non ricordo". Alla lettura della nota ANSA, secondo cui il Presidente Dini non riteneva sussistessero i presupposti per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta per mancanza di riscontri obiettivi, asserì di aver fatto una dichiarazione "politica".*

6. Precisò che, durante il suo mandato di Presidente e poi di Ministro per gli Esteri, non partecipò alle sei riunioni del CESIS tenutesi in quell'arco di tempo, e di non sapere se vi avesse partecipato il proprio sottosegretario Cardia. Escluse di aver parlato della vicenda col Ministro della Difesa, gen. Corcione: ma, non avendolo fatto il gen. Siracusa, neanche egli provvedette ad informarlo, né a disporre che lo facesse detto Siracusa.

7. Smentì il gen. Siracusa sia quanto all'essere stato edotto dell'indisponibilità della fonte, asserendo che non se ne era parlato, sia quanto all'aver condiviso che non era il caso di informare gli organi giudiziari, atteso che si era discusso solo dei finanziamenti al P.C.I., fatto già oggetto di indagini da parte dei magistrati milanesi, che non avevano ravvisato reati (e, per mera ed astratta ipotesi, se nel *dossier* vi fossero elementi per riaprire le indagini?): alla contestazione di uno dei membri della Commissione che anche la magistratura romana se ne era occupata, chiedendo poi l'archiviazione, ma per l'impossibilità allo stato di acquisire elementi di prova, rettificava la precedente asserzione asserendo che il gen. Siracusa aveva fatto riferimento alla magistratura, e non a quella milanese. Nessuna scheda gli era stata mostrata. *Non ricordava che il suo capo di Gabinetto, Vattani, gli avesse riferito di essere stato informato dal SISMI che Pasquinelli, Squadrilli, Travaglino e Ventura erano stati indicati come informatori dei Servizi dell'Est europeo.*

8. *Il 22.10.1999, consegnò alla Procura di Roma copia di atti relativi ad un'inchiesta da lui aperta quale Ministro per gli Esteri dopo la pubblicazione del materiale Impedian, e cioè dopo oltre tre anni da quando aveva definito ininfluenti le informazioni nel 1995 quale Presidente del Consiglio.*

9. *Durante il Governo Dini pervennero 152 rapporti.*

10. Vista la contraddizione tra la versione del gen. Siracusa e quella del Presidente Dini dovrebbe essere valutata nella sede competente quali delle due risponda alla realtà dei fatti.

Ove ciò valga per la seconda, il gen. Siracusa gli avrebbe taciuto la sostanza della clamorosa vicenda, che pur ammise di aver riferito, ma senza approfondimenti sullo spionaggio, donde le ipotesi di reato indicate sub VIII(3). Nel caso contrario, e fermo restando che apparirebbe incomprensibile che non abbia rivelato la fonte e che *non gli sia stato chiesto donde avesse appreso le notizie*, resterebbe il comportamento del Presidente Dini che, nella sua qualità di vertice del CESIS ed organo investito di impartire al Ministro per la Difesa le direttive e disposizioni per il funzionamento del SISMI, si sarebbe disinteressato della clamorosa vicenda e non avrebbe adottato le disposizioni necessarie, donde l'eventuale rilevanza penale sotto i profili già illustrati dell'omessa denuncia di reato (art. 361 C.p), dell'abuso d'ufficio (art. 323 C.p.) o del rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 C.p.), del favoreggiamento personale (art. 378 C.p.): a parte poi, come rilevato per il gen. Siracusa, l'ipotesi prevista dall'art. 40 C.p. secondo cui il non aver impedito un evento che si abbia l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo, ove non sussista il concorso negli eventuali reati conseguenti alle sue omissioni (v. Sent. n. 06839 della Cassaz. Sez. VI, Menditto, secondo cui il reato d'abuso d'ufficio mediante omissione "è ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi di fronte ad un soggetto sul quale gravi l'obbligo di impedire l'evento").

Ma è spiegabile il comportamento del gen. Siracusa, che si sarebbe comportato nel modo descritto dal Presidente Dini pur essendo consapevole delle responsabilità cui sarebbe andato incontro ove fosse emersa la realtà dei fatti, come poi avvenne ? Quale personale interesse avrebbe a ciò avuto ?

Saranno trattate a parte le dichiarazioni rese alla Procura di Roma.

X

IL GEN. SIRACUSA (2)

1. Dopo il Governo Dini, il gen. Siracusa aveva fornito il 30.10.1996 al Presidente del Consiglio on. Prodi, alla presenza del sottosegretario Micheli, informazioni identiche a quelle date al Presidente Dini, *con le quali anche Prodi avrebbe concordato*. Questi non firmò la nota informativa a lui indirizzata, che non gli venne lasciata, né lo fece Micheli, per cui egli annotò in calce di avere conferito. Escluse che vi fossero attività spionistiche in atto (*ma da dove l'aveva desunto, non essendo sufficiente la data dell'ultimo rapporto ?*). Aveva, all'atto del passaggio delle consegne, informato l'amm. Battelli della vicenda.

2. Come già riportato, *solo dopo un anno e mezzo dall'inizio del flusso dei rapporti Impedian* il gen. Siracusa informò il Ministero della Difesa, in persona dell'on. Andreatta, il quale *era il vertice del SISMI e cui, come deve ribadirsi, era tenuto a comunicare tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che era attinente alla sua attività. In tale circostanza avrebbe recato in visione i 175 rapporti fino allora pervenuti (come riuscì a leggerli in così breve tempo ?) ed annotò che il 2.10.1996 (su tale data si dirà appresso) aveva informato detto Ministro Andreatta, il quale aveva concordato nel non informare la polizia giudiziaria in quanto non vi erano sufficienti elementi di prova. Ma non aveva neppure informato il precedente Ministro della Difesa, gen. Corcione, donde altre ipotesi del reato di cui all'art. 328, o di quello di cui all'art. 323 C.p.*

3. Ascoltato nelle sedute del 23 e 24 Ottobre 2002, 5 Novembre 1992, 8, 9, 15, 16 Luglio 2003, 30 Settembre 2003, 14 e 22 Ottobre 2003 dalla Commissione Mitrokhin, egli confermò quanto in precedenza dichiarato, precisando che: a) nell'incontro col Presidente Prodi, non vi era stato il tempo o la necessità di visionare le schede che aveva recato con sé; b) non aveva informato il CESIS *“per particolari motivi ed esigenza di sicurezza e di riservatezza”*, secondo una prassi consolidata, ed anche perché il Presidente del Consiglio è anche presidente del predetto CESIS; c) quanto all'obbligo di informare gli organi giudiziari, che esisteva una *“sottile distinzione”* tra notizie di reato ed informazioni sformite di elementi di prova, solo nel quale ultimo caso sussisterebbe tale obbligo; d) era stato informato l'Ispettore generale del Ministero per gli Esteri circa i dipendenti di quell'amministrazione; e) non diede una spiegazione sul motivo per cui si recò dal nuovo Presidente, Prodi, solo il 30.10.1996 asserendo che lo aveva fatto dopo l'incontro con Andreatta avendolo con esso concordato, che l'incontro era avvenuto *“quando [l'on. Prodi] è stato in condizione di ricevermi”*; che questi si era detto d'accordo sulle sue proposte e che non aveva letto la nota predisposta; f) per correttezza non aveva chiesto all'on. Prodi di firmargli per ricevuta la lettera analoga a quella mostrata all'on. Andreatta; g) *gli inglesi avevano interrogato Mitrokhin*; h) quanto al SISMI, era stato chiesto di fare altrettanto, ma era stato risposto che non era possibile, che *“non ci è stato concesso, ed è comprensibile, in corso d'opera”*, né aveva memoria di incontri con gli inglesi (*ma costoro avevano dato la disponibilità ad incontrare la fonte a Luglio, Agosto e Settembre 1996*); i) era stata svolta attività di controspionaggio, *consistente nell'attività di ricerca [aggiungesi: interna]*; l) non aveva informato il SISDE, ma il Presidente del Consiglio, in base ai suoi poteri su detto organo, come concordato col Ministro Andreatta; m) *in vistoso contrasto con quanto affermato nelle audizioni antecedenti all'8.7.2003*, e come chiarito con una nota inviata l'11.2.2003 al Presidente della Commissione (dopo la pubblicizzazione di altrui dichiarazioni (tra cui quella del col. Faraone), modificò la propria versione, comunicando che l'11.6.1996 vi era stato un incontro a Roma (nella sede di Forte Braschi) tra lui ed il Direttore del Servizio britannico in presenza del col. Masina, e l'8-10.7.1996 altro incontro a Londra con detto Servizio da parte del col. Masina accompagnato da un funzionario della I Divisione, in cui l'MI6 aveva dato la disponibilità a contattare la fonte (*come risulta dall'appunto del col. Masina per il gen. Siracusa dell'8.8.1996: “richiedono di mandare qualcuno per parlare con Impedian (interesseremo il nostro Direttore)”*; *“BRE ha offerto spontaneamente la possibilità di realizzare un incontro tra funzionari del SISMI ed Impedian. Al riguardo è stata data risposta interlocutoria, dovendo riferire dell'offerta al sig. Direttore del SISMI”, modificando la prima risposta negativa* (come da esso gen. Siracusa attestato nell'appunto stilato dopo l'incontro col Presidente Dini): offerta da lui conosciuta il 9.8.1996; n) *aveva approvato tale offerta, che era stata confermata dal rappresentante britannico il 28.8.1996 ed il 6.9.1996*; o) aveva concordato con il col. Masina di attendere l'arrivo degli altri rapporti prima di sentire Mitrokhin; p) aveva *dimenticato* tali particolari ed aveva consultato la documentazione presso il SISMI (*ma come ne era legittimato, non facendo più parte di tale organismo ?*), e ciò non a seguito della smentita del col. Faraone, ma dopo averci ripensato; q) *aveva informato il Presidente Dini in termini generali sulle schede relative allo spionaggio, agganciamenti, reclutamento di fonti, di informazioni, e sulla necessità di riscontri e sull'assenza di prove, soffermandosi sulle sette schede concernenti il finanziamento dei partiti*; r) confermò di aver detto al Presidente Dini (e poi annotato) *che la fonte non era disponibile per eventuali conferme e/o precisazioni*, e non che non voleva venire a testimoniare in Italia; s) nessun Presidente del Consiglio, nessun Ministro gli aveva fatto pressioni di alcun

genere; t) per scarsa attendibilità della fonte doveva farsi riferimento non a Mitrokhin (fonte intermedia), ma a chi aveva fornito le notizie ai Servizi sovietici: giudizio poi *modificato* il 30.9.2003 nel senso che doveva porsi attenzione nell'attendibilità del predetto Mitrokhin in quanto, prescindendo dalla veridicità di quello che era scritto negli archivi, bisognava vedere *se egli avesse copiato tutto perfettamente*; per poi, nel successivo interrogatorio del 22.10.2003 *non escludere la sua inattendibilità personale*; u) la nota del 2.10.1996 era stata predisposta per il CESIS, e poi fu indirizzata *per ragioni di riservatezza* al solo Presidente Prodi, cui, più sinteticamente, aveva esposto quanto già riferito al Ministro Andreatta; v) la sostituzione del col. Lo Faso con il col. Masina fu dovuta *per rendere più efficiente il servizio*, vista l'esistenza di contrasti interni; z) *egli, quale Direttore del Servizio, non si occupava di attività di controspionaggio, né di attività operative, di cui, su numerose domande di uno dei membri della Commissione riguardanti specifici casi, dichiarava di non avere memoria*; aa) l'incontro con il Ministro Andreatta avvenne il 2.10.1996, come da annotazione del predetto Ministro controfirmata da esso gen. Siracusa, ma che non aveva un ricordo esatto del motivo per cui la lettera esibita a detto Ministro recava la data del 26.10.1996 e per cui l'appunto riepilogativo era stato redatto il 15.10.1996: confermava comunque che l'incontro *sarebbe avvenuto il 2 Ottobre*, aggiungendo che aveva siglato l'appunto il 25 Ottobre con la propria annotazione di aver informato il Ministro; ab) quanto al fatto che nell'appunto per lui predisposto dalla I Divisione vi erano i nomi di Armando Cossutta, Guido Cappelloni, ed altri citati nell'operazione RODO, particolare depennato nell'appunto che aveva recato con sé per la visita all'on. Andreatta e nella lettera esibita allo stesso, aveva comunque informato detto Ministro di quanto riguardava l'on. Cossutta, tant'è vero che ne aveva anche parlato col Presidente Dini; e l'informazione secondo cui l'on. Cossutta fosse *un contatto confidenziale del KGB* non era suffragata da elementi di prova, per cui non poteva essere portata a conoscenza degli organi di polizia giudiziaria; ac) non sapeva da chi era stata predisposta la lettera; ad) non riferì alla Procura di Roma, allorquando fu interrogato, dei casi Vasiliyev e Kimklin perché se ne occupava il controspionaggio e non ne aveva conoscenza; ad) che, ove avesse svolto attività esterna si sarebbe interrotto il flusso di informazioni britanniche; ae) sui 27 nominativi di funzionari del Ministero per gli Esteri, di cui 4 deceduti e 10 non identificabili, fu informato il Ministero per gli Esteri.

4. Successivamente, il gen. Siracusa, su richiesta del Presidente della Commissione, gli inviava una nota in data 2.2.2002, con cui comunicava che:

- quando fu ascoltato da detta Commissione aveva riferito quel che ricordava, non avendo consultato gli atti presso il SISMI, cosa che fece successivamente;
- confermava l'incontro dell'11.6.1996 presso la sede di Forte Braschi, presente il col. Masina, col Direttore dell'MI6;
- vi era stata una visita a Londra del col. Masina nei giorni 8-10.7.1996 presso l'MI6;
- l'MI6 aveva in tale occasione dato la disponibilità ad incontrare *Impedian*, modificando la precedente risposta negativa, come ebbe cognizione il 9.8.1996, approvando nella stessa data la proposta;
- la disponibilità dell'MI6 era stata confermata dal rappresentante di tale organo in occasione della consegna a Roma di successivi rapporti, il 28.8.1996 ed il 6.9.1996.

5. Sui punti da a) ad ae) rispettivamente indicati delle dichiarazioni di cui sub 3) occorre fare le seguenti considerazioni.

a). Secondo il gen. Siracusa, nell'incontro col Presidente Prodi, non vi sarebbe stato il tempo o la necessità di visionare le schede che aveva recato con sé: e non si vede perché il gen. Siracusa non gli abbia rappresentato la necessità di dedicargli un tempo maggiore data l'eccezionale rilevanza dell'argomento, magari in un incontro successivo.

q, r). Il Presidente Dini smentì che si fosse parlato di spionaggio, pur con le contraddizioni già rilevate sub VIII\2).

b, l, q). Il non aver informato il CESIS per asseriti "particolari motivi ed esigenza di sicurezza e di riservatezza" è una palese violazione di legge (art. 4 c. 4 della l. 24.10.1977 n. 801), come illustrato sub VII ed in altri punti, essendosi derogato a tale norma in ipotesi da essa non prevista, laddove è invece obbligatoriamente disposto, senza eccezioni, che il SISMI "è tenuto" a comunicargli tutte le informazioni ricevute, o comunque in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate, ecc., tanto più che, per l'art. 3 della legge n. 901\1977, il CESIS, era competente a curare il coordinamento dei rapporti con i Servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati: a meno che non si ritenesse il CESIS un organo estraneo ai Servizi, ovvero inaffidabile. Donde, la già prospettata ipotesi del reato di rifiuto di abuso d'ufficio, o di quella assorbente di rifiuto di atti d'ufficio, oltre il favoreggiamento personale.

Ove esistessero "prassi consolidate", cosa non verificata, anzi smentita dalle dichiarazioni del gen. Lombardo, esse sarebbero parimenti contrarie alla legge ed inspiegabilmente tollerate.

L'aver informato il Presidente del Consiglio, che è anche presidente del CESIS, non legittimava lo scavalco di tale organo: ed, ove sia stato informato, il Presidente del Consiglio era a sua volta tenuto a rilevare l'anomalia e provvedervi direttamente o invitare il gen. Siracusa ad adempiere (dove altra ipotesi del reato di cui all'art. 323 o 328 C.p., oltre il 378 C.p.), a parte che i due Presidenti avrebbero (altra anomalia "tollerata") ricevuto solo informazioni orali.

c). Quanto all'obbligo di informare gli organi giudiziari, si è già detto sub I-VI, avendo rilevanza l'acquisizione della notizia di reato, e non anche dei relativi elementi di prova, per cui l'asserita "sottile distinzione" tra notizie di reato ed informazioni sfornite di elementi di prova è priva di qualsiasi consistenza logico-interpretativa, come se le seconde non consistessero proprio nelle prime. Facendo un esempio astratto, se il SISMI avesse ricevuto la notizia, sfornita di elementi di prova, che dei Servizi stranieri stessero organizzando un attentato contro un'alta personalità, seguendo il principio del gen. Siracusa non dovevano essere informati gli organi giudiziari, consentendo così l'esecuzione dell'atto criminoso ove la notizia rispondeva al vero.

d-ae). E, quanto ai nominativi dei funzionari del Ministero per gli Esteri, di cui 4 deceduti e 10 non identificabili, perché fu informato l'Ispettorato Generale del Ministero per gli Esteri e non anche il CESIS, il Presidente del Consiglio e la Polizia giudiziaria? Contraddittoriamente, il gen. Siracusa disse (f. 46) che rimasero al loro posto perché altrimenti occorreva un provvedimento della magistratura: ma allora, ripetesi, perché -ed a maggior ragione- anche questa non fu informata? E perché il Ministro per gli Esteri si limitò ad adibirli a mansioni ove non avessero accesso ad atti non classificati? Non solo, ma, come già riportato, l'on. Dini, dopo la pubblicazione del libro e quanto aveva assunto l'incarico di Ministro in tale Dicastero, dispose un'indagine amministrativa al riguardo.

e-f). L'aver informato il Presidente Prodi solo il 30.10.1996, e solo dopo l'incontro col Ministro Andreatta e previo accordo con questo integra altra anomalia, atteso che delle informazioni fornite oralmente al Presidente Dini il suo successore non poteva avere alcuna conoscenza, nulla risultando dagli atti della Presidenza: e neppure aveva consegnato all'on. Prodi la lettera informativa per lui predisposta, né gliel'aveva fatta sottoscrivere per presa visione.

g-h, m-n, r). Nelle prime dichiarazioni (23 e 24.10.2002) il gen. Siracusa asserì, contrariamente alla realtà, che il SISMI aveva richiesto con esito negativo all'MI6 di sentire Mitrokhin, che pur veniva interrogato dal Servizio britannico: ciò avrebbe rappresentato anche al Presidente Dini.

Mutò versione successivamente, dopo le dichiarazioni del col. Faraone, "ricordando" che l'MI6 aveva dato tale disponibilità, e che si era preferito attendere l'arrivo di tutti i rapporti prima di ascoltare Mitrokhin. È significativo che di un fatto così importante non avesse avuto prima memoria alcuna.

Ma nelle copie delle due lettere dell'Ottobre 1996 mai partite per il Ministro della Difesa ed il Presidente del Consiglio pro tempore non si accenna a tale disponibilità così come emerge anche dalla lettera a firma del medesimo gen. Siracusa. Viceversa, dagli atti a firma di costui (appunto informale, non protocollato, con sua sigla in data 7.11.1995) esistente agli atti della Commissione, l'unico riferimento alla disponibilità della fonte è espresso nel senso che essa non era disponibile per eventuali conferme e/o precisazioni, come rappresentato dall'MI6: disponibilità non espressa neppure quando essa fu ufficializzata dagli accordi tra i due Servizi, non essendone stata data alcuna comunicazione al Ministro della Difesa, al presidente del Consiglio ed al CESIS. Inoltre, altra vistosissima anomalia è data dal riferimento all'appunto del col. Masina del 26.10.1996, controfirmato dal Ministro Andreatta con data 2.10.1996, in cui si accenna all'aver sottoposto a costui in visione in tale data l'intero incartamento costituito dai rapporti dal n. 1 al n. 175, laddove dagli atti risulta che quest'ultimo pervenne al SISMI l'8.10.1996: di ciò si tratterà sub aa).

o). È altrettanto significativo che il gen. Siracusa abbia preso atto in termini positivi dell'originaria proposta dei Servizi britannici, ma che poi non abbia dato alcuna disposizione al riguardo, giustificata -peraltro solo dopo contraddittorie dichiarazioni- con l'opportunità di attendere l'arrivo di tutti i rapporti (dove, altra ipotesi, ovviamente continuata come negli altri casi, dei rati di cui agli art. 323 o 328, 378 C.p.).

i). L'asserzione del gen. Siracusa secondo cui era stata fatto del controspionaggio, consistente nell'attività di ricerca (interna, come doveva precisare) è anch'essa difforme dalla realtà, in quanto il controspionaggio consiste nel verificare e neutralizzare operativamente lo spionaggio avversario, e non in mere ricerche "storiche" d'archivio.

t). Circa la scarsa attendibilità della fonte prima precisò che doveva farsi riferimento non a Mitrokhin (fonte intermedia), ma a chi aveva fornito le notizie ai Servizi sovietici, donde i rapporti copiati riassuntivamente da Mitrokhin: giudizio poi modificato il 30.9.2003 nel senso che doveva porsi attenzione nell'attendibilità del predetto Mitrokhin in quanto, prescindendo dalla veridicità di quello che era scritto negli archivi, bisognava vedere se egli avesse copiato tutto perfettamente; per poi, nel successivo interrogatorio del 22.10.2003, con ulteriore contraddizione, non escludere la sua inattendibilità personale.

u). È significativo che la nota del 2.10.1996 fosse stata predisposta per il CESIS, e che poi sia stata, per asserite ragioni di riservatezza, indirizzata al solo Presidente Prodi, cui peraltro non fu neppure consegnata ma sarebbe stata riassunta: donde la precisa volontà di "scavalcare" detto CESIS: il che avvalorava le ipotesi di reato di cui si è detto.

v). Occorrerebbe verificare le effettive ragioni della sostituzione del col. Lo Faso con il col. Masina proprio in coincidenza dell'arrivo dei primi rapporti, sotto il profilo della sussistenza dei pretesi contrasti nell'interno della I Divisione, e della contraddizione con l'aver collocato detto col. Lo Faso (che si ritenne "silurato") prima la direzione dell'URE, poi della Divisione che si occupava del personale, di cui si dirà.

z). È palesemente evasiva (se non sorprendente) l'asserzione del gen. Siracusa secondo cui egli, quale Direttore del Servizio, non si sarebbe occupato di attività di controspionaggio, né di attività operative, delle quali, sulle numerose domande di uno

del membri della Commissione, dichiarava di non avere memoria: quasi che egli, nella sua qualità apicale, non si interessasse di tali aspetti, non richiedesse di essere informato, e non emanasse direttive. E ciò non solo nella sua qualità, ma anche perché, proprio in tale veste, era il referente del CESIS e del Ministro della Difesa.

aa). Circa l'incontro con il Ministro Andreatta (presente l'amm. Battelli, Capo Gabinetto, che avrebbe subito dopo sostituito il gen. Siracusa), è significativa la diversità della data attestata dal predetto Ministro e dal gen. Siracusa (2.10.1996), e quella (26.10.1996) risultante dalla lettera, in calce alla quale dette attestazioni furono apposte, tanto più che l'appunto riepilogativo dell'attività svolta, predisposto in due copie dalla VII Sezione ed inviato al Direttore della I Divisione, col. Masina, per il gen. Siracusa, in base al quale era stata predisposta la lettera poi firmata dal Ministro e controfirmata dal gen. Siracusa, recava la data del 15.10.1996: ed in una delle due copie il gen. Siracusa aveva attestato il 25.10.1996 di aver informato il Ministro della Difesa, il quale aveva preliminarmente concordato sulle conclusioni e proposte.

A tale appunto erano state allegate due identiche note, indirizzate una al CESIS (che avrebbe informato il Presidente del Consiglio (appunto con 13 rapporti allegati in busta chiusa e gli altri in 2 borse) e l'altra al Ministro della Difesa, note che, significativamente modificate nel contenuto ed in cui si asseriva che per carenza di elementi di prova non avrebbe dovuto essere informata la polizia giudiziaria, furono trasformate in due lettere per il Presidente del Consiglio e per il Ministro della Difesa: la seconda di esse, datata a mano 26.10.1996, è quella poi siglata -ma con la data del 2.10.1996- di pugno sia del predetto Ministro, on. Andreatta, sia dal Direttore del SISMI, gen. Siracusa, mentre la prima non reca alcuna sigla in quanto non sarebbe stata consegnata, avendo il gen. Siracusa riferito a voce.

In detto appunto era stato indicato che nel dossier erano citati almeno 134 cittadini italiani, di cui 21 politici (7 indicati col nome di copertura: ma è significativo che nell'appunto siano stati fatti solo i nomi di Cossutta e Cappelloni quali in passato oggetto di segnalazione agli organi giudiziari, e non gli altri), 26 diplomatici e dipendenti del Ministero per gli Esteri (12 indicati col nome di copertura: ma nell'appunto fu fatto solo il nome di Aillaud, anch'esso come in passato segnalato agli organi giudiziari: eppure, risultavano ancora in servizio Cortese, Travaglini, Pasquinelli, Squadrilli, Pansini), 64 ufficiali, pubblici funzionari, ricercatori, ecc, 23 giornalisti. Non solo, ma nelle due lettere formali predisposte in base a tale appunto, questo veniva depurato dei particolari che i politici A. Cossutta e G. Cappelloni comparivano già nell'operazione Rodo, il diplomatico Aillaud nell'operazione Pravo, e Manfrè nell'operazione Isba; e della proposta di non trasmettere gli atti alla Polizia giudiziaria, avvalendosi del disposto di cui all'art. 9 c. 2 della l. n. 801\1977.

Il 25.10.96 l'appunto rientrò con l'annotazione del Direttore del Servizio di aver informato il Ministro della Difesa e con la disposizione di preparare la lettera direttamente per il Presidente del Consiglio e non per il segretario del CESIS, cosa che veniva fatta il 26.10.96. I 13 rapporti di cui sopra furono trattenuti dal Direttore del Servizio.

Esiste inoltre agli atti della Commissione (Fasc. Impedian 16.1\1) altro diverso "appunto per atti" in data 31.10.1996 firmato da Faraone e da Masina in cui si attesta che il predetto appunto del 15.10.96, comprensivo degli allegati e di 2 lettere, una per il Presidente del Consiglio "e non più al segretario generale del CESIS", l'altra per il Ministro della Difesa (prot. n. 19\132.3\0477 e n. 18\132.3\0477 del 15.10.1996) era stato consegnato il 26.10.1996 al Capo di Stato Maggiore del Servizio per la consegna al gen. Siracusa, e che in data 31.10.1996 il Direttore della Divisione aveva restituito la documentazione Impedian in originale "asseritamene finora trattenuta dal Direttore del Servizio, tranne 13 rapporti. F. to Faraone".

Uno degli appunti in originale reca la firma di Masina e poi di Siracusa. Sotto vi è l'attestazione di aver informato il Ministro della Difesa "che aveva preliminarmente concordato su conclusioni e proposte- 25.10.1996. f. to Siracusa".

Inoltre, in calce alla lettera datata 26.10.1996 per il Presidente del Consiglio, si legge: "Lettera non partita. il Pres. del Consiglio è stato da me informato della questione (alla presenza del SSS Micheli) il 30 ott. 1996 ore 20,30 il PCM condivide l'analisi e le proposte di cui al par. 6. – Siracusa 31\10\96".

Non solo, ma nell'appunto recatogli dal col. Masina si legge che era allegata la documentazione fino allora pervenuta, costituita dai rapporti da 1 a 175; ma, come già rilevato, il rapporto n. 175 fu consegnato al SISMI il 2.10.1996, e fu trasmesso in visione al gen. Siracusa il 3.10.1996, come da annotazione datata e a firmata dal col. Masina, ed il gen. Siracusa ne prese visione il 3.10.1996, come si evince dalla sua sigla; in calce all'appunto 19\132.3\0477 del 15.10.1996 esiste una sua annotazione in data 25.10.1996 di aver informato il Ministro; nel prospetto allegato alla nota di trasmissione del dossier alla Commissione stragi, a firma del Presidente D'Alema in data 11.10.1999, il rapporto n. 175 figura pervenuto al SISMI l'8.10.1996. Quindi, trattasi tutte di date successive a quella ufficiale dell'incontro; a parte che, nella copia in possesso della Commissione e priva dell'annotazione dell'on. Andreatta e della controfirma del gen. Siracusa (e quindi estratta prima di tali sottoscrizioni), vi è la data apposta a penna del 26.10.1002, e quindi antecedente alla sua esibizione al Ministro. Resta il dato di fatto inconfutabile, le cui ragioni e finalità meritano specifici accertamenti, in questa o in altra sede, non avendo detto gen. Siracusa spiegato l'anomalia, asserendo di non avere esatti ricordi, potendosi nella fattispecie ipotizzare anche il reato di falso ideologico in atto pubblico ed il concorso in detto reato.

Ed, a proposito della tardività di tale incontro, avendo riferito al Ministro della Difesa dopo un anno e mezzo da quando pervenne il carteggio, la "giustificazione" dinanzi alla Commissione di aver osservato la raccomandazione del Servizio britannico di non diffondere notizie al di fuori del SISMI, contrasta con il fatto che il Ministro della Difesa non era un estraneo, ma era propri l'organo da cui dipendeva il SISMI).

ab). L'extrapolazione dall'appunto per lui predisposto dalla I Divisione del riferimento per taluni nominativi all'operazione RODO, che non figurava nell'appunto che aveva recato con sé per la visita all'on. Andreatta e nella lettera esibita allo stesso, è altro episodio anomalo, indicativo dell'intendimento di non informare il Ministro di tali aspetti, il che avvalorare le ipotesi di reato già rilevate.

ac). La "giustificazione" secondo cui l'attività esterna avrebbe interrotto il flusso delle informazioni britanniche contrasta con la "prescrizione" apposta su tutti i rapporti di non "intraprendere azioni" senza il "previo consenso dell'originatore" (cioè di Mitrokhin), che non risulta quando sia stato mai richiesto, ed a parte la già rilevata incongruenza tra la trasmissione del dossier al SISMI e l'impedimento delle attività, proprie di esso, di controspionaggio e d'informazione agli organi istituzionali.

È poi altrettanto significativo che il gen. Siracusa abbia ammesso di non aver parlato dell'informazione secondo cui l'on. Cossutta sarebbe stato un contatto confidenziale del KGB e di non aver informato su ciò gli organi giudiziari in quanto la notizia non era suffragata da elementi di prova: sul che si è in precedenza detto.

Lo stesso dicasi dell'asserzione di non sapere da chi era stata predisposta la lettera di cui sopra, essendo irragionevole che, di fronte ad atto "purificato" dai nominativi indicati nell'appunto originario (così come la seconda versione di questo) non abbia chiesto a chi avesse redatto gli atti i motivi delle extrapolazioni.

6. *Quindi, il gen. Siracusa omise di informare della vicenda il Ministro della Difesa gen. Corcione (nonostante fosse il vertice del SISMI e nonostante avesse come Sottosegretari due persone menzionate nel dossier), e lo fece col successore di esso, on.*

Andreatta, dopo un anno e mezzo da quando pervenne il carteggio. Si giustificò dinanzi alla Commissione asserendo di aver osservato la raccomandazione del Servizio britannico di non diffondere notizie al di fuori del SISMI, *quasi che il Ministro della Difesa fosse un estraneo e non l'organo da cui dipendeva il SISMI, a parte la contraddizione tra il non avere informato il gen. Corcione e l'averlo fatto, sia pure tardivamente con Andreatta*; che *Impedian* non poteva essere ritenuto di piena attendibilità perché fonte intermedia (ma egli si era limitato a copiare in sintesi i rapporti del KGB); che aveva informato il Presidente del Consiglio il 7.11.1995 (ma genericamente, e ritenendo la necessità di riscontri, mancando elementi di prova, tranne che per le 7 schede riguardanti i finanziamenti del KGB al PCI ed al PCUS); che anche secondo il Presidente del Consiglio non potevano essere in ciò ravvisati elementi di reato; che aveva informato il Ministro Andreatta il 2.10.1996, cui aveva recato in visione i 175 rapporti fino allora pervenuti (*ripetesi: come fece a leggerli in così breve tempo ?*) e che aveva *concordato* nel non informare la polizia giudiziaria in quanto non vi erano sufficienti elementi di prova (e su ciò si è già detto); che anche il Presidente Prodi, informato il 30.10.1996 alla presenza del Sottosegretario Micheli, aveva condiviso tale linea (ed anche su ciò si è già detto); che non aveva informato il CESIS per le esigenze di sicurezza e di riservatezza (*e ciò in violazione dell'art. 4 c. 4 della l. n. 801/77, quasi che anche il CESIS fosse un organo estraneo ai Servizi*); che aveva informato l'Ispettore Generale del Ministero per gli Esteri per ciò che riguardava i suoi dipendenti (*la qual cosa è vistosamente contraddittoria con le precedenti omissioni, e coinvolge il Ministro della Difesa pro tempore in dette omissioni*); che, ove avesse svolto attività esterna si sarebbe interrotto il flusso di informazioni britanniche (ma la "prescrizione" apposta su tutti i rapporti di non "intraprendere azioni" era subordinata al "previo consenso dell'originatore", che non fu mai richiesto, a parte il valore che poteva avere); che il SISDE non aveva mai potuto incontrare *Impedian* perché mai messa a disposizione dall' MI6 (fatto esattamente contrario alla realtà, come in precedenza rilevato).

7. Ove i fatti si siano così svolti, al gen. Siracusa sarebbero attribuibili la continuazione nei reati di cui agli art. 361 C.p. (omissione di denuncia), 323 C.p. (abuso d'ufficio), e/o, a seconda dei casi, quelli di cui all'art. 328 C.p. (rifiuto di atti d'ufficio, in senso implicito), 328 capov. C.p. (omissione di atti d'ufficio per il fatto che, a suo dire, il sen. Dini lo avrebbe invitato ad informarlo dei seguiti, cosa che detto gen. Siracusa non ritenne di fare), 378 C.p. (favoreggiamento personale), a parte le false attestazioni fatte in atti formali (479 C.p., falsità ideologica in atti pubblici), concorso ex art. 40 C.p. nelle eventuali attività di spionaggio ancora in atto.

Tutto ciò con la precisazione prima fatta circa il concorso dei vari reati in funzione della ricomprensione di taluni di essi in altri assorbenti, e con la riserva già fatta circa l'interruzione di un pubblico servizio.

Ed ove, in astratto, si volesse fare l'ipotesi inversa, nel senso della rispondenza alla realtà della sia pure inspiegabile versione del gen. Siracusa per le parti contrastanti con quella del Presidente Dini, sarebbe a quest'ultimo attribuibile il concorso nell'omessa denuncia di reato (art. 361 C.p.), nell'abuso d'ufficio (art. 323 C.p.) o nel rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 C.p.), nel favoreggiamento personale (art. 378 C.p.), essendo altrettanto inspiegabile che egli sia rimasto inerte di fronte alle sia pur asseritamente sintetiche notizie ricevute.

Come rilevato sub VIII\3 e IX\10), sarebbe comunque valutabile sotto i profili di cui sopra ed anche per l'ipotesi di cui all'art. 40 C.p. (non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo), il comportamento di detto Presidente che, nella sua qualità di vertice del CESIS ed organo investito di impartire al Ministro per la Difesa le direttive e disposizioni per il funzionamento del SISMI, si

sarebbe disinteressato della vicenda e non avrebbe emesso le disposizioni necessarie, donde il concorso con gli altri reati attribuibili al gen. Siracusa, tranne quelli autonomamente ascrivibili a quest'ultimo, come il reato di cui all'art. 479 C.p.

E, tutto ciò, a parte la rilevanza sotto altri aspetti di quanto dichiarato dal gen. Siracusa in sedi pubbliche, beninteso ove non abbia sottoposto in visione le 7 schede al Presidente Dini, pur dovendosi anche tenere conto che avrebbe dovuto essere considerata la sua qualità di potenziale inquisito.

XI

IL PRESIDENTE PRODI

1. Il Presidente Prodi fu interrogato il 29.10.1999 dalla Procura della Repubblica di Roma, cui dichiarò, pur non mettendo in dubbio la correttezza del gen. Siracusa, di non avere alcun ricordo dell'incontro con esso in cui si fosse parlato del *dossier* Mitrokhin e di spionaggio, facendo riferimento ed *adeguandosi* alle affermazioni del Dirigente del SISMI secondo cui detto incontro aveva avuto per oggetto *anche* altri argomenti, e la vicenda ancora matura per informare gli organi giudiziari. Escluse che gli fossero stati mostrati atti, *aggiungendo che per tutti gli argomenti ritenuti importanti si usava vistare un rapporto stilato e inoltrato per iscritto dalla Direzione del SISMI attraverso il CESIS: ed è significativo che ciò non sia avvenuto nell'importantissimo caso in esame.*

Tutto ciò nonostante l'appunto vergato a mano dal gen. Siracusa sulla nota del SISMI datata 9.10.1996, e quanto dallo stesso dichiarato l'8.10.1999.

2. Ascoltato il 5.4.2004 dalla Commissione, esibì la relazione del COPASIS in data 9.2.2000, evitando di specificare la parte da lui avuta. Ammise *questa volta* di essere stato informato da Siracusa e dal Ministro della Difesa, *ma asserì di non ricordare niente del contenuto.*

Il Ministro Andreatta, in data non precisata, *gli aveva fatto cenno di una lista di presunte spie sovietiche* ricevuta dalla Gran Bretagna, senza menzionargli il nome di Mitrokhin.

Come risultava dalla relazione del COPASIS, dei cui passi l'ex Presidente Prodi diede lettura, ad essi riportandosi, il 2.10.1996 (*o in data 26.10.1996 o successiva ?*) il gen. Siracusa aveva riferito al Ministro Andreatta *alla presenza dell'amm. Battelli, allora Capo Gabinetto di detto Ministro e, per singolare coincidenza, dopo poco tempo (4.11.1996) nominato Dirigente del SISMI*, recando con sé le 175 schede fino allora pervenute e la lettera per detto Ministro predisposta -*ma poi non inviata né consegnata-* contenente i profili generali della vicenda e l'opinione che per carenza di elementi di prova non dovevano essere informati gli organi giudiziari: opinione condivisa dal Ministro Andreatta, come dall'annotazione in calce a tale lettera dallo stesso apposta.

Con ulteriore contraddizione, davanti alla Commissione Mitrokhin ammetteva il 3.4.2004 *di aver saputo* dell'operazione *Impedian* e di avere detto al gen. Siracusa di proseguire nelle indagini.

Il 30.10.1996 il gen. Siracusa aveva riferito ad esso Presidente Prodi, presente anche il Sottosegretario Micheli, le stesse cose già dette al Ministro Andreatta (cioè il contenuto della lettera di cui sopra), senza dargli in visione i rapporti per mancanza di tempo, ed apponendo poi, nell'analoga lettera predisposta e non inviata, l'annotazione dell'incontro avvenuto e della non condivisione di esso Prodi di non informare gli organi giudiziari.

Secondo la versione del gen. Siracusa, il Presidente Prodi, da lui *verbalmente* informato della situazione, gli avrebbe detto che era inutile mandargli la nota di cui sopra, essendo d'accordo sulla sua proposta di verifiche. Per tale motivo non avrebbe ritenuto di richiedere esplicitamente che siglasse la nota: c'è da porsi la domanda se non voleva che ne restasse traccia presso il suo ufficio.

3. Secondo il Presidente Prodi, non gli sarebbe stata illustrata la rete spionistica del KGB. Non "ricordava specificamente" se durante l'incontro si parlò dell'archivio Impedian. Ma successivamente, su domanda di un membro della Commissione, asserì che gli fu riferito "di una fonte di informazioni [dei Servizi inglesi, come poi aggiunto] su cui vi erano dei problemi di tipo spionistico che bisognava esaminare", questione esauritasi in qualche secondo.

4. A suo dire, l'incontro col gen. Siracusa del 30.10.1996 aveva solo per oggetto le sue intenzioni di nominarlo Comandante Generale dell'Arma dei C.C. Il Ministro Andreatta, in data non precisata, gli aveva fatto cenno di una lista di presunte spie sovietiche ricevuta dalla Gran Bretagna, senza menzionargli il nome di Mitrokhin (ma che rilevanza poteva avere se la fonte fosse stata indicata come Impedian?). Non fu mai informato dal sen. Dini né dall'amm. Battelli, che sostituì il gen. Siracusa. Nell'incontro con il secondo, non gli fu chiesto di siglare alcunché. Tutte le dichiarazioni dell'on. Prodi sono costellate da "può darsi che", da contraddizioni, da asserzioni non concludenti e da asserzioni di non essere stato informato e che era sufficiente che Andreatta e Siracusa gli avessero detto che la materia era stata approfondita e che non vi era nulla di grave ecc.

5. Il 5.10.1999, in coincidenza con il clamore sorto per la pubblicazione del libro, l'ANSA trasmise una dichiarazione del Presidente Prodi e del Sottosegretario Micheli, secondo cui, con vistosa contraddittorietà, non avrebbero mai avuto notizia del dossier Mitrokhin.

Il 7.10.1999 si ebbe, sempre tramite l'ANSA, una smentita di tali dichiarazioni da parte dell'on. Andreatta, che affermava di essere stato a sua volta informato, per cui era impossibile che non lo fossero stati i primi due; anzi, egli stesso aveva fatto cenno al Presidente Prodi di una lista di presunte spie sovietiche ricevuta dalla Gran Bretagna.

Sempre il 7.10.1999 e sempre tramite l'ANSA, gli on. Prodi e Micheli confermarono la smentita, e precisando di non avere mai ricevuto alcuna documentazione, fascicolo, incartamento, dossier o nota scritta sulla vicenda, fatto che sarebbe stato confermato dal gen. Siracusa contattato telefonicamente, secondo cui questi avrebbe accennato, tra i tanti argomenti, "ad una operazione dello spionaggio britannico su una rete di presunte spie sovietiche" senza fare il nome di Mitrokhin, ancora non conosciuto, esprimendo il parere che la fonte era inattendibile in mancanza di elementi di prova, donde la decisione di non informare gli organi giudiziari. Secondo la nota degli on. Prodi e Micheli, era stato contattato telefonicamente anche l'ex Ministro Andreatta, il quale aveva confermato di avergli fatto cenno ad una lista di presunte spie sovietiche -anch'egli senza fare il nome di Mitrokhin- e che le istruzioni da lui date al SISMI erano di proseguire nelle indagini senza informare gli organi giudiziari, per acquisire gli elementi di prova.

Altra nota ANSA dell'11.10.1999 riportava quanto dichiarato da R.F. Levi, portavoce dell'on. Prodi, secondo cui quest'ultimo aveva ricostruito la vicenda grazie ai colloqui con Siracusa ed Andreatta, poiché non ne ricordava nulla: ma, contraddittoriamente con l'originaria versione, confermava di avere avuto su di essa "vaghi cenni".

Quanto alle dichiarazioni alla stampa (ANSA), confermò che, in quelle del 5 e 7.10.1999, aveva affermato di nulla sapere circa la vicenda Mitrokhin in quanto tale nome non gli era mai stato fatto (ma neppure quello di Impedian ?), né aveva mai ricevuto atti scritti relativi a presunte spie sovietiche (ma non era stato informato oralmente ?). Al riguardo aveva interpellato telefonicamente sia Andretta che Siracusa, il quale ultimo gli aveva confermato che il nome di Mitrokhin era allora sconosciuto e che (contraddittoriamente) si era solo parlato di una presunta rete di spie sovietiche. Quindi si era parlato di tale spionaggio, e la questione è stata “spostata” nel non avere ricevuto informazioni scritte e nell’essere allora sconosciuto che Impedian era Mitrokhin: ma, ripetesi, che differenza c’era se si conosceva solo il nome di copertura ?

Quanto alle dichiarazioni rese l’11.10.1999 dal suo portavoce di aver avuto solo vaghi accenni su un’operazione dei Servizi britannici e su generiche reti spionistiche, la ritenne conforme alla realtà dei fatti. Ammetteva di essere stato impreciso allorquando aveva riferito che della vicenda si era parlato assieme a molti altri argomenti, accreditando la versione del gen. Siracusa secondo cui l’esclusivo oggetto dell’incontro era detta vicenda.

Quanto alla lettera spedita a Paolo Mieli e pubblicata dal Corriere della Sera il 14.11.2002, in cui aveva affermato di avere convocato per il 30.10.1996 il gen. Siracusa solo per comunicargli la sua sostituzione con l’amm. Battelli, circostanza ripetutamente esclusa dal gen. Siracusa, addusse postumamente che in effetti aveva intenzione di convocarlo nelle more tra il suo spostamento dal SISMI al nuovo incarico che si intendeva affidargli (quello di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, formalizzato il 20.12.1996): intenzione che si sarebbe incrociata con la richiesta del gen. Siracusa di essere ricevuto per parlare della vicenda Impedian, donde le diverse motivazioni date alle ragioni dell’incontro. Appare vistosa la contraddizione di tale postuma “spiegazione”, atteso che, comunque, nella prima versione, aveva assertedo di averlo convocato.

E, sempre secondo il Presidente Prodi, il gen. Siracusa sarebbe stato sostituito al SISMI (d’intesa con il Ministro Andreatta) perché non era stato prescelto dal suo Governo, essendo “abitudine” che “i Servizi segreti siano di assoluta fiducia del Presidente del Consiglio”: quindi, egli non era di sua assoluta fiducia, ma non ha chiarito il perché. Non solo, ma tale asserita mancanza di fiducia contrasta vistosamente con quanto dichiarato dal medesimo Presidente Prodi, secondo cui egli l’aveva l’avrebbe proposto per la promozione a Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri: quindi, era inaffidabile quale Direttore del SISMI, ed era affidabile quale Comandante dell’Arma ? Resta inesplicito il motivo della sostituzione e della promozione: sostituzione peraltro avvenuta dopo ben 51 giorni dalla convocazione e dopo ben 7 mesi dall’insediamento del Presidente Prodi.

6. Asserì di non sapere se il CESIS fosse stato informato: asserzione contraddittoria in quanto, per l’art. 3 della l. n.801\77, tale organo è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio che deve da esso venire obbligatoriamente informato di tutti gli elementi comunicati dai Servizi: e non lo fu. Quindi, non era stato informato. Ma nessuna iniziativa adottò il Presidente Prodi sia per la mancata informazione, sia per sopperire egli a tale omissione; né ritenne di informare egli il Comitato interministeriale, che aveva proprio funzioni di consulenza e proposta proprio per detto Presidente del Consiglio.

7. Nulla gli riferì l’on. Dini al cambio di Governo, né egli lo fece al suo successore on. D’Alema.

8. Nessuno gli aveva mai parlato di Silvestri o comunque di un Sottosegretario menzionato nei rapporti.

9. Alla contestazione di un membro della Commissione sulla inconciliabilità tra l'aver il gen. Siracusa chiesto il colloquio con lui per parlare esclusivamente della vicenda *Impedian* e l'asserita negatività sui contenuti delle informazioni, incontro conclusosi con l'invito ad "andare avanti", replicò che ancora non c'era nulla di concludente, per cui disse: "Credo sia opportuno e doveroso andare avanti".

Si tralasciano altri particolari, tutti basati sul "non ricordo" e sulla ripetizione che Siracusa ed Andreatta avevano concordato quel che c'era da fare e che egli aveva dato il proprio consenso, invitando il primo ad "andare avanti".

10. Orbene, risulta che, per metterlo al corrente dell'operazione *Impedian*, il 15.10.1996 la I Divisione del SISMI -VII Sezione di controspionaggio- aveva indirizzato al Direttore del Servizio un appunto, con allegate le due già menzionate note di identico contenuto, una per il Presidente del Consiglio ed una per il Ministro della Difesa, oltre il materiale *Impedian* fino a quel momento pervenuto, le schede di lavorazione sui report e copia della documentazione relativa a casi analoghi (*Rodo*, *Pravo* e *Isba*).

Come già riportato, in tale appunto si era riferito che i rapporti riguardavano politici (21), diplomatici e dipendenti dal Ministero per gli Esteri (26 a quella data, poi 37), giornalisti (23), ufficiali (6) e funzionari vari (5 del Ministero per gli Interni, 2 della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio, 1 agente del SISMI), docenti, ricercatori, imprenditori, ecc. (64): tutti indicati nei rapporti con i loro nomi o con i nomi di copertura, di cui alcuni già oggetto di informative alla polizia giudiziaria ed al P.M. (dal luglio 1990 al luglio 1991), e tutti abilitati all'accesso ad informazioni sensibili e posti in aree vitali della struttura politico-amministrativa.. L'attività di verifica era consistita in ricerche d'archivio senza attivazioni esterne, per cui si proponeva, avuto riguardo alla preminente rilevanza politica della vicenda, e pur non potendosi escludere possibili ma non ancora emergenti elementi di prova, di avvalersi del disposto dell'art. 9, II comma, della l. 801\1997, riferendo al Ministro della Difesa ed al Segretario generale del CESIS, quest'ultimo per l'ulteriore seguito nei confronti del Presidente del Consiglio.

L'anzidetta nota, in duplice esemplare, fu consegnata al Dirigente la I Divisione, col. Masina, il quale appose la sua firma in calce al secondo, così come poi fece anche il gen. Siracusa, con l'annotazione di avere informato il Ministro della Difesa Andreatta il 25.10.1996 (quindi, non il 2.10.1996 né il 26.10.1996: v. f. 50 della relazione *Mitrokhin*), il quale aveva concordato sulla soluzione proposta.

Fu predisposta la già menzionata lettera formale recante la data del 26.10.1996 che, come l'appunto, su 21 politici, 26 diplomatici o appartenenti al Ministero per gli Esteri, 23 giornalisti e 64 personaggi vari menzionava solo 2 politici (Cossutta e Cappelloni), 2 diplomatico (Aillaud), 5 giornalisti (Gozzano, Lizzardi, Longo, Orfei, Sferrazza), 1 dei "vari" (Manfré): indicati come "oggetto in passato di informative alla PG\AG".

Su asserite indicazioni del Ministro della Difesa, *relativa ai politici*, la lettera venne, rispetto all'appunto, "depurata" del seguito, in cui si diceva che i predetti, *diplomatici* erano stati segnalati all'autorità giudiziaria nel 1990-91 nell'operazione *Rodo*, così come Aillaud (diplomatico, nome di battesimo Enrico), segnalato anche nell'operazione *Pravo* e Manfré (nome di battesimo Giovanni), segnalato nel 1991 nell'operazione *Isba*. Venne anche "depurata" della possibilità di non informare la polizia giudiziaria avvalendosi del disposto di cui all'art. 9, c. 2, della l. 801\1977.

Dall'appunto del 31.10.1996 indirizzato al Direttore del Servizio, comprensivo degli allegati e da due lettere, predisposte una per il Presidente del Consiglio e l'altra per il Ministro della Difesa, risulta che esso fu consegnato al Capo di Stato Maggiore

del Servizio perché a sua volta lo consegnasse al Direttore di detto Servizio. Secondo tale appunto, *tutti gli originali (e, prima, anche le copie)* della documentazione *Impedian* furono restituiti, dopo essere stati tratti dal Direttore del Servizio per informare il Presidente del Consiglio Prodi ed il Ministro della Difesa Andreatta.

Ciò significherebbe che solo dal 15 al 31.10.1996 l'intera documentazione sarebbe stata messa nella disponibilità del Presidente e del Ministro perché ne prendessero cognizione: e cioè successivamente al 2.10.1996, al contrario di quanto asserito. Non solo, ma l'informativa per il Ministro Andreatta è stata *retrodatata* quanto meno dal 26 al 2.10.1996, *quando ancora non esisteva, poiché la minuta dell'appunto era stata scritta solo il 15.10.1996.*

Infatti, come già rilevato e come deve ripetersi a causa delle altrui contraddizioni, essa reca la data del 26.10.1996, ma in calce vi è un'annotazione a penna, a firma del Ministro Andreatta con la data del 2.10.1996: "Prendo atto e concordo con le proposte del Direttore del Servizio": annotazione siglata anche dal gen. Siracusa, che appose anch'egli la data del 2.10.1996. A tale incontro era presente anche l'amm. Battelli, che il 4.11.1996 avrebbe sostituito il gen. Siracusa.

Inoltre, come già precisato, è stata acquisita dalla Commissione una fotocopia di tale informativa, recante *l'identica data del 26.10.1996 con l'identica grafia, ma senza l'attestazione del Ministro Andreatta e senza la controfirma del gen. Siracusa: fotocopia palesemente estratta prima dell'incontro, la qual cosa comprova che detto incontro avvenne successivamente al 2.10.1996.*

In calce alla nota del 26.10.1996, predisposta per il Presidente del Consiglio, il gen. Siracusa annotò con la data del 31.10.1996 che essa non era stata inoltrata in quanto l'on. Prodi era stato informato (oralmente) della questione il 30.10.1996 alle ore 20,30, alla presenza del Sottosegretario Micheli, e che detto Presidente aveva condiviso l'analisi e le proposte.

11. Durante il Governo Prodi, del *dossier Impedian* erano pervenuti 84 rapporti, che si aggiungevano ai precedenti 152.

È significativo il mutamento delle versioni dell'on. Prodi, calibrate di volta in volta di fronte alle altrui affermazioni.

12. Pur non essendo direttamente pertinenti col caso in esame, ai fini della valutazione complessiva delle dichiarazioni del Presidente Prodi vanno considerate anche quelle da esso rese il 18.6.1981 alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul caso Moro e sul terrorismo in Italia.

Tali dichiarazioni riguardano il sequestro Moro, avvenuto il 16.3.1978, ed il luogo in cui questi era custodito, erroneamente indicato da detto Presidente Prodi -come sarà appreso specificato- a *Gradoli* (in provincia di Viterbo), mentre in realtà Moro era sequestrato altrove, ed a Roma, in *via Gradoli n. 96*, interno 11, si trovava un "covo" delle Brigate Rosse che avevano eseguito il sequestro.

13. Prima di essere interrogato dalla Commissione Moro, il prof. Prodi aveva ad essa inviato in data 3.2.1981 una lettera "collegiale", firmata cioè anche da altri dieci partecipanti (oltre l'undicesima che ne condivise telefonicamente il contenuto) ad un "gioco del piattino", che si sarebbe svolto in campagna, vicino Bologna, e che sarebbe consistito nel porre una domanda (nella specie, dove si trovasse Moro) ad un piattino da caffè, sfiorarlo, dopo di che detto piattino avrebbe cominciato a girare su un foglio di carta in cui erano state scritte le lettere dell'alfabeto, soffermandosi progressivamente su quelle indicative del nome della località. Tutto ciò sarebbe avvenuto per ingannare il tempo, essendo una giornata piovosa, "in un'atmosfera assolutamente ludica senza alcuna predisposizione di tipo parapsicologico", e con continue interruzioni da parte di alcuni bambini presenti nella stanza. Testualmente:

“Tra le diverse indicazioni che emersero dal gioco, accanto ad alcune del tutto prive di significato, ve ne furono altre di senso compiuto che si riferivano a località geografiche come Viterbo e Bolsena. Verso la fine del gioco emerse anche l’indicazione di Gradoli, che risultava tuttavia a tutti ignota sia come località geografica che come altro significato. Da un successivo riscontro su una cartina geografica, individuammo l’effettiva esistenza di tale località proprio nei pressi di Viterbo. Questa considerazione non poté che colpire i presenti. All’indomani fu quindi normale che della cosa si sia venuto a parlare con amici e conoscenti. Essendone stato informato, per il tramite del prof. Prodi, anche il dr. Umberto Cavina, allora segretario dell’on. Zaccagnini, egli ritenne utile rivolgere la indicazione Gradoli agli organi impegnati nelle indagini sul sequestro Moro. In questi termini il prof. Romano Prodi e il prof. Alberto Clo’ riferirono, a distanza di tempo, ai giudici inquirenti di Roma, mentre agli uffici di polizia di Bologna furono fornite tutte le indicazioni sui partecipanti alla riunione in questione. Questo è tutto ciò di cui siamo a conoscenza”.

14. Interrogato “in sede di testimonianza formale” dalla medesima Commissione Moro il 10.6.1981, secondo la sua versione, in una giornata piovosa trascorsa in campagna [il 2.4.1978, a Zappolino, vicino Bologna] con diversi amici (per 23 colleghi dell’Università di Bologna, dove anch’egli insegnava) e 5 bambini, per non annoiarsi, su iniziativa del padrone di casa (prof. Alberto Clo’), si era fatto il predetto “gioco del piattino”, consistente nello stendere su un tavolo un foglio di carta con le 21 *lettere alfabetiche* sparse a caso, collocarvi sopra il piattino di una tazza da caffè, fare delle domande, dare impulso al piattino *non spingendolo*, ma solo sfiorandolo assieme con un dito da parte di diversi dei partecipanti: dopo di che il piattino ruotava “*spontaneamente*” e talvolta vorticosamente per il tavolo, soffermandosi sulla varie lettere in modo da comporre una parola.

Testualmente: “Vi era un piattino su un foglio, e il piattino, muovendosi, formava le parole e indicava sì o no”; si metteva un dito sul piattino, per cui il piattino si spostava ed andava in una lettera; verso la fine furono interrogati La Pira o don Sturzo, ”ma le prime risposte, in un primo momento, erano soltanto sì o no”; all’inizio l’interlocutore era ignoto “poi vi furono anche interlocutori vari, tra cui per quel che ricordo, don Sturzo”; il piattino aveva segnalato i nomi di Bolsena, Viterbo e Gradoli, e poiché nessuno dei presenti conosceva quest’ultimo paese, egli aveva “*per ragionevolezza*” pensato di informare il dott. Umberto Gavina [funzionario della Segreteria nazionale della D.C., il cui vertice era allora l’on. Zaccagnini, e che a sua volta informò gli organi di polizia], ed occasionalmente il proprio collega prof. Balloni, criminologo (perché aveva conoscenze in Questura); non trattavasi di una seduta spiritica (o parapsicologica come definita dal Presidente della Commissione Moro).

Le domande erano: “Dov’è?”, “Perché?”, “Moro è vivo o è morto?”, “Come si chiama il paese, il posto in cui è?”, “In quale provincia?”, “E’ nell’acqua o nella terra?”.

15. Interrogato subito dopo il prof. Alberto Clo’, riferì quanto segue:

- nell’Aprile 1978 aveva invitato diversi amici nella sua casa di campagna, sita a circa 30 km da Bologna; pranzarono e nel pomeriggio, essendo peggiorate le condizioni atmosferiche e non potendo uscire, si trovavano in una stanza in 17 persone (12 adulti e 5 bambini), e per passare il tempo fu fatto il “gioco” del piattino;

- “vennero fuori delle indicazioni, alcune prive assolutamente di senso compiuto, altre con senso compiuto, anche se queste non furono logicamente connesse; insomma vennero fuori indicazioni di tipo geografico come Viterbo, che venne in maniera

chiara; voi sapete che il piattino si muove su una carta su cui sono segnate le lettere e nei punti in cui appare che il piattino si fermi, più o meno a lungo, si prende nota della lettera. Alcune indicazioni, quindi, avevano un senso compiuto, altre assolutamente no; oltre le indicazioni tipo Viterbo o Bolsena, note, venne fuori anche questa espressione, Gradoli, a tutti ignota, sia come entità geografica, sia per qualsiasi altro significato. *Ad un riscontro che si fece successivamente (e qui ci fu l'elemento di sorpresa) si vide che esisteva questa località geografica nel viterbese. Questa coincidenza certamente colpì i presenti e fu la ragione per la quale ne parliamo, nei giorni successivi, come ne parliamo adesso*";

- le domande fatte erano di carattere geografico;
- *il piattino si spostava, anche velocissimamente e si bloccava*, magari su una lettera; delle volte passava su una lettera e pareva che si fosse fermata su di essa;
- fu chiesto dove si trovava Moro e venne la parola Viterbo; poiché trattavasi di una zona vasta, evidentemente fu chiesta la località e venne fuori Bolsena;
- *“non è che noi spingiamo il piattino; noi ci fermiamo quando si ferma il piattino”*;
- il piattino si poggiava su un foglio di circa cm. 80 x 80 in cui vi erano 21 lettere in ordine sparso;
- il piattino (di una tazzina di caffè) *non si toccava, bastava sfiorarlo leggermente senza fare pressione* da parte di 4, 5 o 6 dei partecipanti al gioco (essendo piccolo l'oggetto, non potevano farlo in 12); proposta la domanda, tendeva a muoversi, cominciava a girare, e gli si andava dietro, *il dito restava sempre nelle vicinanze*; quando si fermava si prendeva nota della lettera, e se il piattino ritornava a muoversi si andava dietro fino a che non si muoveva più, in quanto la parola era finita;
- poteva *“testimoniare con certezza che nessuno poteva muovere il piattino*;
- non sapeva dare una risposta precisa su che cosa facesse muovere il piattino;
- furono poste domande a La Pira e a don Sturzo, che però non risposero tramite il piattino, anzi risposero a domande generiche;
- finito il gioco, mentre stavano andando via, trovarono una carta geografica, e constatarono l'esistenza di un paese chiamato Gradoli;- ritennero che Moro si trovasse a Gradoli e non a Viterbo o a Bolsena *“perché ci aveva colpito il fatto di riscontrare l'esistenza di un paese con un nome che nessuno di noi conosceva”*;
- rimisero allora il piattino sulla carta geografica (*“di quelle che si usano andando in autostrada: non era una carta geografica da boy-scout o comunque analitica”*) *“e forse qualcuno ha provato ancora a fare delle domande, ma eravamo proprio nella fase finale. Forse è stata fatta una o due domande su questo, e forse il piattino si è leggermente mosso, forse nella direzione di Gradoli”*; forse qualcuno era già andato via;
- tra i presenti non vi era alcun;
- la cosa fu poi raccontata a tutti coloro che frequentavano normalmente, oltre che ad amici e parenti.

16. Le altre persone presenti al “gioco” tra quelle (12 in tutto) interrogate dalla Commissione confermarono la versione di cui sopra, anche se il prof. Fabio Gobbo parlò di un *posacenere* e non di un piattino, che girava “*toccando delle parole* disegnate sopra un foglio di carta; F. Gobbo, Flavia Prodi, Carlo Clo', Adriana Clo', Gabriella Bernardi e Gabriella Baldassarri escludono che fosse presente qualche parapsicologo o persona che avesse particolari poteri magnetici; e la Baldassarri confermò che alla fine fu fatto girare il piattino sulla carta geografica.

17. Interrogato il 5.4.2004 dalla Commissione *Mitrokhin*, il Presidente Prodi si riportò integralmente alla sua audizione da parte della Commissione Moro, *non avendo inteso aggiungere altro*

18. Come prima precisato, l'on. Moro non veniva tenuto sequestrato nel paese di Gradoli, ma in luogo non individuato (si ipotizzarono anche via Laurentina 501 e via Montalcina 8, di Roma); a Roma, in via Gradoli n. 96, interno 11 vi era un covo delle Brigate Rosse autrici del sequestro, occupato da tali Moretti e Balzerani, ma non sussistono prove per ritenere che ivi venisse custodito Moro; il covo di via Gradoli fu abbandonato o proprio dopo i rastrellamenti eseguiti nel paese di Gradoli il 6.4.1978, divenuti il medesimo giorno di dominio pubblico, e conseguenti alle informazioni fornite dal prof. Prodi, o, come è più verosimile per il mancato asporto del materiale poi sequestrato, addirittura allorquando esso fu *assai stranamente* scoperto il 18.4.1978 (cioè 16 giorni dopo il “gioco del piattino”) a seguito di infiltrazioni idriche nell'appartamento sottostante dovute al flusso di una doccia lasciata altrettanto stranamente in funzione, donde l'intervento dei Vigili del fuoco, che scoprirono armi e documentazione compromettente, per cui chiamarono la polizia; lo stesso giorno le Brigate Rosse annunziarono che il corpo di Moro si trovava nel Lago della Duchessa, dove invece non venne rinvenuto; e si aggiunge che, da quanto appreso dal dott. Gavina durante l'incontro con Prodi allorquando questi gli riferì del “gioco”, unitamente al nome di Gradoli vi era l'indicazione di due numeri che corrispondevano sia a quello civico e dell'interno di via Gradoli [96 e 11], sia (contraddittoriamente) alla distanza tra il paese di Gradoli e Viterbo, come comunicato alla Commissione Moro dall'on. Anselmi, cui l'aveva riferito Gavina.

19. Su tutto quanto sopra devono farsi le seguenti considerazioni.

a). Va anzitutto preso in esame l'assorbente argomento della natura e della credibilità in sé del gioco del “piattino”, cioè di una sorta di “dischetto volante”, *rectius* di “piattino strisciante”, dotato non solo di automatismo robotico, ma anche di facoltà intellettive e di poteri divinatori, atteso che si sposterebbe autonomamente, recepirebbe le domande dei “giocatori” e fornirebbe le risposte nei modi sopra descritti. Ciò sulla base del semplice *sfiornamento* iniziale di esso con un dito da parte di alcuni dei partecipanti, *ma solo per provocare l'impulso d'avviamento senza spingerlo materialmente*, seguendo poi il piattino ciascuno con un proprio dito, *ma sempre senza toccarlo*, per cui dovrebbe intendersi che l'impulso iniziale e “l'accompagnamento” col dito di poco distanziato comporterebbe la trasfusione *magnetica* dell'energia motoria. Ma, quanto ai poteri divinatori, a farlo sostare in corrispondenza delle lettere alfabetiche indicative della risposta dovrebbe provvedervi un'*entità soprannaturale*, donde, nonostante i dinieghi degli interrogati nel caso specifico, la sussistenza di poteri medianici produttori fenomeni metapsichici simili alla *tiptologia*; donde una nuova forma di spiritismo, quella della... “*piattinologia*”.

Tale ipotesi appare del tutto irrealista, anche se taluni credono in tale “gioco” ed asseriscono di averlo praticato: ma, ove fosse reale, non si vedrebbe perché tale sistema non sia mai stato utilizzato dalla polizia giudiziaria, magari istituendo un Corpo specializzato, per individuare tutti i luoghi in cui vengono custoditi i sequestrati, o dove si trovino le persone scomparse, o i corpi di reato, ovvero i posti in cui si nascondono i latitanti: e le entità medianiche, come nel caso Moro, dovrebbero essere ben disponibili ad aiutare la Giustizia, anziché i delinquenti. E, facendo altra ipotesi di assai più basso livello, sarebbe utilissimo adoperare il “disco strisciante” per

farsi preannunciare i numeri del Lotto, dell'Enalotto e del Superenalotto, o i risultati delle partite per le schedine del Totocalcio....

b). Tuttavia, nella *mera ed astratta* ipotesi dell'attendibilità del "gioco del piattino", non si vede perché, all'univoca domanda su dove fosse custodito Moro, detto piattino avrebbe indicato in ordine imprecisato tre località diverse: Viterbo, Bolsena, Gradoli, *e non subito quest'ultimo paese*.

c). Dando poi per scontato che avesse indicato *prima* la provincia e *poi* il Comune (e perché non anche prima ancora la regione ?), non si vede perché abbia indicato anche Bolsena.

d). A parte ciò, l'attenzione dei "giocatori" si sarebbe accentrata su Gradoli *unicamente perché era un nome ad essi sconosciuto* (ma non era notissimo il vino aleatico di Gradoli ?): spiegazione del tutto inconsistente perché irrealistica e priva di qualsiasi nesso logico, atteso che si sarebbe irrazionalmente individuata la "prigione" a Gradoli anziché a Bolsena *solo ed unicamente perché il primo luogo era sconosciuto*.

e). Quanto al riscontro effettuato alla fine della "seduta" (*ma non menzionato dal Presidente Prodi, che, come si desume implicitamente ma inequivocabilmente dalle dichiarazioni della moglie Flavia, era sul posto anche al termine di detta seduta*), costituito dall'aver fatto circolare sulla carta geografica il piattino, che si sarebbe soffermato su *Gradoli*, è del tutto inverosimile che ciò sia avvenuto, date le dimensioni medie di tale oggetto (avente un diametro di circa 12-13 cm) e quelle della carta geografica (del tipo ad uso degli automobilisti), e dato che, consultando una qualsiasi carta dello stesso tipo (si fa riferimento per la comparazione ad una carta Agip stradale ed autostradale, presa a caso, e delle dimensioni, dispiegata, di cm. 29 x 38, con rapporto di 1 cm/7,5 km) attorno a *Gradoli* vi sono (in ordine approssimativo di vicinanza topografica e non chilometrica), Latera (a brevissima distanza, cm 0,9, corrispondenti a meno di 7 km in linea d'aria), Valentano, Onano, S. Lorenzo Nuovo, Castel Giorgio, *Bolsena* (a cm. 1, 5, corrispondenti a poco più di 11 km), Capodimonte, Marta, Piansano; e, dall'altro lato del lago, vicino a *Bolsena* vi sono S. Lorenzo Nuovo, Orvieto, Castiglione in Teverina, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Castel Viscardo, S. Lorenzo Nuovo, Graffignano, Montefiascone, Vitorchiano, *Viterbo* (a 4,4 cm, corrispondenti in linea d'aria a poco più di 30 km da *Gradoli*): *come poteva il piattino aver indicato Gradoli se, date le sue dimensioni e quelle della carta avrebbe coperto tutte tali località o buona parte di esse, o sfiorato col suo bordo più di esse ? E, come dichiarò A. Clo' tra i tanti "forse", "il piattino copre diverso spazio sulla cartina"...*

Aggiungesi che accanto all'indicazione topografica di *Gradoli* vi è quella della strada statale 489.

f). Sarebbe stato utile se la Commissione Moro, che agiva con i poteri della magistratura, avesse disposto un esperimento giudiziale, invitando il prof. Prodi e tutti gli altri che furono interrogati al riguardo a ripetere dinanzi a tale organo il "gioco del piattino", magari ponendo come argomento proprio il caso Moro, per verificare anzitutto l'automatismo dell'oggetto.

g). Il Presidente Prodi avrebbe quindi preso sul serio le informazioni del "piattino", riferendone subito al dott. Cavina.

h). Si è ipotizzato da taluni che egli avrebbe fatto ricorso all'espedito del gioco per non rivelare la fonte e l'identità della persona da cui in realtà avrebbe appreso il luogo di custodia del sequestrato. Ove così fosse, non si vede perché non abbia fornito in via confidenziale quanto meno solo gli estremi del posto in cui si sarebbe trovato Moro alla polizia giudiziaria od addirittura ai Servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, atteso che, per l'art. 203 C.p.p., *il giudice non può*

obbligare gli ufficiali e gli agenti della prima nonché il personale dipendente dai secondi a rivelare i nomi dei loro informatori.

i). Comunque, resta il fatto certo che Gradoli (paese) *non aveva nulla da vedere con le Brigate Rosse e con Moro*, atteso che si mise subito in opera una serie di ricerche che non diedero esito alcuno, *se non l'allarme per le Brigate Rosse del covo di via Gradoli, sito a Roma, dopo la pubblica notizia delle operazioni eseguite nel paese di Gradoli, avente cioè lo stesso nome dell'anzidetta via*: quindi, come è possibile che la misteriosa entità invocata (si parlò addirittura di La Pira o don Sturzo, anche se Clo' escluse risposte pertinenti), che faceva ruotare e che *pilotava* il piattino, nonostante i suoi poteri sovranaturali *si sia sbagliata. -proprio essa, dotata di poteri soprannaturali-* nell'indicare Gradoli vicino Bolsena e Viterbo? Era *"inesperta"*, o poco *"affidabile"*, od addirittura *ingannò* i "giocatori"?

l). Inoltre, l'on. Tina Anselmi, nella sua lettera inviata il 20.12.1980 alla Commissione Moro comunicò di *aver appreso dal dott. Cavina* (collaboratore dell'on. Zaccagnini e nella cui Segreteria anche detta on. Anselmi lavorava), che egli era stato informato dal prof. Prodi nei termini che seguono: *"Nella seduta parapsicologica tenutasi a Bologna, mi riferì il dott. Umberto Cavina, allora collaboratore dell'on. Zaccagnini, che era stato informato dal prof. Romano Prodi, presente alla seduta. L'indicazione del messaggio era: "Gradoli, via Cassia, Viterbo". Seguivano due numeri, che ora non ricordo con precisione. Ma che poi risultarono corrispondere alla distanza fra Gradoli paese e Viterbo, sia al numero civico di via Gradoli, dove fu scoperto il covo." - - - "Lo stesso Cavina mi riferì che si era provveduto a riferire l'episodio alle autorità di Governo" - - - "La signora Moro non parlò con me di segnalazioni fatte alla polizia circa via Gradoli"*.

Devesi osservare al riguardo che; 1) nessuno dei partecipanti, e neppure il prof. Prodi ed il prof. Clo', *parlò della via Cassia, né dei numeri*; e che, del resto, il dott. Cavina attribuì tale indicazione ad altra imprecisata fonte; 2) come da concordi dichiarazioni, sulla carta era state scritte le lettere alfabetiche *e non anche numeri*, a meno che il piattino non abbia complicatamente indicato detti numeri con le corrispondenti lettere; 3) come già rilevato, Moro *non era* custodito a Gradoli; 4) i numeri 96 ed 11 *non potevano* corrispondere alla distanza chilometrica di Gradoli rispetto a Viterbo, essendo troppo lontana quella corrispondente a 96 km, e troppo vicina quella corrispondente ad 11 km, il quale ultimo dato, se mai, poteva indicare la distanza approssimativa di Gradoli rispetto a Bolsena; 5) se i due numeri indicavano la distanza chilometrica, *l'uno era incompatibile con l'altro, a meno che non coincidesse anche qui il numero civico e quello dell'interno*; 6) ammesso che esistesse un fabbricato *con tale numero*, ignorasi a che distanza da Gradoli si trovasse; 7) *come già rilevato, è significativo che né il Presidente Prodi né il prof. A. Clo' abbiano fatto riferimento a tali numeri*; 8) è del tutto inverosimile che il dott. Cavina se li sia *inventati*, o li abbia appresi da altri attribuendoli fittiziamente a Prodi, per cui dovrebbe desumersi *che li abbia appresi da quest'ultimo, come del resto riferito all'on. Anselmi: ma come li conosceva il prof. Prodi, ove si escluda il tramite del piattino?*; 9) resta il fatto *assorbente* che essi *coincidevano* col numero civico 96 di via Gradoli a Roma, e con l'interno 11, *ove era sito un covo delle Brigate Rosse.*

m). Evidentemente la Commissione Moro non ritenne la sussistenza di reati nelle dichiarazioni del prof. Prodi (allora non parlamentare) e di coloro che l'avvalorarono prima con la lettera collettiva e poi con le dichiarazioni alla Commissione Moro, atteso che, pur essendo stati interrogati come testimoni, non vennero segnalati alla Procura competente.

Dalla relazione di detta Commissione risulta quanto segue: a) le Forze dell'Ordine si recarono in via Gradoli *una prima volta il 18.3.1978*, cioè due giorni

dopo la strage di via Fani ed il sequestro di Moro (*quindi ancor prima del c.d. gioco del piattino, avvenuto il 2.4.1978; ed ignorasi in base a quale informazione ciò sia avvenuto*), ma che, non avendo trovato nessuno, non forzarono la porta, anche perché due coinquilini aveva assicurato che vi abitavano persone tranquille; b) ciò sarebbe stato smentito anche in sede giudiziaria, in quanto detti coinquilini avrebbero formalmente dichiarato che avevano sentito una sorta di segnali “*morse*”, provenienti però da direzione opposta a quella dell’appartamento; c) nessuna iniziativa è stata stranamente adottata dai superiori di coloro che eseguirono l’intervento; d) secondo il P.M dott. Infelisi, l’operazione avrebbe riguardato non solo l’immobile di via Gradoli 96 (*il cui numero non risultava*), ma tutti i miniappartamenti ed i *residence* della zona, *in tutto 30 o 40 edifici*; e) laddove nessuno rispondeva non furono forzate le porte, dato il gran numero degli appartamenti chiusi e la necessità, in caso di effrazione, di poi presidiarli in attesa del rientro degli inquilini; f) su disposizione della magistratura fu disposto il contrario, *limitatamente alla zona di competenza del Commissariato di Monte Mario*, ma tale disposizione non sempre sarebbe stata eseguita per la difficoltà di attendere gli inquilini; g) il nome di Gradoli riapparve il 6.4.1978, ma non come via di Roma, bensì come paese, allorquando furono (con esito negativo) controllate dalla Questura di Viterbo alcune case coloniche nel Comune di Gradoli, e ciò su due indicazioni in data 5.4.1978 provenienti dal dott. Luigi Zanda Loi (in seguito alle informazioni del dott. Cavina) al Capo della Polizia; dette indicazioni riguardavano “Casa Giovoni – via Monreale 11 – scala D int. 1 piano terreno – Milano” e “lungo la statale 74, nel piccolo tratto in provincia di Viterbo, in località Gradoli, casa isolata con cantina”; i) la segnalazione del primo sito ebbe origine da fonte che Zanda Loi non ricordò, e quella del secondo da una segnalazione fatta al dott. Cavina dal prof. Prodi, che riferì di una seduta spiritica tenutasi in casa del prof. A. Clo’, come anche da detto Cavina confermato alla Procura di Roma; l) i vari partecipanti alla seduta avevano comunicato alla Commissione quanto già in precedenza riportato; m) la scoperta del covo di via Gradoli avvenne per la già menzionata infiltrazione idrica causata da una doccia “a telefono” con tubo flessibile lasciata aperta e rivolta verso il muro, in corrispondenza di una sconnessione tra le piastrelle del rivestimento; n) nessun collegamento con l’operazione del paese di Gradoli sussisteva, *non essendo stata informata* la Questura di Roma da quella di Viterbo; o) nell’appartamento furono rinvenuti centinaia di manifestini delle BR rivendicanti attentati (tra cui quelli al P.G. di Genova dott. F. Coco ed al m.llo R. Berardi), numerose armi (pistole, un fucile a pompa, un mitra), munizioni, esplosivi e documenti vari, tra cui istruzioni per l’uso delle armi e degli esplosivi, patenti automobilistiche, carte d’identità e tessere ferroviarie in bianco, strumenti per la falsificazione di essi, una divisa della P.S., altra di aviatore delle linee aeree, una tuta da operaio della SIP, un camice da impiegato delle PT, una piantina di un carcere imprecisato, la targa dell’autovettura usata per bloccare quella su cui transitava Moro all’atto del sequestro; p) locatario dell’appartamento era il sedicente Mario Borghi, poi identificato con il brigatista Mario Moretti, che l’occupava assieme con l’altra brigatista Barbara Balzerani; q) probabilmente costoro, tranquillizzati dall’esito negativo dell’operazione del 18.3.1978 di cui sub a) non avevano abbandonato il piccolo appartamento e non avevano rimosso quanto ivi rinvenuto; r) l’accesso a sirene spiegate dei Vigili del Fuoco e poi della Polizia e la presenza delle loro autovetture li avrebbe il 18.4.1979 resi edotti della situazione.

20. Al riguardo, si osserva quanto segue:

- come già rilevato, non è dato di conoscere donde sia pervenuta, 15 giorni prima della seduta in cui fu praticato il gioco del piattino ed addirittura due giorni dopo il sequestro, l’indicazione di via Gradoli e della zona circostante;

- ciò potrebbe far desumere che tale indicazione circolasse ancor prima di tale seduta, e che non sia stata appresa dal piattino, ma da altra fonte, tanto più che in quel luogo non era custodito Moro;

- è assai singolare che nessuna iniziativa sia stata adottata dopo le dichiarazioni dei due coinquilini circa i segnali simili a quelli “morse”;

- il n. 74 della statale con Viterbo nulla aveva da vedere con il n. 96 di via Gradoli a Roma, né con la distanza chilometrica tra il paese di Gradoli e Viterbo, né si vede altra pertinenza del n. 11 se non con quello dell'interno di via Gradoli 96.

21. Ritornando alla condotta tenuta nella vicenda Mitrokhin, anche per la seconda fase di essa si porrebbe il problema già evidenziato per il Presidente Dini, e cioè se rispondano alla realtà le dichiarazioni del gen. Siracusa, ovvero quelle del Presidente Prodi, secondo cui non si sarebbe parlato della rete spionistica, o se ne sarebbe parlato solo fuggemente: ma, in tal caso, non si vede perché fosse avvenuto l'incontro, e, per di più, solo su suggerimento del Ministro Andreatta. Comunque, anche se il gen. Siracusa avesse solo sfiorato l'argomento dello spionaggio, vanno valutate nei suoi confronti le conseguenze del non aver illustrato i particolari e la consistenza di una vicenda così clamorosa: e ciò ad un organo che, ex art. 3 della legge n. 801/1997, quale Presidente del CESIS, aveva il compito di coordinare il SISMI ed il SISDE, doveva conoscere *tutti* gli elementi in possesso del SISMI e del SISDE e *l'elaborazione delle relative situazioni*, e, quale Presidente del Comitato interministeriale, *era competente per i rapporti di tali organi con in Servizi esteri*. Donde le nuove ipotesi (sotto il profilo della continuazione) del reato di omissione di denuncia (art. 361 C.p.), di abuso d'ufficio (art. 323 C.p.) o di rifiuto (implicito) di (molteplici) atti d'ufficio per ciascuna delle singole omissioni di volta in volta rilevate, di favoreggiamento personale (art. 378 C.p.), di interruzione di un pubblico servizio (art. 340 C.p.), salve altre, tra cui quella del falso ideologico in atto pubblico (art. 479 C.p.) per l'apposizione delle data non veritiera. Ma, come per il Presidente Dini, le identiche ipotesi, tranne l'ultima, dovrebbero riguardare il Presidente Prodi anche nel caso che sia stato fatto solo un accenno alla rete spionistica, *essendo poco verosimile che, messo al corrente sommariamente di un'attività di spionaggio ai danni dello Stato italiano, non abbia immediatamente chiesto dettagliate informazioni e, nella sua qualità, non abbia dato tutte le disposizioni necessarie per verificare i fatti, e neutralizzare quelli ancora attuali (su ciò si rimanda nuovamente alle dichiarazioni del gen. Lombardo sub XXV): donde, l'eventuale applicabilità del concorso di cui al già citato art. 110 C.p. o, nella più tenue delle ipotesi, dell'art. 40 C.p. sulle conseguenze per chi non impedisce un evento che ha l'obbligo di impedire*. Ciò attese le sue specifiche competenze al riguardo, sia quale Presidente del CESIS, sia per le funzioni attribuitegli dal citato art. 4 di dare direttive e disposizioni al Ministro per la Difesa, da cui dipende il SISMI, per cui era tenuto a richiedere una compiuta e dettagliata informazione sui fatti, e chiedere spiegazioni sullo *scavalamento* del CESIS.

Quanto all'obbligo di riferire agli organi giudiziari ove sussistesse il solo *fumus* di reato, si è già detto: e l'attività di spionaggio, nei modi descritti nel *dossier*, costituiva di per sé reato, *indipendentemente dai risultati conseguiti*. E quanto sopra varrebbe a maggior ragione ove le informazioni fornite dal gen. Siracusa siano state dettagliate, donde la “copertura” della vicenda ipoteticamente per non compromettere determinati personaggi politici, nel qual caso sussisterebbe ancor più il concorso nei medesimi reati ipotizzabili per l Direttore del SISMI.

E si tace delle dichiarazioni rese alla Procura di Roma sul gioco del piattino: a meno che non si ritenga che trattasi di un reale fenomeno spiritistico e non di una fantasiosa invenzione, potrebbe ipotizzarsi il reato di falsa testimonianza (ora di false

informazioni rese al P.M.); e di altra falsa testimonianza per quelle rese alla Commissione Moro, per cui andrebbe però affrontata la questione della sua potenziale qualità di indagato.

Valgano anche per il Presidente Prodi le considerazioni già fatte per il Presidente Dini e per il gen. Siracusa: è verosimile che quest'ultimo si sia assunto di propria iniziativa l'enorme responsabilità di non riferire dettagliatamente anche al Presidente Prodi la realtà dei fatti, col rischio delle conseguenti responsabilità ? E quale sarebbe stato il motivo che l'avrebbe spinto a comportarsi così ? E come mai tale comportamento coincide con quello del Presidente Prodi che non ritenne di contestarglielo quando avrebbe appreso di tale sottostante aspetto della vicenda ?

22. Ignorasi poi cosa abbia fatto l'amm. Battelli, succeduto al gen. Siracusa dopo il 4.11.1996, donde eventuali ipotetici altri reati dello stesso tipo, tranne quelli attribuibili autonomamente ed esclusivamente ad altri.

XII

IL MINISTRO CORCIONE

1. Come comunicò alla Commissione il 6.5.2004 l'ex Ministro della Difesa, gen. Corcione, nessuno lo aveva informato del *dossier Impedian*, e neppure sui Sottosegretari alla Difesa S. Silvestri e C.M. Santoro, indicati nei rapporti come collaboratori dei Servizi Segreti cecoslovacchi: e ciò nonostante che l'obbligo di riferire ad esso da parte del SISMI *non ammetteva deroghe*. Aveva poi appreso dei fatti dalla stampa.

E tale obbligo incombeva sul Direttore del SISMI, che non vi ottemperò, donde l'ipotesi dei reati di cui agli art. 323, 328, 361, 378 C.p.

XIII

L'AMM. BATTELLI

1. L'amm. Battelli, Direttore del SISMI dal 4.11.1996 fino a dopo la "conclusione" della vicenda, fu interrogato dalla Procura di Roma il 7, 12 e 20.10.1999, cui riferì quanto segue: a) vi erano 30 schede riguardanti uomini politici; b) il 24.4.1998 la Divisione controspionaggio gli aveva sottoposto un appunto riepilogativo sul materiale documentale fino allora pervenuto e sull'attività istituzionale svolta, da cui risultava che il quadro precedente -cioè quello già sottoposto all'approvazione del Ministro della Difesa e del Presidente del Consiglio- era rimasto immutato, per cui non vi era la necessità di investire nuovamente le autorità politiche; c) dopo il 24.4.1998, potendosi ritenere esaurite le ricerche d'archivio aveva autorizzato la I Divisione all'attività di controspionaggio, *esclusi i membri del Parlamento (come già indicato, appare inspiegabile tale "immunità")*; d) non esistevano elementi che rendessero necessaria l'attivazione della Polizia giudiziaria; e) una copia delle schede di lavorazione riguardanti i politici era contenuta nell'appunto "presentato" nell'Ottobre 1996 al Ministro della Difesa ed al Presidente del Consiglio; f) come ripeté il 20.10.1999, il 24.4.1998 (*cioè qualche giorno prima dell'arrivo delle prime bozze del libro*) aveva ordinato *informalmente* (?) di "svolgere attività info-investigativa nei confronti di personaggi c.d. politici", "*senza citare i nomi*" (?): attività che non aveva fornito elementi di rilievo penale; g) se vi fossero state situazioni di rilievo penale, si sarebbe chiesta l'autorizzazione ai Servizi britannici di informare gli organi giudiziari, come era avvenuto per gli apparecchi ricetrasmittenti e per l'invio alla Procura del *dossier Mitrokhin*; h) nel Luglio 1999 apprese della pubblicazione del libro, preannunciata per il 20 Settembre, per cui

chiese un colloquio al vice Presidente Mattarella, cui mostrò il dossier; apprese il nome di Mitrokhin solo dalla pubblicazione del libro; i) era stata richiesta agli inglesi di incontrare Mitrokhin, ed essi avevano dato una risposta interlocutoria, "dicendo che ci avrebbero fatto sapere, ma in realtà fino a questo momento non è stato possibile"; l) polizia giudiziaria era stata informata degli apparecchi radio interrati e protetti da esplosivo.

2. Va osservato quanto segue riguardo ai rispettivi punti:

a, d). Si è già detto sub I, II, III, IV, V, VI circa la sussistenza di notizie di reato e sull'obbligo di informare gli organi giudiziari.

c). Le ricerche statiche (d'archivio) si esaurirono dopo ben tre anni dall'arrivo dei primi rapporti. c). Non è dato di sapere donde sia stata tratta l'esenzione per i membri del Parlamento, nell'eventualità di attività spionistica: eppure, come risulta dal resoconto del Direttore della (I) Divisione in occasione dell'incontro del 12.1.1996 con BRE, a questo fu comunicato che "su determinati personaggi politici menzionati nei rapporti Impedian non si svilupperà alcuna attività da parte del SISMI, in quanto non si è certi che quanto attribuito ai personaggi stessi non possa essere frutto di attività disinformativa, ed anche perché come ci è stato sempre riferito l'elemento non sarebbe disponibile per eventuali testimonianze in Italia".

e). L'appunto dell'Ottobre 1996, che conteneva solo alcuni nomi dei politici, con l'estrapolazione per quelli indicati dei precedenti riscontri, di cui si è detto, non fu lasciato né al Ministro della Difesa né al Presidente del Consiglio.

f). In occasione di incontri con il delegato dei Servizi britannici ("BRE") per consegna di rapporti, in quello del 26.9.1997 si dava atto, a proposito di Cecchini, indicato come membro del PCI, che "è stato ribadito (a "BRE") che non verrà dato alcun seguito a vicende/personaggi con caratterizzazione politica". Vi è l'approvazione del capo Reparto, con altre 2 firme. La riserva è stata ribadita il 3.10.97. Ed (solo) il 24.4.1998 aveva ordinato informalmente (?) di "svolgere l'attività info-investigativa nei confronti di personaggi c.d. politici", "senza citare i nomi", quando, guardacaso, il 17.4.1998 era pervenuta la prima bozza del libro.

g). Ammesso che fosse necessaria l'illegittima "autorizzazione" dei Servizi britannici per la trasmissione degli atti agli organi giudiziari, essa doveva essere immediatamente richiesta, per i motivi indicati sub a, d), di cui sopra; e, per le ricetrasmittenti, detti organi furono sì informati, ma è assai singolare e significativo che neanche in tale occasione sia stata fatta menzione del dossier Mitrokhin.

h). Nella relazione n. 49 del 3.10.1997 si dava atto che il Rappresentante dei Servizi britannici aveva riferito che la fonte stava collaborando con Andrew per la stesura del libro contenente le sue rivelazioni, e che la parte riguardante l'Italia sarebbe stata sottoposta in anticipo al Direttore del SISMI; e la data di pubblicazione -20.9.1999- fu comunicata al SISMI nel Maggio del 1999 (e si tace che la stesura del libro era stata preannunciata da BRE l'8.7.1996 e poi il 29.9.1997, che le prime bozze pervennero al SISMI il 29.4.1998, e che, dopo la "revisione" da esso fatta, al 5.11.1998 era già completata l'edizione definitiva degli inglesi).

i). Come ampiamente in precedenza illustrato, è completamente difforme dalla realtà che i Servizi britannici non avessero messo a disposizione la fonte, come peraltro confermato dall'appunto per il Direttore del Servizio formulato dalla I Divisione l'8.8.1996, secondo cui "BRE ha offerto spontaneamente la possibilità di realizzare un incontro tra funzionari del SISMI ed Impedian. Al riguardo è stata data risposta interlocutoria, dovendo riferire dell'offerta al sig. Direttore del SISMI".

l). Prima del preannuncio nel Luglio 1999 della pubblicazione del libro, l'amm. Battelli non informò né il Presidente Consiglio né il Ministro della Difesa del dossier

Mitrokhin, perché, come dichiarò alla Procura di Roma, la situazione non era mutata dopo il cambio di Governo.

3. Ascoltato il 9.12.1999 dal COPASIS, dichiarò fra l'altro quanto segue:

a) succeduto al gen. Siracusa ed esaminati gli appunti relativi alle informazioni al Presidente Prodi, al Ministro Andreatta ed all'attività svolta, aveva dato "per scontato che l'informazione fosse già avvenuta in modo abbastanza completo ed esauriente" ed aveva "aggiornato in modo molto *asistematico, periodicamente*, il Ministro della Difesa di altre sopravvenienze"; quando gli capitava "di parlargli per altri argomenti e vi era motivo per dirgli delle cose, lo informav[a] che erano arrivati altri documenti e che non c'era nulla di nuovo o di diverso rispetto a quelli arrivati, per cui nulla cambiava rispetto alle decisioni adottate";

b) al cambio di Governo non aveva ritenuto di informare i nuovi rappresentanti di esso perché continuavano a svolgere le attività su cui avevano avuto direttive dai precedenti Governi, fino alla notizia della pubblicazione del libro;
sospesa, altrimenti si sarebbe intralciato l'operato della prima.

4. Ascoltato il 19.11.2002, 28.11.2002, 5.11.2003 (in cui dalle ore 14 alle 15,30 lesse una lunga memoria predisposta per l'occasione), 6.11.2003, il 3.12.2003 dalla Commissione, l'amm. Battelli riferì che:

a) non era stata data priorità alla vicenda trattandosi di fatti remoti, gli ultimi dei quali risalenti al 1984 e riguardanti soggetti anziani, pensionati o deceduti, laddove, per altre vicende, come la proliferazione di armi a scopo terroristico, sussistevano ben maggiori priorità che assorbivano il Servizio, per di più carente di organico; per cui, fino all'Aprile 1998 furono svolte solo indagini statiche; ma nell'Aprile 1998 (dopo ben tre anni) si era convinto che si dovevano svolgere indagini esterne su un certo numero di soggetti: indagini sospese perché il *dossier* era divenuto pubblico, e che poi avrebbero avuto seguito (quando e quale?).

E' evidente la pretestuosità di siffatte dichiarazioni: e le indagini esterne aveva intenzione di iniziarle -guardacaso- quando non si poteva più nascondere la vicenda. Peraltro, diversi soggetti menzionati nel dossier erano ancora in attività, e diversi reati ipotizzabili non erano ancora prescritti, per cui a maggior ragione gli atti dovevano essere trasmessi agli organi giudiziari se non vi era un pericolo attuale che richiedesse una formale proroga, e, comunque, doveva verificarsi se le medesime attività di spionaggio fossero proseguite sfruttando nuovi funzionari infedeli);

b) quanto alle priorità, su domanda circa quella costituita dal terrorismo islamico, gli addestramenti, e l'impiego dei missili *Scud*, rispondeva di non ricordare fatti specifici di questo genere, rimandando alla competenza dell'amm. Grignolo (*si osserva che appare singolare, se non sorprendente, come, proprio nella sua qualità, ignorasse fatti del genere*);

c) quanto ai fatti remoti, citò nel corso di una delle audizioni il caso di tale Hannsen, denunciato dall'FBI nel 1990 e "beccato con le mani nel sacco nel 2001", cioè *undici anni dopo* (*si osserva che è vistosa la contraddizione con tutto quanto da lui asserito circa l'epoca remota di buona parte dei casi segnalati nel dossier*);

d) se si dovessero trasmettere tutte le *notitiae criminis* agli organi giudiziari, questi non dovrebbero fare altro che lavorare per i Servizi, data l'enorme mole di tali notizie, a parte che non sarebbe stato corretto, in quanto significava "*mettere alla gogna*" i soggetti menzionati in assenza di elementi di prova (*si osserva che tale discrezionalità, come illustrato sub I-VI è palesemente contraria alla legge, non essendo previsto alcun "filtro" dei Servizi*);

e) inoltre, il vincolo di segretezza era imposto dalla necessità di tutelare la fonte (*si osserva che è vistosa la contraddizione con la fornitura del dossier al fine di*

pubblicarlo, e ciò a parte: 1) la singolare asserzione implicita che le indagini di p.g. avrebbero messo in pericolo la fonte; 2) che, ove così fosse, potevano adottarsi adeguate misure di tutela; 3) che il 3.7.1995, in un incontro presso il SISMI con un delegato dei Servizi britannici ("BRE"), questi aveva riferito che si poteva procedere alla declassificazione degli atti da UK TOP SECRET a SECRET, come poi veniva confermato con la comunicazione del Rappresentante di "BRE" del 17.7.95, consegnata il 28.7.1995, secondo cui il SISMI poteva "considerare SEGRETI i rapporti Impedian ai fini di una custodia sicura ed efficiente": quindi, solo a tali fini e non ad altri, a parte che detta declassificazione avvenne ben oltre quattro anni dopo, e cioè il 5.10.1999);

f) le indagini statiche avevano interessato anche gli archivi comunali e fiscali (ma cos'altro ?);

g) l'attività investigativa disposta dopo l'Aprile 1998 non aveva avuto seguito dopo la pubblicazione del libro (ed ignorasi perché);

h) giustificò il ritardo delle informazioni al Presidente D'Alema con l'averle date al suo predecessore (si osserva che, come deve ripetersi, nessuna traccia era rimasta alla Presidenza del Consiglio di tali informazioni orali, donde l'inconsistenza della giustificazione, a parte che -in astratto- il nuovo Presidente poteva essere di opinione diversa da suo predecessore);

i) durante il Governo D'Alema erano pervenute le ultime 25 schede, di nessuna rilevanza a livello politico, per cui informò l'on. D'Alema solo alla notizia della pubblicazione del libro (si osserva che, quale presidente del CESIS, il Presidente del Consiglio doveva conoscere tutte le attività del SISMI, e non solo quelle "a livello politico");

m) non fu informato il CESIS per il vincolo del segreto (si ribadisce che la legge imponeva tali informazioni, e non le rimetteva alla discrezionalità di alcuno; che il CESIS non era un organo estraneo ai Servizi; e che esso non era sospettabile di violazione del segreto);

n) dava per scontata l'attendibilità del dossier Mitrokhin, anche se bisognava verificarne il contenuto, per poi asserire che non poteva esprimersi un'opinione al riguardo, pur essendo verosimile che fosse una copia sintetizzata degli originali;

o) la loro veridicità era stata in alcuni casi confermata, ed in altri lo era perché i nominativi già risultavano dall'archivio, mentre per il resto occorreva attendere i risultati dell'attività informativa (si osserva la contraddizione tra questa e la precedente asserzione con i comportamenti conseguenti);

p) non gli sarebbe stata riferita l'attualità dello spionaggio, anche se taluni dei soggetti segnalati nel dossier erano ancora in servizio, ma trattavasi di poche persone, per di più all'estero, per cui aveva ritenuto di segnalarle solo al relativo Ministero, che aveva il compito di controllare dette persone, evitare loro l'accesso a notizie riservate, adottare idonei provvedimenti organizzativi (si osserva che tale asserzione è priva di fondamento, atteso che doveva presumersi la prosecuzione dell'anzidetta attività; che il fatto che fossero in servizio all'estero non escludeva la punibilità; e che la "rimessione" al Ministero equivaleva a rinunciare alle funzioni di controspionaggio, con soluzione "interna" del problema);

q) i Servizi sovietici avevano respinto la richiesta di informazioni sull'autenticità dei dati riportati nel dossier (si osserva che non poteva certo aspettarsi che la confermassero);

r) la imprecisata richiesta di contattare Mitrokhin era stata "lasciata decadere" dai Servizi britannici; vi era stata una richiesta del SISMI cui l'MI6 non aveva dato risposta, a quel che gli era stato riferito dal suo personale (si ribadisce la vistosa contraddizione di tale assunto con quanto risultante dall'inchiesta circa il fatto che al contrario, detti Servizi avevano reiteratamente messo a disposizione la fonte, e che era

stato il SISMI a lasciarla “decadere”; ed, ammesso che rispondessero alla realtà le asserzioni dell’amm. Battelli, appare strano che si sia disinteressato di tale aspetto delle vicende e che non sia stato neppure in grado di riferire se di esso vi fosse una qualsiasi documentazione;

s) successivamente aggiunte che il col. Bonaventura non gli aveva riferito delle tre offerte di contatto con Mitrokhin dei Servizi britannici (appare singolare tale asserita omissione, atteso che l’amm. Battelli dirigeva il SISMI, e che uno dei leit motiv adottati per la stasi delle indagini era l’impossibilità di contattare la fonte: e, fra l’altro, dall’appunto per il Direttore del Servizio -nota n. 52108\843\0470 dell’8.8.1996-sull’incontro con BRE a Londra, risulta, quanto all’offerta britannica: “Data risposta interlocutoria dovendo riferire al DS”; nella nota apposta sul verbale di incontro del 20.8.1996 col BRE, leggesi che “l’offerta sarà valutata al rientro della documentazione inviata alle superiori autorità”; come riportato sub X\3 e XIII\2, dall’appunto per il Direttore del Servizio formulato dalla I Divisione l’8.8.1996, sempre sull’offerta di cui sopra, fu annotato: “Al riguardo è stata data risposta interlocutoria, dovendo riferire dell’offerta al sig. Direttore del SISMI”; e, quanto all’incontro del 6.9.1996 risulta che “BRE ha consegnato i rapporti n. 173-174 e, nel ringraziare per i riscontri già forniti sulla precedente documentazione, ha rinnovato l’invito a Londra per un’intervista ad Impeyan. Nota: è stato riferito che la vicenda è all’attenzione delle SS.AA. delle quali si attendono le direttive per la futura linea di condotta”;

t) quanto al non avere egli di propria iniziativa interessato i Servizi britannici per i contatti con Mitrokhin, asserì che “non è mai stata [sua] abitudine sostituirsi ai [suoi] subordinati (si osserva l’altra singolarità in tale nuova elusiva asserzione, in palese contrasto con le sue funzioni di Dirigente del SISMI e con altre sue precedenti affermazioni circa i suoi poteri di avocazione);

u) le 34 schede riguardanti politici non erano state tradotte dall’inglese, lo furono su richiesta della Procura di Roma; o per lo meno egli era in possesso degli originali inglesi e non della traduzione e non sapeva che non fossero state tradotte;

v) funzione del SISMI non era quello di perseguire reati ma di assicurare la sicurezza dello Stato (si osserva che sussiste un’ulteriore contraddizione, in quanto, in tal caso, proprio per questo dovevano a maggior ragione essere investiti gli organi giudiziari);

z) deduceva che, nei suoi rapporti in Inghilterra con i Servizi britannici, il col. Bonaventura discutesse anche del dossier Mitrokhin, ma non aveva avuto rapporti o informazioni al riguardo (si osserva che appare assai singolare che, nella sua qualità di capo del SISMI, si disinteressasse di quel che faceva il col. Bonaventura, Direttore della Divisione controspionaggio);

aa) sarebbe stato informato ad Aprile 1998 dagli inglesi tramite i suoi uomini che Mitrokhin aveva intenzione di scrivere un libro (appare strana tale asserzione, atteso che BRE aveva preavvisato il SISMI quanto meno l’8.7.1996 ed il 29.9.1997 e che il 17.4.1998 era pervenuta la prima bozza del libro);

ab) non avrebbe disposto di estrapolare nomi dalla bozza del libro inviatagli dal Servizio britannico, anzi non era neppure in grado di dire quanto conobbe l’intento di pubblicare il libro, e di non ricordare neppure se fosse stata inviata una bozza finale, anche se, secondo progressive precisazioni, non lo escludeva (si osserva che tale ultima asserzione appare assai singolare atteso il clamore che avrebbe suscitato il caso, quasi che fosse un estraneo ai Servizi);

ac) al Ministro Andreatta avrebbe fatto leggere le prime bozze di una parte del libro, ma non il libro intero;

ad) aveva informato l'on. Mattarella dell'esistenza del *dossier* Mitrokhin quando seppe della pubblicazione del libro: prima non l'aveva informato né dell'uno né dell'altro, né gli aveva fatto "vedere il libro" (o *parte di esso* ?);

ae) alla domanda di un membro della Commissione come mai al Ministro Andreatta aveva fatto leggere parte della bozza del libro ed al v. presidente Mattarella non aveva fatto leggere la bozza di tutto il libro inviata dal SISMI per verificarne l'adeguatezza dei contenuti, *non dava risposta*, essendosi creato un clima di acerba polemica (la risposta fu: "se questa stima e fiducia [che ha in me] sono propedeutiche a darmi o dell'infedele o del cretino, la ringrazio, se le tenga per lei");

af) *non era stato informato il SISDE per la riservatezza "imposta" dall'MI6*, ed anche perché il controspionaggio spettava al SISMI (*si rimanda al riguardo a quanto già osservato circa la competenza del SISDE sulla quasi totalità dei fatti, sull'equivocità che l'MI6 avesse fatto riferimento al SISMI e non ai Servizi in generale, sulla possibilità di rappresentare a detto MI6 la competenza del SISDE, sull'obbligo di collaborazione tra SISMI e SISDE previsto dall'art. 6 della l. n. 801/1977; e, quanto al CESIS, l'unica informativa ad esso trasmessa dal SISMI è quella (generica) del 22.1.1999, concernente il rinvenimento di tali apparecchi, e senza peraltro menzionare il dossier Impedian. Questo fu trasmesso solo l'11.10.1999, cioè dopo la sua divulgazione giornalistica, e solo quando la vicenda non poteva più essere occultata: ed il CESIS aveva fatto il 13.10.1999 espressa richiesta all'amm. Battelli di trasmissione di copia integrale del materiale, e non dei soli rapporti; ed è degno di nota che, in altri precedenti casi, il CESIS fosse stato informato dal SISMI; analogamente, neppure il SISDE fu mai informato, tranne che il 22.1.1999 dell'anzidetta operazione delle ricetrasmittenti; e si è già detto circa l'inconsistenza delle "giustificazioni" dell'amm. Battelli per non avere informato il SISDE*);

ag) "se nel *dossier* vi fosse stata anche un sola scheda con rilievi probatori tali da rendere giustificato l'interessamento della magistratura, avremmo provveduto in tal senso" (*si osserva che è l'ennesimo leit motiv, ed in stridente contrasto con quanto rilevato sub I-VI, senza considerare che il dossier non era uno dei "tanti pezzi di carta giunti dalle varie fonti" da un "piccolo informatore", come in generale si giustificò l'amm. Battelli per tutto quel che giungeva al SISMI, ma era costituito da sintesi di originali provenienti dal capo dell'archivio del I Direktorat del KGB dal 1972 al 1984, riguardanti fatti specifici*);

ah) era sua opinione che, una volta trasmessi gli atti alla magistratura, il SISMI non poteva "fare più niente" (*si osserva la totale infondatezza di tale asserzione, atteso che i Servizi dispongono di mezzi investigativi ben diversi da quelli della magistratura, ed a questa non consentiti, a parte che potevano utilizzarsi gli elementi acquisiti dagli organi giudiziari e che, ove la scoperta delle carte potesse pregiudicare l'attività del SISMI, ben poteva essere chiesto il ritardo nella trasmissione, richiesta che non fu mai formulata*);

ai) l'amm. Grignolo, dirigente del I Reparto, gli aveva chiesto oralmente di poter avere il *dossier* al fine di poterlo analizzare, e ne fu autorizzato nonostante la richiesta fosse *irrituale*, in quanto trattavasi di atti appartenenti ad una struttura diversa (la I divisione, gestita dal col. Bonaventura ed addetta al controspionaggio), anche se dipendente dallo stesso amm. Grignolo, che avrebbe potuto solo "acquisire giornalmente quanto di suo interesse, firmando una scheda di consultazione"; aveva convocato l'amm. Grignolo ed il col. Bonaventura (che interpretava il fatto come una propria esautorazione) e chiarì al secondo che quanto autorizzato rientrava nei poteri di avocazione del primo, cui però ritenne di precisare che ciò non significava esautorazione della Divisione del col. Bonaventura, che restava lo strumento attraverso il quale egli doveva necessariamente operare; in conseguenza di ciò nel

Settembre 1997 la I Divisione avrebbe esaminato la possibilità di svolgere attività operativa, da esso amm. Battelli condivisa con “ok” annotato a lato del foglio sottopostogli;

al) quanto all’incarico al dott. Lehmann, vero è che era indagato, ma poi fu assolto con sentenza passata in giudicato (*si osserva che proprio l’amm. Battelli, nel medesimo contesto, dichiarò che era stato sollevato dall’incarico all’Ufficio legale per essere destinato al Nucleo Ispettivo non perché in odore di colpevolezza, ma per ragioni di opportunità costituendo il primo Ufficio l’interfaccia del SISMI con la magistratura: donde la vistosa contraddizione, sia proprio per ragioni di opportunità dovute al procedimento in corso, proprio per il quale era stato sollevato dall’Ufficio Legale, sia perché il valutare le eventuali ipotesi di reato costituiva una maggiore “interfaccia”*);

am) non ricordava di essere stato lui a designarlo, ma probabilmente gli era stato proposto dall’amm. Grignolo e lui aveva approvato;

an) smentiva l’amm. Grignolo circa la sua asserzione di non conoscere i nominativi dei 33 politici, atteso che le prime 20 schede era allegato ad un appunto anche a sua firma, e che delle altre 13 l’amm. Grignolo ne aveva copia, come risultava dal verbale di passaggio del dossierI dalla I Divisione al I Reparto. Al riguardo, dall’appunto prot. 31507\132.3\0400 recante la data del 16.5.1996, e firmato sia da Battelli, sia, con la medesima data dall’amm. Grignolo, risultano trasmesse copie delle prime 20 schede dal primo al secondo. Vi è poi altro appunto (n.09\132.3\0477) per il Direttore del Servizio, sottoscritto apparentemente dal col. Bonaventura e dall’amm. Grignolo e recante la data del 24.4.1998, in cui si fa riferimento ad un appunto del 15.10.1996 e sia alle 13 che alle 20 schede; in calce, vi è la disposizione, apposta a penna e siglata (evidentemente dall’amm. Battelli), di distruggere tutte le copie dei documenti in busta chiusa in suo (di tale ammiraglio) possesso, cui si fa cenno in tale appunto e nel precedente.

ao) aveva ordinato la distruzione delle copie dei rapporti e di tali documenti e non degli originali, che aveva trattenuto per sé dall’Aprile 1998, nonché delle schede di lavoro *relative ai nomi contenuti nei primi*, allorché si era posto il problema di svolgere attività operativa, al fine di evitare che -come in passato era avvenuto- si pensasse a comportamenti volutamente non corretti ed impropri nei confronti dei politici, ritenendo che non sussistevano le condizioni per estendere l’attività ai parlamentari in carica, come da disposizioni impartite al col. Moretti (si ribadisce che *ignorasi donde sia stata tratta tale immunità per atti diversi dalle opinioni e voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni, come già prima rilevato, donde anche il reato di falso prima per occultamento e poi per distruzione, di cui all’art. 490 C.p.*);

ap) dalla bozza del libro non erano stati cancellati nomi, ma fatte piccole variazioni editoriali;

aq) come attività operativa, dall’Aprile 1998 al Settembre 1999 furono isolati 23 nomi, furono attivati i Centri, furono fatte ricerche e poi furono “tirati fuori” 7 nomi dei 23, sui quali furono fatti gli “avvicinamenti” (*si osserva come sia palese l’esiguità dei risultati, essendosi ridotta solo a questo*);

ar) facendo l’esempio di una notizia di un gruppo terroristico che doveva entrare in Italia con certi mezzi e certe armi e per cui il SISMI si era messo in movimento, ciò aveva fatto dopo aver attivato il SISDE ed il CESIS (*si osserva ancora una volta che appare evidente la contraddizione con il non aver attivato il SISDE sul dossier Mitrokhin, i cui dati rientrano quasi esclusivamente nella competenza del secondo, e di averlo fatto nel primo caso, di stretta competenza del SISMI*);

as) al rilievo del Presidente che sui 150 nominativi inclusi nelle prime schede 84 erano stati considerati attivi dopo le ricerche d’archivio e già tenuti sotto controllo, rispondeva di non sapere niente di tali nominativi (*si osserva che non appare*

necessario alcun commento su tale singolarissima asserzione, quasi che non fosse il Dirigente del SISMI);

at) *l'aver il Ministro Andreatta apposto la data del 2 Ottobre 1996 sull'appunto datato 26 Ottobre 1996 era attribuibile ad errore (si osserva che ciò non è verosimile, in quanto, a parte quanto già rilevato, anche l'annotazione del gen. Siracusa in calce a quelle del Ministro reca pure la data del 2 Ottobre; e che alla Procura di Roma aveva dichiarato il 7.10.1999 che il Ministro Andreatta era stato informato il 2 ed il 30.10.1996);*

au) *avrebbe informato il vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Mattarella, del dossier Impedian il 31.8.1999, non avendolo fatto prima perché il precedente Governo aveva dato direttive in proposito: ciò dopo che l'MI6 aveva preannunziato la pubblicazione del libro per il 20.9.1999 (appare evidente l'inconsistenza di tale "giustificazione", atteso che: a) egli aveva l'obbligo di farlo ad ogni successivo cambio di Governo, vista l'enorme rilevanza del caso e per la possibile difformità di vedute, dal momento che il nuovo Presidente del Consiglio poteva dare direttive diverse da quelle impartite dai predecessori; b) trattavasi di attività asseritamente in corso di verifica, per cui era indispensabile l'aggiornamento, anche se negativo; c) in ogni caso, non si vede che valore potessero avere le precedenti informazioni e direttive dei predecessori, dal momento che furono informati esclusivamente a voce e nulla era rimasto agli atti dei nuovi Presidenti);*

av) *e non l'aveva poi fatto col nuovo Presidente del Consiglio on. D'Alema e col nuovo Ministro della Difesa perché le autorità politiche si erano già espresse e non vi erano novità nei rapporti successivi (ignorasi donde sia stata tratta tale sistematicità, risultando solo l'informazione al Presidente Dini del 7.11.1995, quella al Presidente Prodi del 30 (?).10.1996) e quella del Ministro Andreatta con la non effettiva data del 2.10.1996;*

az) *asserì di non ricordare di aver chiesto ai Servizi britannici di cancellare nomi dalla bozza del libro, ed escludeva che gliel'avesse chiesto l'on. Andreatta, ma ammetteva di avere stralciato di propria iniziativa la posizione di 34 politici: anche se ciò concerne detto libro, la "depurazione" spiega la ragione di tutte le anomalie riscontrate nella vicenda. Aggiunse che, durante il suo incarico, non erano pervenuti elementi nuovi che modificassero la situazione e le precedenti determinazioni dei politici;*

aaa) *dichiarò altresì di non aver informato il CESIS perché questa era una vecchia prassi, e perché i Servizi britannici avevano prescritto il segreto (ma l'esistenza di tale prassi è smentita dai casi precedenti e dalle dichiarazioni del gen. Lombardo che affermò l'esatto contrario; ed, inoltre, l'amm. Battelli aveva invece - contraddittoriamente- informato il Segretario generale della Farnesina dei nomi dei diplomatici;*

aab) *asserì che i Servizi britannici avevano dato la disponibilità ad incontrare Impedian, ma poi di non aver dato risposta ai solleciti, il che significava che avevano cambiato idea, per cui non era opportuno insistere: al contrario, non solo non risultano dagli atti tali solleciti, ma la disponibilità di cui sopra è stata confermata dai vari "appunti" in precedenza indicati, dal col. Masina, e, con le contraddizioni già descritte, anche dal gen. Siracusa; ed, addirittura, come già riportato, alla Procura di Roma aveva dichiarato che "gli inglesi dettero una risposta interlocutoria, dicendo che ci avrebbero fatto sapere, ma in realtà fino a questo momento [cioè fino al 7.10.1999] non è stato possibile";*

aac) *le indagini statiche non avrebbero dato risultati soddisfacenti, a parte che per alcuni russi, e, quanto agli italiani, solo per Conforto (ma occorre attività operativa partendo dalle indagini statiche; ed, inoltre, non risulta quali provvedimenti siano stati adottati per Conforto);*

aad) dava per scontata l'attendibilità di *Impedian*;

aae) così come Siracusa, dopo l'acquisizione degli atti e le audizioni da parte della Commissione, Battelli ritenne di dover "aggiustare" le proprie dichiarazioni nelle successive audizioni (5, 6, 13.11 e 3.12.2003) e con una memoria del 5.11.2003, sulla base di elementi prima a lui asseritamente (?) non noti: ma "dimenticando" che essi furono formati in base a sue direttive;

aaf) l'amm. Battelli aveva riferito il 9.12.1999 al COPASIS delle due lettere con annotazione del gen. Siracusa, indirizzate al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Difesa, e mai partite. Il gen. Siracusa gli aveva spiegato che aveva preferito riferire per le vie brevi al primo e che sul documento ad esso indirizzato risultava da un'annotazione che era stato informato, ed in presenza del Sottosegretario Micheli; e che anche il Ministro Andreatta era stato informato, avendoglielo riferito egli stesso, di cui allora era Capo Gabinetto;

aag) Battelli riferì di avere poi aggiornato periodicamente ed *asistematicamente* il Ministro (ma dagli atti nulla risulta circa le "asistematiche" informazioni), e di non averlo fatto dopo il cambio di Governo non essendo stata registrata alcuna novità nei nuovi documenti (audizione da parte del COPASIS: e su ciò valga quanto in precedenza rilevato); ovvero di averlo fatto "pur non dandogli un'informativa complessiva, non dico puntualmente, ma periodicamente, episodicamente - - - di nuove sopravvenienze (audizione da parte della Commissione Mitrokhin);

aah) aveva però informato il Presidente del Consiglio della prossima pubblicazione del libro;

aaì) in precedenza, per tutti gli altri casi i comportamenti erano stati analoghi (ma ciò non risulta, a parte che, come deve ancora una volta ribadire, la legge n. 80\del 1077 prescrive l'obbligo, senza eccezioni, delle comunicazioni di tutto al Ministro della Difesa ed al CESIS): ma, secondo per l'amm. Battelli, se gli inglesi avevano detto che non lo doveva fare, egli non lo poteva fare;

aal) l'attività era stata poi interrotta dalla pubblicazione del libro e dalla trasmissione all'autorità giudiziaria;

aam) aveva appreso dell'operazione quando aveva assunto l'incarico di direttore dei Servizi (in ciò vistosamente smentito, oltre che dal col. Masina, dalle sue stesse dichiarazioni secondo cui l'aveva appreso quando era capo di gabinetto del Ministro della Difesa, avendo, in vista della sua prossima nomina a Direttore del SISMI, presenziato all'incontro del gen. Siracusa con il Ministro Andreatta);

aan) tutte le persone menzionate nel dossier erano andati in pensione, tranne pochi funzionari del Ministero della Difesa (in ciò smentito dalla sue stesse dichiarazioni di aver disposto attività di controspionaggio su 130 soggetti menzionati da *Impedian*, oltre che da quanto riportato sub XIII\3\as sugli 84 ancora attivi);

aaò) per propria decisione, aveva stralciato dall'attività del Servizio le schede di 34 politici.

5. Nella memoria predisposta per l'audizione del 5.11.2003 (anche alla luce "delle emergenze sopravvenute nel corso delle audizioni che hanno seguito la mia, delle domande formulate e delle risposte fornite"), leggesi fra l'altro quanto segue:

a) assistette al colloquio tra il Ministro Andreatta ed il gen. Siracusa quale Direttore del SISMI *in pectore* (dove la contraddizione con quanto dichiarato sub 3\aaam);

b) solo nel Settembre 1997 l'amm. Grignolo dispose che il dossier venisse riesaminato *ex novo* alla luce di nuovi parametri, uno dei quali era la possibile attività operativa;

c) non rispondeva quindi al vero che detta attività fosse stata ritardata per asseriti, ripetuti e del tutto fantasiosi dinieghi di esso amm. Battelli;

d) tanto ciò sarebbe vero, che al termine di tale riesame egli fu informato con appunto 09\132.3\0477 del 24.4.1998, con cui si *decideva* (e neppure si *proponeva*) di svolgere attività info-operativa su 130 personaggi ritenuti di interesse istituzionale: a lato del relativo paragrafo egli aveva apposto “OK”;

e) anche nell’anzidetto appunto veniva confermata l’insussistenza di elementi utili per l’interessamento della magistratura;

f) non aveva egli imposto all’amm. Grignolo il dott. Lehmann;

g) questi era stato assolto nel procedimento che lo riguardava, grazie anche alla *determinante* testimonianza del gen. Siracusa (*ma si tralascia di dire che ciò avvenne successivamente all’incarico ricevuto*) ed era stato rimosso dall’Ufficio legale per ragioni di opportunità (*ragioni che avrebbero dovuto sconsigliare proprio l’anzidetto incarico*);

h) non rispondeva alla realtà che l’amm. Grignolo ed il col. Bonaventura non avessero conoscenza delle schede riguardanti i 33 politici, atteso che le prime 20 erano allegate ad un appunto a loro firma, e delle altre 13 l’amm. Grignolo ne aveva copia, come risultava dal verbale di passaggio del *dossier* dalla I Divisione al I Reparto;

i) le copie di lavoro venivano normalmente distrutte alla fine della giornata;

l) aveva trattenuto le schede dei politici per evitare, agli esordi di una possibilità operativa, accuse di attività deviate, ed anche per evitare la diffusione nell’ambito del Servizio dei documenti, con possibile conoscenza da parte di persone non legittimate, magari grazie a comportamenti distratti o disinvolti di qualche addetto (*ma, come già rilevato, dovrebbe trattarsi di occultamento*);

m) per tali misure aveva riservato al Capo della struttura che si occupava del controspionaggio nella sede di Roma (col. Moretti) “di far svolgere nei confronti dei politici una attività sostanzialmente indiretta, ancorché a carattere squisitamente operativo”, con esclusione degli uomini politici in carica (*ignorasi assolutamente in che cosa sia consistita tale attività*);

n) quanto ai parlamentari, si è già riferito sub VII(11) che, a suo dire, pur riconoscendo che il SISMI non si dovesse fermare davanti ai parlamentari in carica, mancava tuttavia un preciso riferimento giuridico che indicasse che cosa concretamente un Servizio dovesse, ma soprattutto potesse fare, per cui riteneva indispensabile sollecitare un’autorizzazione del Parlamento a svolgere attività di *intelligence* a carattere operativo: e, nella specie, vi era chi era genericamente indicato come aver svolto attività mirata ad influenzare l’opinione pubblica, chi era accusato di aver ricevuto finanziamento dal PCUS (reato prescritto, e per cui vi era stato un procedimento penale definito), chi era stato indicato come coltivato dal KGB: donde il convincimento che non sussistevano neppure i presupposti per chiedere l’autorizzazione (*a parte altro, si è già osservato che l’amm. Battelli ha ideato un’autorizzazione a procedere per l’attività dei Servizi riguardanti i parlamentari*);

o) l’organico del SISMI era inadeguato;

p) il non aver informato la magistrature dipendeva anche dalle “severe restrizioni” imposte dal Servizio britannico;

q) accennava ad una missione a Londra del col. Bonaventura, preannunciata da un appunto del 29.4.1998 con cui gli si chiedeva di “sanzionare” tale missione, ma senza fare riferimento all’intenzione di chiedere di sentire Mitrokhin, senza “*nessun accenno successivo al diniego inglese*”;

r) nella revisione della bozza del libro (la cui intenzione di scriverlo era stata comunicata fin dal 1996) non erano stati cancellati nomi, ma furono fatte solo piccole varanti editoriali, tra cui due affermazioni non vere riferite a Cortese; tale bozza era stata sempre nella disponibilità dell’amm. Grignolo e di essa era a conoscenza il col.

Bonaventura; gli fu fatta esaminare dal primo, l'aveva a sua volta fatta esaminare anche al Ministro Andreatta, e non aveva emanato alcuna direttiva per emendarla.

Si osserva come tutte le "precisazioni" dell'amm. Battelli sono degli adattamenti in conseguenza delle dichiarazioni dell'amm. Grignolo, rese nell'Aprile e nel Maggio 2003.

6. In seguito all'audizione in data 10.12.2002 del col. Faraone, che era stato direttore della VII Sezione controspionaggio della I Divisione, la Commissione acquisì l'intera pratica *Impedian*, i cui atti confermarono l'attendibilità di Faraone e l'inattendibilità di Battelli.

Inoltre, secondo le dichiarazioni del col. Moretti, Direttore del controspionaggio, nel Maggio 1998 l'amm. Battelli gli consegnò 24 schede "segretissime" riguardanti politici, con la disposizione di compiere su quelli in vita ricerche d'archivio, e di identificazione per quelli con nomi di copertura, *tranne che per coloro che avessero in atto un mandato parlamentare, riferendo poi solo ad esso, e solo oralmente: quindi, è assai significativo che di tutto ciò non doveva restare traccia scritta.*

Infine, dopo la pubblicazione del libro, risulta dalla nota dell'amm. Battelli del 1°10.1999 al Segretario Generale del CESIS: "Il SISMI ha provveduto a portare a conoscenza in modo diretto, senza formalismi burocratici, i Governi pro-tempore dell'esistenza del suddetto carteggio, ricevendone specifiche direttive comportamentali. A seguito di tali direttive il SISMI ha sviluppato attività istituzionali, e, quando giustificato da eventuali riscontri alle informazioni ricevute, ha altresì provveduto ad attivare la PG\AG...".

Quindi, secondo tale nuova versione, i Governi pro-tempore sarebbero stati portati a conoscenza di tutto il relativo carteggio.

7. Ascoltato riservatamente dal COPASIS il 12.10.1999, l'amm. Battelli aveva fra l'altro riferito che:

a) "la fonte Mitrokhin non era disponibile, malgrado la richiesta avanzata al servizio inglese, ad un interrogatorio, ad un confronto col nostro servizio";

b) "se il materiale fosse stato trasmesso prima all'autorità giudiziaria, si sarebbe bruciata o resa impraticabile l'utilizzazione delle ulteriori notizie pervenute" - - - "sulle quali sarebbe stato impossibile svolgere attività di controspionaggio, ciò che è compito naturale del servizio ed è interesse dello Stato";

c) citava esemplificativamente il caso di un diplomatico indicato come reclutato dal KGB nel 1970, senza altri particolari su quale collaborazione avrebbe prestato o altro, per giustificare la decisione che era inutile trasmettere gli atti agli organi giudiziari senza una previa attività di *intelligence* (ma a quale altro scopo sarebbe avvenuto il reclutamento se non a quello di spionaggio?);

d) con la pubblicazione del libro era stata richiesta agli inglesi la declassificazione da segretissimo a riservato (ma tale declassificazione era stata autorizzata addirittura dal 1995, come risulta dall'incontro avvenuto il 3.7.1995 presso il SISMI con un delegato dei Servizi britannici, e come poi veniva confermato con la comunicazione del Rappresentante di "BRE" del 17.7.95, consegnata il 28.7.1995: ma fu attuata dal SISMI ben oltre quattro anni dopo, e cioè il 5.10.1999);

e) la condotta dei precedenti Governi era stata lineare e pienamente condivisibile, così come l'operato del SISMI, che aveva agito tempestivamente, innanzitutto per neutralizzare la potenziale residua minaccia rappresentata dalla presenza in Italia di chi avrebbe potuto mettere in pericolo il nostro Paese:

f) su domanda del Presidente, non fu in grado di spiegare la dichiarazione fatta nel Settembre 1999 dal Ministro per l'Interno inglese, secondo cui "il materiale fornito da Mitrokhin fu esaminato con molta cura sia dai servizi di informazione inglesi che da

quelli dei nostri alleati sin dal 1992”, rispondendo che non gli risultava tutto ciò, a meno che (ma era solo una sua congettura) non vi fossero stati i consueti contatti con scambio di valutazioni e di informazioni senza riferimenti specifici (si ribadisce che l’anzidetta dichiarazione appare della massima rilevanza, nell’ipotesi che il SISMI conoscesse sin da tale data l’esistenza del dossier, la qual cosa darebbe una chiara spiegazione a tutti i comportamenti preventivi e successivi alla sua trasmissione).

8. Anche per l’amm. Battelli valgono le stesse considerazioni fatte per il gen. Siracusa, di cui ha proseguito la linea, donde l’ipotesi dei reati di cui agli art. 361 C.p. (omissione di denuncia), e di quelli molteplici, reiterati e continuati sopra evidenziati per le svariate mancate informazioni ed altro, di cui, a seconda dei casi, agli art. 323 C.p. (abuso d’ufficio) o 328 C.p. (rifiuto di atti d’ufficio), 378 C.p. (favoreggiamento personale), oltre quelli di cui agli art. 490 e 491 bis C.p. (distruzione di atti veri e di documenti informatici) per la distruzione da lui ordinata dei documenti e dei files di lavoro, che non erano delle copie, ma degli atti compiuti da pubblici ufficiali (art. 493 C.p.) o da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico nell’esercizio delle loro attribuzioni e da cui risultava l’attività svolta, da chi e come era stata compiuta, e nei confronti di quali personaggi: tanto più che, “grazie” a tale distruzione, ora non è possibile ricostruire in che cosa sia concretamente consistita, nell’arco di ben tre anni, l’attività di ricerca interna: e sarebbe interessante verificare se analoga distruzione sia mai avvenuta in altri casi, Va anche valutato se sussista il reato di cui all’art. 479 C.p. (falso in atto pubblico) nella comunicazione al CESIS dell’1.10.1999: “Il SISMI ha provveduto a portare a conoscenza in modo diretto, senza formalismi burocratici, i Governi pro tempore dell’esistenza del suddetto carteggio”, ove con tale terminologia si sia inteso far credere che i Governi fossero stati informati del contenuto di tutto il carteggio, e non della mera esistenza di un generico carteggio non specificato nei particolari, a parte che il Presidente Dini avrebbe chiesto di essere informato dei seguiti e non lo fu, che il Presidente Prodi lo fu una sola volta e nei termini già riportati, e che il Presidente D’Alema lo fu in coincidenza della la pubblicazione del libro: ma, in caso di insussistenza del reato, resterebbe il fatto che l’affermazione elusiva qualificerebbe tutto il suo comportamento).

Restano poi da valutare le dichiarazioni rese alla Procura di Roma quale persona informata sui fatti.

Appare inutile qui ripetere l’eventuale sussistenza del reato di interruzione di un pubblico ufficio, assorbente secondo la citata sentenza della Cassazione di quello di rifiuto di atti d’ufficio, e l’eventuale concorso nelle attività di spionaggio in corso, non avendo impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire (art. 40 C.p.).

XIV

IL PRESIDENTE D’ALEMA

1. L’on. D’Alema succedette a Prodi il 21.10.1998. Il 5.11.1998 pervennero al SISMI i rapporti 237 e 238 sugli apparati ricetrasmittenti, fatto (questa volta) comunicato il 10.1.1999 al CESIS ed al SISDE, ma senza menzionare l’operazione *Impedian* (sic). Il 22.1.1999 il SISMI comunicò al CESIS, al SISDE ed al Ministro della difesa il rinvenimento di tali apparecchi, ma nel vago contesto di una “collaborazione internazionale”.

2. Interrogato il 28.10.1999 dalla Procura di Roma nel proc. pen. 9481/991, già 4340/99, dichiarò quanto segue:

a) aveva avuto conoscenza la disponibilità da parte del SISMI dei documenti poi definiti come *dossier* Mitrokhin [solo] il 21.9.1999 [cioè dopo 11 mesi, ed in

coincidenza con la pubblicazione del libro] per essere stato informato dal vice presidente Mattarella, che gli disse di esserlo stato a sua volta dall'amm. Battelli il 17.9.1999;

b) richiese all'on. Mattarella informazioni circa il contenuto del *dossier*, che gli fu sommariamente comunicato il 27.9.1999;

c) nei giorni precedenti (Ottobre 1999) il Ministro per gli Esteri russo Ivanov gli espresse l'opinione, non fondata tuttavia sull'esame dettagliato delle carte, che trattavasi di informazioni gonfiate e non pienamente attendibili.

3. *Deve ribadirsi l'osservazione che il Presidente D'Alema fu messo a conoscenza del dossier solo a causa dell'imminente pubblicazione del libro, donde un'altra anomalia per non averlo l'amm. Battelli informato tempestivamente dopo la sua nomina a Capo del Governo, nessun rilievo potendo avere le informazioni orali ai precedenti Presidenti, di cui nessuna traccia era rimasta ai loro atti, a parte, come già rilevato, la possibile -in astratto- diversità d'opinioni.*

4. Ascoltato il 3 e 10 Febbraio dalla Commissione, dichiarò quanto segue:

a) confermò quanto riferito alla Procura di Roma circa le informazioni del v. presidente Mattarella, ma riportò all'Ottobre 1999 la data in cui le aveva ricevute;

b) aggiunse che, nel trasmettere gli atti a detta Procura -previa autorizzazione dell'MI6- fu deciso di non opporre il segreto di Stato, e di trasmettere poi l'intero materiale alla Commissione parlamentare sul terrorismo e sulle stragi;

c) non aveva preso visione del *dossier*, anche perché, secondo il SISMI, non esisteva il pericolo per la sicurezza dello Stato, unica ragione per cui poteva averne cognizione (*si osserva che, nella sua qualità di Presidente del CESIS, era tenuto ex art. 4 l. n. 801/1977, ad essere informato di tutte tali vicende, e ad esigere di esserlo ove il SISMI non l'avesse fatto, oltre che ad informare egli detto CESIS*);

d) non aveva avuto alcun contatto diretto con i vertici dei Servizi a proposito del *dossier* Mitrokhin, avendo delegato il v. presidente del Consiglio a tenere i rapporti con essi;

e) la condotta dei suoi predecessori era stato del tutto appropriata e corretta (*su ciò si osserva quanto in precedenza rilevato, nonché l'allineamento alla condotta dei suoi predecessori*);

f) se fossero state "messe in circolazione le carte e rese di dominio pubblico", stante il divieto assoluto dell'MI6, si sarebbe creato un serio *incidente internazionale* (*si osserva che appare oscuro come la (obbligatoria) comunicazione al CESIS ed alla Procura di Roma, prima dell'autonoma richiesta di quest'ultima, significasse "renderla di dominio pubblico" e provocare "incidenti internazionali"*);

g) erano state svolte azioni di controspionaggio nelle misure in cui le carte fornivano elementi utili per poterlo fare (*si ribadisce che, come in precedenza rilevato, in concreto nessuna attività del genere fu svolta, tranne quella delle verifiche interne d'archivio e poi quelle esterne sull'esistenza in vita e sulla residenza, che peraltro non potevano certo essere definite di controspionaggio*);

h) nella valutazione dei Servizi, aventi una loro "ragionevole discrezionalità" non emergevano elementi di reato (*anche su tali aspetti valgono i precedenti rilievi sull'inconsistenza dell'asserzione circa la mancanza di elementi di reato, dovendosi fare riferimento alle notitiae criminis e non alla loro prova ai fine della trasmissione agli organi giudiziari, e non sussistendo per legge alcuna "discrezionalità" in capo ai Servizi*);

i) aveva delegato il v. presidente Mattarella per i rapporti con i Servizi, con i quali non ebbe contatti diretti sul *dossier* Mitrokhin (*anche qui si ribadisce che, nella sua*

qualità e data la grande rilevanza del caso, era tenuto ad avere tali contatti diretti, o, comunque, tramite il suo delegato, che a sua volta era tenuto a riferire al Presidente);

l) per quel che gli constava non era stato informato, in sua assenza, il Ministro per gli Interni Scognamiglio;

m) alla richiesta come mai fu informato della pubblicazione del libro solo nell'Agosto 1999, quando di essa si sapeva da epoca precedente, rispondeva che non aveva nulla da commentare *(si osserva che è significativa tale asserzione, essendo pervenuta la bozza antecedentemente al Luglio 1998 ed essendo stata preannunciata la pubblicazione fin dal 1996, nel corso di una visita a Londra del Direttore del Servizio avvenuta l'8 Luglio di quell'anno, come risulta dalla cronologia del SISMI: e ciò anche per la contraddizione di cui sub f) circa la sua preoccupazione dello scandalo derivante dalle carte "messe in circolazione e rese di dominio pubblico")*;

n) alla domanda se sapesse che per tre volte i Servizi britannici avevano messo a disposizione Mitrokhin, si rimetteva a quanto dichiarato al COPASIS (dall'on. Mattarella, da lui delegato per i Servizi): questi aveva il 12.10.1999 dichiarato che "la fonte Mitrokhin non era disponibile, malgrado le richieste avanzate al servizio inglese, ad un interrogatorio, ad un confronto con il nostro servizio";

o) non riteneva di dover rispondere alla domanda sui rapporti tra l'URSS ed il P.C.I. allorquando era dirigente di quel Partito, in quanto non rientrava nella materia per cui, quale Presidente del Consiglio emerito, era stato convocato *(si osserva che, in sostanza, l'on. D'Alema non ha inteso fornire informazioni nella veste di ex dirigente del P.C.I., ma solo di ex Presidente del Consiglio dei Ministri)*;

p) confermava che, secondo le informazioni datagli dal v. presidente Mattarella, il dossier Mitrokhin non rivestiva grande importanza sotto il profilo della sicurezza; la vicenda *Impedian* era priva di rilievo, come anche ritenuto dai russi [cioè dai controinteressati], dagli inglesi e dal SISMI; e le operazioni di controspionaggio avevano portato a risultati non significativi *(si osserva che al contrario, come contestatogli da Presidente, l'FBI aveva considerato il dossier come il più dettagliato ed esteso materiale di controspionaggio mai ricevuto, la CIA lo descriveva come la più grande serie di informazioni dell'intero dopoguerra, ed il Ministero per gli Esteri britannico come informazioni di enorme significato; e, poi secondo altra contestazione, il Presidente della Commissione di Intelligence e Sicurezza del Regno Unito il dossier era un caso di eccezionale rilevanza per il controspionaggio - - - anche perché permetterebbe di rendere inefficienti svariate a t t u a l i risorse russe; e, sempre secondo l'FBI, sarebbe un'eccezionale opera di intelligence. D'altra parte devesi ribadire che ignorasi, in che cosa sia consistita -in concreto- l'attività di controspionaggio del SISMI)*;

q) era stato informato della vicenda Mitrokhin e del fatto che il SISMI aveva fatto tutto quanto necessario per la sicurezza del Paese solo nel Settembre 1999.

Durante il Governo D'Alema erano pervenuti 25 rapporti, che si aggiungevano ai precedenti 236, per un totale di 261.

5. *Orbene, appare fuor del comune che il Presidente D'Alema non sia stato informato del dossier prima della sua pubblicazione: e ciò non certamente perché riguardava anche la sua area politica, ma per le stesse ragioni rilevate per i suoi predecessori, che qui devono ripetersi: egli, quale Presidente del Consiglio e del CESIS, doveva fin dal suo insediamento essere informato di una vicenda così clamorosa, nulla rilevando le originarie informazioni da altri ricevute (e nei termini già indicati), atteso che agli atti della Presidenza nulla di scritto era rimasto, e che ogni nuovo Presidente poteva impartire direttive diverse da quelle dei suoi predecessori.*

Ove la versione del Presidente D'Alema risponda alla realtà, sarebbero attribuibili all'amm. Battelli gli stessi ipotetici reati (continuati) che per il loro comportamento con i Presidenti Dini e Prodi.

Ma va anche valutato sotto ogni aspetto, sulla base dei dati di fatto, non solo il comportamento di chi era tenuto ad informarlo e non lo fece, ma, come già evidenziato per i Presidenti Dini e Prodi, anche quello del Presidente D'Alema per non aver adottato i provvedimenti conseguenti nei confronti dell'amm. Battelli, e quelli rientranti nelle proprie competenze direttive ex l. n. 801\1977 allorquando ebbe contezza della vicenda: né può avere rilevanza la pubblicazione del libro, dal momento che i Servizi (e questa volta anche il SISDE) potevano, sia pure col pregiudizio della tardività, compiere quelle indagini che prima non erano state svolte proprio con il pretesto della riservatezza, ma che ancora erano possibili: infatti, per una sorta di circolo vizioso, prima tale riservatezza avrebbe precluso l'attività operativa esterna, poi la cessazione della riservatezza per la pubblicazione del libro l'avrebbe vanificata. E neppure sotto tale aspetto e sotto quello dell'impulso per sopperire alla precedente inerzia risultano iniziative del Presidente D'Alema. Nell'eventuale ipotesi che tale versione non dovesse rispondere alla realtà, valgono le medesime considerazioni fatte per i suoi predecessori Dini e Prodi.

XV

IL V. PRESIDENTE MATTARELLA

1. Sentito dal COPASIS il 12.10.1999, riferì che era difficile formulare addebiti penali alle persone indicate nel dossier Mitrokhin, le cui posizioni erano da verificare e vagliare; che vi erano stati passaggi istituzionali con organi di Governo, *nonché* tra l'attività di *intelligence* e quella giudiziaria (*ma quali e quando?*); quanto alla posizione dei funzionari pubblici, *che non potevano appuntarsi fondati sospetti su di essi, anche sulla base degli accertamenti statici (ma su 27 nominativi 14 erano identificati e presentavano riscontri positivi, così come per altri 5, la cui identità era però da confermare, mentre per i restanti 7, di cui 4 ignoti, erano negativi in archivio; quindi, vi erano pratiche aperte per più di metà dei soggetti, e per quelli identificati nessuna attività operativa di verifica fu svolta, come il pedinamento, l'osservazione, il controllo, le verifiche patrimoniali: a parte quelle di spettanza degli organi giudiziari, come pure osservò il col. Moretti nella sua audizione dell'11.3.1003)*; che il 7.11.1995 il Presidente Dini era stato portato a conoscenza, su 80 rapporti fino allora pervenuti del contenuto di 7 che riguardavano aspetti politici (*ripetesi: perché solo di questi, come se il Presidente del Consiglio non fosse competente per tutta l'attività dei Servizi ?*); che il SISMI non ritenne che vi fossero elementi di reato; *che nel 1996 gli altri rapporti furono portati a conoscenza del Ministro della Difesa (on. Andreatta, come da appunto da lui sottoscritto con la data del 2.10.1996) e del Presidente Prodi (il 30.10.1996)*; che secondo il SISMI anche i rapporti successivi riguardavano fatti remoti, di difficilissimo accertamento, che i riscontri statici non avevano dato risultati, che era *premature* informare la polizia giudiziaria (*ed il rischio di prescrizione per i reati ancora non colpiti da tale causa di estinzione ?*), essendo opportuno attendere l'attività di *intelligence* (*unicamente sotto il profilo informativo ?*); *che tali orientamenti erano stati condivisi dai Governi precedenti e che non erano emersi nuovi elementi di valutazione (ma donde potevano emergere, se nessuna concreta attività operativa fu attuata ?)*; che dei nuovi 25 rapporti fu occasionalmente informato il Ministro Andreatta, *così come il Presidente D'Alema (dopo la pubblicazione del libro ? Ma il presidente D'Alema nulla disse al riguardo)*; che il comportamento del SISMI era conforme agli art. 4 e 9 l. 801\1977 (altro allineamento)

ed era stato sempre condiviso dagli organi di Governo, i quali erano stati costantemente informati (*costantemente ? Donde risulta ?*); che il materiale *Impedian* aveva scarsa validità, *anche per l'indisponibilità della fonte*, nonostante le richieste (*affermazione contraria alla realtà*); che il Governo aveva la facoltà, *prevista dalla legge (ma da quale legge, a parte l'ipotesi del ritardo, che richiedeva un provvedimento formale, mai emesso né richiesto ?)*, di non trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria, tanto più che *non si era in grado di fare il nome di Mitrokhin*, essendo sconosciuto al SISMI (*ma chi impediva di chiederlo all'MI6 ?*); che in misura assai ridotta gli atti potevano contenere elementi di reato, che non vi era alcuna prova di essi e *che il SISMI non poteva rinunciare ad esercitare le proprie competenze istituzionali (dove, il solito circolo vizioso: non furono trasmessi gli atti per non rinunciare alle proprie competenze, ma nell'ambito di esse nulla di concreto fu svolto)*; che non erano previste informazioni scritte al Presidente del Consiglio (*al contrario, erano previste tramite il CESIS, che non poteva certo informarlo oralmente*).

2. A parte l'inconsistenza di tali asserzioni, *l'on. Mattarella non ha chiarito perché*: a) il Ministro per la Difesa Andreatta non sia stato informato dal 30.3.1995 al 15-30.10.1996, e ciò nonostante il cambio di Governo; b) l'unica informazione sia stata data quasi sette mesi dopo detto cambio, e verbalmente; c) le lettere predisposte per il Ministro Andreatta e per il Presidente Prodi non furono mai spedite; d) non fu da esso informato né il Governo (e fino all'agosto 1999) né il Ministro della Difesa Scognamiglio, nonostante fosse nota l'imminente pubblicazione del libro; e) non fu informato il CESIS; f) ove fosse necessaria ulteriore attività di *intelligence* prima di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria, *non si provvidette alla deroga ex art. 9\4 della l. n. 801\1977*.

Quanto alle altre sue asserzioni, la sussistenza di reati risulta da quanto illustrato sub I-VI; non è chiaro quali fossero stati i "passaggi istituzionali" con organi di Governo, *nonché* tra l'attività di *intelligence* e quella giudiziaria, avendo il SISMI svolto solo verifiche statiche interne (ed estromettendo il SISDE) e non avendo informato gli organi giudiziari, se non per gli apparecchi ricetrasmittenti protetti; il 7.11.1995 il sen. Dini sarebbe stato portato a conoscenza, su 80 rapporti fino allora pervenuti, solo del contenuto di 7 che riguardavano aspetti politici (ma vedasi la contraddizione riportata in precedenza circa la discordanza delle date, a parte l'inspiegabilità del silenzio sul contenuto specifico degli altri 73 rapporti); la polizia giudiziaria doveva essere informata immediatamente, salvo il ritardo di cui all'art. 9 c. 4 l. 901\1977, che non fu neppure richiesto; l'attività di *intelligence* poteva riguardare solo i compiti funzionali del SISMI, i cui appartenenti non rivestivano la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria (art. 9 c. 1 l. cit.) per cui non potevano sostituirsi a tali organi; *il comportamento del SISMI non era conforme agli art. 4 e 9 l. 801\1977* ma era esattamente difforme da tali norme; non risponde alla realtà che gli organi di Governo fossero stati *costantemente* informati; la scarsa validità del materiale *Impedian per l'indisponibilità della fonte* è anch'essa contraria alla realtà essendo stata essa messa a disposizione dai Servizi britannici; la facoltà del Governo, *prevista dalla legge, di non trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria (rectius, di ritardare la trasmissione)*, era subordinata alla necessità di perseguire le finalità istituzionali dei Servizi, e richiedeva, come già più volte rilevato, una formale disposizione del Ministro, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio; la pretesa mancanza di previsione di informazioni scritte al Presidente del Consiglio è un'ideazione dell'on. Mattarella, essendo ovvio che i rapporti istituzionali debbano essere formalizzati, anche perché ne resti traccia.

3. Interrogato dalla Procura di Roma il 28.10.1999, dichiarò di essere stato informato il 30 o 31.8.1999 della prossima pubblicazione del libro dall'amm. Battelli, il quale però non gli avrebbe riferito dell'esistenza presso il SISMI del *dossier*, cosa che seppe il 17.9.1999 dallo stesso amm. Battelli da esso interpellato dopo averlo appreso dalla stampa. Il 24.9.1999 l'amm. Battelli gli portò a Palazzo Chigi "tutta la documentazione relativa" che fu esaminata assieme, e riportata indietro dopo il colloquio. Il 27.9.1999 informò il Presidente D'Alema.

Prima di trasmettere gli atti alla Procura di Roma l'amm. Battelli gli fece presente che era opportuno informare i Servizi britannici, cosa che detto ammiraglio fece, non ricevendo obiezioni dall'MI6. *(Si osserva che merita attenzione il fatto che l'amm. Battelli lo avrebbe informato del libro e non anche dell'esistenza del dossier presso il SISMI, e ciò nonostante che l'on. Mattarella fosse stato delegato dal Presidente D'Alema per i rapporti con i Servizi; che il primo era a conoscenza della stesura di tale libro almeno dalla fine del 1996; che durante l'incontro del 24.9.1999 i due sarebbero riusciti ad esaminare tutto il voluminoso carteggio; e che ciò vale anche a maggiormente qualificare la condotta dell'amm. Battelli).*

4. Ascoltato il 2, 3, 10.3 204 dalla Commissione, dichiarò quanto segue:

a) era stato informato alla fine del mese di Agosto 1999 dall'amm. Battelli della prossima pubblicazione del libro in cui si sarebbe trattato della presenza in Italia di attività ed operatori del KGB; nel mese di Settembre aveva avuto cognizione dalla stampa dei "caratteri della documentazione" e ne aveva informato il Presidente D'Alema, con cui aveva concordato che avrebbe preso visione della documentazione; aveva fatto ciò e ne aveva [solo allora] riferito al COPASIS e poi alla Commissione sul terrorismo e le stragi *(si osserva la contraddizione con quanto dichiarato alla Procura di Roma circa la visione del carteggio prima o dopo l'incontro con il Presidente D'Alema, a parte la vistosa singolarità che esso on. Mattarella non ne fosse stato informato prima);*

b) alla domanda di un membro della Commissione come mai -nonostante la rilevanza del caso- non avesse informato il Presidente D'Alema ad Agosto, anche se era in ferie, rispondeva che non aveva potuto farlo in quanto gli era stato detto che alla fine dello stesso mese sarebbe uscito il libro *(si osserva che, quindi, non ha ritenuto di dare una risposta, a meno che non si intenda che non lo aveva informato dato che lo avrebbe comunque appreso dalla stampa);*

c) non vi era alcuna anomalia nel fatto che, allo scambio di consegne tra il Presidente Prodi ed il Presidente D'Alema non si fosse parlato del *dossier Impedian*, essendo stata approvata dai due precedenti Governi la condotta del SISMI e non trattandosi di questioni particolarmente importanti ed urgenza per l'attività di Governo *(deve ribadirsi ancora una volta quanto già in precedenza rilevato, e cioè che agli atti della Presidenza non risultava formalmente nulla della vicenda, che ogni Presidente doveva essere comunque informato su di essa e poteva avere delle idee diverse su di essa, e che è significativo che una così eclatante attività di spionaggio sia stata ritenuta di scarsa importanza: donde, nella giustificazione adottata, la "copertura" del comportamento dell'amm. Battelli);*

d) il *dossier* non era un elenco di spie *(si osserva la singolarità di tale asserzione: cos'altro era, prescindendo dalla sua fondatezza ?);*

e) era stato informato del rinvenimento degli apparecchi ricetrasmittenti protetti da cariche esplosive autodistruttive, ma senza menzionare il *dossier*, evidentemente per non scoprire la fonte, anche perché, informando il CESIS con atti protocollati dalla segreteria di tale organo, la notizia sarebbe venuta a conoscenza di una decina di persone almeno *(è inutile ribadire che il SISMI per legge aveva l'obbligo*

di informare il CESIS senza alcuna limitazione dovuta alla riservatezza, e questi il Presidente del Consiglio; che l'on. Mattarella era delegato per i Servizi; che la segreteria del CESIS aveva gli stessi vincoli di segretezza di tutti gli altri organismi che gestivano le notizie; che il nome della fonte era asseritamente ancora sconosciuto; e che la preannunciata pubblicazione del libro rendeva del tutto inutile la preoccupazione di non scoprire detta fonte: donde altra ipotesi di rifiuto implicito di atti d'ufficio);

f) considerava normale che il SISMI avesse fatto ricerche esterne dopo oltre tre anni (dal Luglio 1998) dalla consegna delle prime schede (30.3.1995), essendo stato in tale periodo impegnato da quelle d'archivio (si osserva la singolarità della giustificazione dato l'enorme tempo intercorso, e si aggiunge che ciò avvenne - guardacaso- in corrispondenza dell'arrivo della prima bozza del libro: quindi, dopo che si ebbe la certezza che il dossier sarebbe stato reso pubblico; e che l'arrivo frazionato di tutte le schede era ininfluente ai fini dell'attività interna, sia perché in ciascuna di esse si faceva quasi sempre riferimento a soggetti diversi, sia perché nessuna preclusione comportava l'inizio delle ricerche, che potevano poi essere integrate);

g) la richiesta di contattare Mitrokhin era stata avanzata tre volte: la prima rifiutata nel 1995, la seconda accolta a Londra nel Luglio 1996 e confermata dal rappresentante dell'MI6 a Roma e la terza, avanzata dall'amm. Battelli a Londra nell'Aprile 1998, rifiutata (si ribadisce che dagli atti non risulta donde sia stato tratto il rifiuto del 1995 a collaborare col SISMI, che invece risulta che nel Luglio, Agosto e Settembre 1996 i Servizi britannici misero a disposizione la fonte, e che su proposta del col. Masina, il gen. Siracusa decise di attendere l'arrivo di tutti i rapporti prima di fare ciò (v. appunto n. 27-132.3\267 relativo all'incontro del 6.9.1996, in cui si riferisce che BRE aveva rinnovato l'invito a Londra per contattare Impedian e che gli era stato detto che "la vicenda era all'attenzione delle SS.AA. dalle quali si attendono direttive per la futura linea di condotta"; annotazione analoga a quella per l'incontro con BRE del 20.8.1996, con rinnovazione dell'offerta, che "sarà valutata [dal SISMI] al rientro della documentazione inviata alle SS.AA.", ed a quella per l'incontro a Londra dell'8-10. 7.1996, con cui BRE richiedeva di "mandare qualcuno per parlare con Impedian" e con l'annotazione "interesseremo il nostro Direttore"); che il rifiuto del 1995 si riferiva evidentemente alla testimonianza in Italia e non alla collaborazione coi Servizi; e che ignorasi donde sia stata tratta l'asserzione circa la terza richiesta, quella asserita dall'amm. Battelli sub XII, 4,3) e dall'amm. Grignolo, che sarebbe stata rifiutata, a parte che, comunque, l'ipotetico e non comprovato da alcun atto rifiuto poteva riferirsi alla disponibilità ad essere interrogato dall'Autorità giudiziaria, nell'ipotesi che essa fosse fatta in tal senso da detto amm. Battelli, che non si vede a che titolo si interessasse di compiti propri della magistratura e non di quelli del SISMI, tanto più che aveva ritento che non vi fossero elementi per trasmettere ad essa gli atti;

h) informare la magistratura senza fornire le prove avrebbe significato metterla su un binario morto, rinunciando al lavoro di *intelligence*; peraltro, reso pubblico il dossier, gli inglesi avrebbero interrotto il flusso di informazioni (si ribadisce che, partendo da tale concetto, si attribuirebbero al SISMI compiti di polizia giudiziaria, espressamente esclusi dalla legge; che trasmettere gli atti agli organi giudiziari non implicava che fossero resi pubblici, sussistendo il segreto delle indagini; che potevano essere concordate le varie fasi investigative, in modo da non pregiudicare l'attività del SISMI; che addirittura poteva essere chiesto il ritardo della trasmissione a detti organi giudiziari; che poteva richiedersi l'"autorizzazione" agli inglesi, come poi fu fatto dopo la pubblicazione del libro; che proprio tale pubblicazione, ben prevista e conosciuta, rendeva indispensabile la tempestiva trasmissione degli atti e l'immediatezza dell'attività operativa; e che i compiti dei Servizi erano ben diversi da quelli della magistratura; che, se scopo della mancata informazione degli organi giudiziari era di proseguire il lavoro di

intelligence, non si vede in che cosa sarebbe consistita tale attività se fino all'Aprile 1998 si limitò a mere verifiche interne, essendo state disposte quelle esterne su un certo numero di soggetti solo in tale mese (dopo ben tre anni), come dichiarò l'amm. Battelli: indagini sospese e vanificate per la pubblicazione del libro; l'on. Mattarella ben doveva sapere di tale pubblicazione, donde l'incongruenza di tali esigenze di segretezza, a parte le violazioni di legge);

i) negava di aver corretto le bozze del libro (*permane il mistero su chi lo abbia fatto*);

l) le due proroghe concesse su sua iniziativa al gen. Siracusa (ora Consigliere di Stato), che, pur essendo stato Direttore del SISMI fu subito dopo nominato Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, e che doveva lasciare detto Comando nell'Aprile del 2000 per il limite d'età, andavano attribuite alla riforma in corso dell'Arma [avvenuta con la legge n. 78 del 31.3.2000 e col relativo decreto legislativo] per la necessità che il predetto Comandante continuasse l'adeguamento alla nuova normativa, oltre che all'esigenza, essendosi in fase di piena campagna elettorale, di non vincolare il nuovo Governo: con detta legge il limite d'età fu portato a 65 anni (il gen. Siracusa era nato il 1°.4.1937): *nulla si osserva sulla nuova nomina e sulle proroghe in sé, tranne che sulla scarsa consistenza della motivazione addotta sulle seconde, lasciando agli organi competenti ogni valutazione*);

m) l'opinione governativa era conforme a quella del Ministro per gli Interni britannico (di non trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria *(ma per quali reati? Per quelli commessi in Italia? E da dove risulta? E che competenza aveva quel Ministro ad esprimersi al riguardo?)*).

5. Resta il fatto che il Governo D'Alema fu informato dopo le notizie di stampa, e che non fu informato prima, neppure dopo la scoperta degli apparecchi ricetrasmittenti.

Valgano anche per il v. Presidente Mattarella le stesse considerazioni svolte per il Presidente D'Alema, tanto più che era stato delegato per i rapporti con i Servizi.

XVI

IL SOTTOSEGRETARIO MICHELI

1. Interrogato il 26.10.1999 dalla Procura di Roma, dichiarò quanto segue:

a) confermò il contenuto del comunicato stampa diramato assieme col Presidente Prodi, secondo cui nessun *dossier* Mitrokhin era stato portato alla loro attenzione (*Mitrokhin, o Impedian?*);

b) la sera stessa fu convocato dal v. Presidente Mattarella, si recò da lui ed apprese che vi era un documento del SISMI con l'annotazione del gen. Siracusa secondo cui questi aveva informato sia il Presidente Prodi sia esso Micheli di vicende attinenti a spie del KGB;

c) manifestò la propria sorpresa, però disse che non poteva essere messa in dubbio la personalità del gen. Siracusa, per cui evidentemente il colloquio aveva avuto vari oggetti ritenuti più rilevanti, tra cui, in particolare, il trasferimento di detto gen. Siracusa (*si osserva che appare singolare che, ove si fosse parlato di spionaggio, un fatto così clamoroso non avesse attirato la sua attenzione e non fosse rimasto nella sua memoria. Peraltro, ciò contrasta con le dichiarazioni del Presidente Prodi riportate sub XI, il quale prima dichiarò che non gli sarebbe stata illustrata la rete spionistica del KGB e che non "ricordava specificamente" se durante l'incontro si fosse parlato dell'archivio Impedian. Successivamente, su domanda di un membro della Commissione, asserì che gli fu riferito "di una fonte di informazioni [dei Servizi inglesi,*

come poi aggiunto] su cui vi erano dei problemi di tipo spionistico che bisognava esaminare”, questione esauritasi in qualche secondo. Inoltre, nella lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri recante la data del 26.10.1996 e riguardante l’attività spionistica del KGB nei confronti di “un gran numero di obiettivi italiani”, tra cui 21 politici, 26 diplomatici o dipendenti del MAE, pubblici funzionari ed altri, vi è un’annotazione datata 31.10.1996 a firma del gen. Siracusa del seguente tenore: “Lettera non partita. Il Pres. del Consiglio è stato da me informato della questione (alla presenza del SSS Micheli) il 30 ott. 1996 ore 20,30. il PCM condivide l’analisi e la proposta di cui al par. 6”, cioè di non inviare comunicazioni ai competenti organi di Polizia giudiziaria per carenza di elementi di prova);

d) la sera stessa il gen. Siracusa andò da lui e gli disse che era comprensibile che né esso Micheli né Prodi ricordassero l’informazione sullo spionaggio, in quanto era stata inserita in un contesto più ampio e forse esplicitato senza la produzione di documenti, tant’è vero che ricordava che il Presidente Prodi avrebbe fatto un gesto con la mano come per dire che trattavasi di fatto *trascurabile*, così come era stato rappresentato (è evidente l’aggiustamento della posizione);

e) il giorno dopo elaborò col Presidente Prodi un altro comunicato con cui si precisava di non aver avuto alcun documento concernente il caso, e che comunque non era da porsi in discussione le dichiarazioni del gen. Siracusa, anche se non avevano memoria dei fatti, come d’altra parte Prodi non ricordava di avere avuto informazioni dal Ministro Andreatta (si rileva l’aggiustamento anche di tale dichiarazione,, costituito dal riferimento non all’aver appreso delle vicende dello spionaggio, bensì al non aver avuto o letto alcun documento riguardante il caso).

2. Va rilevato anche nella condotta dell’on. Mattarella l’allineamento a quella degli altri personaggi interessati nella vicenda, a parte le significative contraddizioni di cui sopra, con le conseguenze del caso.

XVII

IL MINISTRO ANDREATTA

1. Come già riportato, in calce alla nota in data 26.10.1996 al Ministro Andreatta, identica a quella per il Presidente Prodi (la prima non lasciata al destinatario, la seconda neppure spedita) leggesi un’annotazione in data 2.20.1996 (si ribadisce la contraddizione tra le due date) a firma del predetto Ministro del seguente tenore: “Prendo atto e concordo con le proposte del direttore del Servizio”. Segue la firma del gen. Siracusa con ripetuta la stessa data del 2.10.1996.

2. Interrogato il 29.10.1999 dalla Procura di Roma, dichiarò:

a) che nonostante la rilevanza della situazione rappresentata dalla fonte russa, i fatti venivano assorbiti da situazioni di maggiori attualità, come, ad esempio, quelli albanesi;

b) che vi era l’esigenza di prudenza per poter svolgere un’attività di controspionaggio e per non pregiudicare i rapporti con l’MI6 (si osserva che quindi, premesso che già dalle dichiarazioni del gen. Siracusa risultava che egli era stato diffusamente informato dell’attività spionistica, i fatti erano stati ritenuti rilevanti ma non attuali, quasi che lo spionaggio del KGB (e, dal 1991, SVR) si fosse fermato al 1984, come rilevò anche il gen. Lombardo; che non risulta che l’MI6 avesse “vietato” il controspionaggio, tanto più che, in tal caso, non si vede per quali motivi avrebbe trasmesso il dossier, quasi che i Servizi italiani dovessero limitarsi unicamente a

prendere atto della situazione e non svolgere alcuna conseguente attività; e che potevano essere concordati con l'MI6 i tempi per quella da svolgere);

c) che la divergenza tra le data era dovuta al fatto che presso gli uffici della Difesa vi era “la prassi di sottoporre documenti *privi di data*, la quale sarebbe stata poi aggiunta *successivamente* in un tempo più o meno lungo *a secondo della permanenza della carta sul mio tavolo*” (si rileva l’assoluta inconsistenza di tale asserzione, atteso che l’atto proveniva dal SISMI e non da un ufficio interno del Ministero della Difesa; che, anche se così non fosse, trattavasi di comunicazione fatta dal SISMI il 26.10.1996 e da esso protocollata; che funzione della data era quella di attestare il giorno in cui si era provveduto a formulare ed avanzare ufficialmente la nota, e non quello in cui il Ministro l’avesse ricevuta, o addirittura avesse finito di prenderne visione; che detta nota fu restituita al gen. Siracusa al termine dell’incontro, donde l’impossibilità materiale di quanto asserito, tanto più che, come riportato sub X, il gen. Siracusa dichiarò di avere solo mostrato la nota al Ministro Andreatta, e di avergli fatto apporre l’annotazione di cui trattasi e di essersela quindi ripresa; che nessuna verifica grafica è stata fatta circa chi appose a penna tale data e circa quella risultante dal protocollo del SISMI; che l’appunto riepilogativo dell’attività svolta, predisposto in due copie dalla VII Sezione ed inviato al Direttore della I Divisione, col. Masina, per il gen. Siracusa, in base al quale era stata predisposta la lettera poi firmata dal Ministro e controfirmata dal gen. Siracusa, recava la data del 15.10.1996; e che in una delle due copie il gen. Siracusa aveva attestato il 25.10.1996 di aver informato il Ministro della Difesa, il quale aveva preliminarmente concordato sulle conclusioni e proposte: e, soprattutto, che esiste agli atti della Commissione una fotocopia della nota originale con la data del 26.10.2006, evidentemente estratta prima di essere spedita in quanto non recante l’attestazione del Ministro Andreatta e la controfirma del gen. Siracusa con la data del 2.10.1996, per cui è materialmente impossibile che l’anzidetta data del 26.10.1996 sia stata apposta alla fine della permanenza della lettera presso l’ufficio del Ministro: tanto più che tale data è stata apposta a penna e con grafia identica nelle due note di cui sopra).

Per associazione di altro caso simile nulla avente a vedere con quello di cui sopra, va costatato che l’appunto del col. Prencipe per il Direttore della Divisione (n. 25566/99/0470), relativo ad una visita del Direttore del Servizio in Inghilterra avente per oggetto l’operazione *Impedian*, pur avendo nell’intestazione la data del 21.4.1997, reca in calce, sotto la firma del predetto colonnello, quella, scritta a penna, del 7.4.1997.

3. Orbene, se per gli art. 4 e 9 della l. n. 801/1977 il SISMI assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la sicurezza *sul piano militare* dell’indipendenza e dell’integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione, e *dipende dal Ministro per la Difesa*, che ne cura l’attività *secondo le direttive e disposizioni del Presidente del Consiglio*; se detto SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la Difesa ed al CESIS (che deve informare il Presidente del Consiglio) tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività; e se gli appartenenti al CESIS, al SISMI ed al SISDE hanno l’obbligo di fare rapporto tramite i loro superiori unicamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la Difesa ed a quello per l’Interno, e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio tramite il CESIS, appare evidente anzitutto la non conformità alla legge del comportamento del Ministro Andreatta, rimasto inerte di fronte a fatti così gravi derivanti dall’attività

spionistica sovietica in Italia: a meno che il Direttore del SISMI non abbia fornito distorte ed elusive informazioni.

Donde, a parte l'ipotesi del falso in atto pubblico per quanto concerne la data del 2.10.1996, quanto meno i reati di abuso d'ufficio o di rifiuto (implicito) di atti d'ufficio, di favoreggiamento personale; se non il concorso in tutti i reati attribuibili al Direttore del Servizio che, fra l'altro, gli avrebbe portato in visione tutti i 175 rapporti fino a quel momento pervenuti: e ciò a parte l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 40 C.p. per non avere impedito un evento che era tenuto ad impedire.

XVIII

IL MINISTRO SCOGNAMIGLIO

1. *Non esiste alcuna comunicazione al Ministro della difesa, on. Scognamiglio (né a quello per gli Interni) del rinvenimento degli apparecchi ricetrasmittenti.*

Egli non fu neppure informato del *dossier*, nonostante l'imminente pubblicazione del libro, e neppure da parte del Presidente D'Alema.

IL COL. FARAONE

1. Fu ascoltato il 10, 11 e 17 .12.2002 dalla Commissione in seduta segreta, per cui si rimanda ai relativi verbali circa la triplice disponibilità degli inglesi a far incontrare la fonte, le direttive superiori per ritardare tale incontro e l'attività di controspionaggio, *l'inusualità che non si contattasse subito la fonte*, la data in cui si venne a conoscenza della stesura del libro, la limitazione dei riscontri interni alla I Divisione, con esclusione non solo di quelli esterni e di quelli investigativi, ma anche degli altri interni del Servizio; ed altro. *Va rilevato che le dichiarazioni del col. Faraone costituiscono la significativa smentita di tutte le altrui asserzioni circa l'indisponibilità della fonte, e che appare significativa la precisazione, contrastante con gli altrui comportamenti e con le altrui "giustificazioni", che era inusuale che non si interrogasse subito la fonte, la qual cosa comprova che nel caso Mitrokhin si seguì una linea d'azione ben diversa dalle precedenti, e ciò per direttive superiori, cioè dei Dirigenti del SISMI, avallata dai Presidenti del Consiglio.*

XX

IL COL. MASINA

1. Ascoltato dalla Commissione Mitrokhin il 12, 18 e 25.2.2003, il col. Masina (poi generale), succeduto al col. Lo Faso il 28.3.1995 (come già rilevato, proprio in coincidenza con l'arrivo dei primi rapporti), lesse una memoria, in cui, fra l'altro, affermò:

- apprese nell'Aprile del 1995 dalla d.ssa Vozi dell'invio del carteggio;
- l'MI6 aveva apposto il vincolo di segretezza del SISMI per evitare fughe di notizie ai fini della tutela della fonte, ed anche perché i Servizi controinteressati non venissero a conoscenza della vicenda *(si ribadisce quindi che tale vincolo, per le sue finalità, non poteva essere esteso al COPASIS ed al CESIS, e poteva dar luogo al ritardo nella trasmissione agli organi giudiziari solo previa formale disposizione del Ministro della Difesa ed esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 9 l. n. 801\1977: a meno che, contrariamente alla legge, gli anzidetti organi non fossero considerati esterni al Servizio e possibili fonti di fughe di notizie. A parte che, ove*

sussistesse il rischio che della vicenda venissero a conoscenza i Servizi controinteressati, ciò significava che essi erano ancora attivi in Italia);

- informò del dossier il gen. Siracusa tra Maggio e Giugno 1995 (il 25.6.1995, o, secondo la d.ssa Vozi, a fine Luglio: ed è singolare che lo avrebbe fatto dopo oltre un mese) e furono forniti dei riscontri all'MI6, tranne che per i politici, così come disposto dal gen. Siracusa; potrebbe inoltre sussistere altra contraddizione tra il colloquio di Maggio-Giugno e l'annotazione ““DD- conferma EPT- DS”” apposta nell'Aprile 1995 dalla d.ssa Vozi, che attendeva la decisione del Direttore del Servizio per attivare i Centri);

- nel Novembre 1995 il gen. Siracusa informò il Presidente Dini (e lo fece dopo ben 5 mesi dalle informazioni del col. Masina);

- nel Giugno 1996 avvenne un incontro a Roma col Direttore dell'MI6, il quale sottolineò l'attendibilità della fonte; fu chiesto un incontro con questa, e gli inglesi rimandarono la decisione; nel Luglio successivo si recò a Londra per altro incontro, in cui, fra l'altro, gli fu preannunciata la pubblicazione del libro, gli fu detto dei primi risultati positivi dei riscontri, e gli fu offerta la possibilità di incontrare la fonte; su tale ultimo punto il col. Masina diede una risposta interlocutoria, dovendo prima interpellare il gen. Siracusa, proponendo l'arrivo definitivo di tutte le dichiarazioni rese prima di interpellare la fonte: proposta condivisa da Siracusa (ma va rilevato che, come risulta dall'appunto a firma del col. Masina sull'incontro con BRE del 12.1.1996, Mitrokhin non sarebbe stato disponibile [solo] “per eventuali testimonianze in Italia”, e non, come devesi implicitamente ma chiaramente desumere, per avere colloqui informali con il SISMI; a parte che, avendo Masina chiesto se fosse disposto a testimoniare, ciò contrasterebbe con l'asserzione che nei rapporti non si sarebbero ravvisati reati);

- nel Novembre 1996 preparò un appunto per il gen. Siracusa con proposta di informare il Ministro della Difesa, con una lettera allegata per esso, che fu firmata dal generale e lo stesso giorno della firma recata al Ministro Andreatta (presente l'amm. Battelli), che la siglò per ricevuta, condividendo le proposte e concordando di dover informare il Presidente Prodi, cosa che fu fatta dal medesimo gen. Siracusa (presente il Sottosegretario alla Presidenza, Miceli) “mi pare qualche giorno dopo”; anche Prodi concordò con le proposte, come riferitogli dal gen. Siracusa (si rileva la diversità della data, non più quella del 2.10.1996 come apposta dal Ministro Andreatta e dal gen. Siracusa, o quella n. 04-0072\96 – 18\132.3\0477 del 26.10.1996 risultante in testa a tale nota, o quella del 15.10.1996 dell'appunto n. 04-007\96 – 17\132.3\0477: ed anche se prima, parlando in via generale, il col. Masina disse di non essere certo delle date, è significativo che tale dubbio non investa comunque il fatto che lo stesso giorno in cui furono predisposti l'appunto e la lettera essi furono recati dal gen. Siracusa al Ministro Andreatta e che il Presidente Prodi sia stato informato qualche giorno dopo, cioè il 30.10.1996; e da ciò dovrebbe desumersi che in realtà l'incontro con il Ministro Andreatta sia avvenuto nella data apposta a penna in cima alla lettera, cioè il 26.10.1996 (e non il 2.10.1996) e quello col Presidente Prodi nella data non contestata del 30.10.1996);

- sia nell'appunto che nelle lettere per le Autorità di Governo vi era la proposta di informare anche il Segretario Generale del CESIS (come appariva anche negli indirizzi), cosa poi non avvenuta perché ritenuta inutile dal gen. Siracusa e “credeva” anche dal Ministro Andreatta; aggiunse successivamente che il Presidente Prodi era comunque anche il presidente del CESIS; fu egli ad eseguire il cambio di indirizzo (é significativa l'inspiegata inutilità di interessare il CESIS, e, quanto al Presidente Prodi, resta oscuro perché non lo abbia egli informato);

- pochi giorni dopo il gen. Siracusa fu sostituito dall'amm. Battelli;

- l'amm. Battelli gli disse che *conosceva il caso*, perché aveva presenziato all'incontro tra Siracusa ed Andreatta;

- l'appunto, la lettera a Prodi non siglata, quella ad Andreatta siglata e le schede allegate sarebbero stati consegnati *tra la fine di Novembre ed i primi di Dicembre 1996 all'amm. Battelli*, che non le aveva restituite al 21.1.1997, data in cui il col. Masina lasciò l'Ufficio, sostituito dal col. Bonaventura (*si rileva una nuova contraddizione o smentita su quanto dichiarato da Battelli ed Andreatta circa la data dell'incontro asseritamene avvenuto il 2.10.1996, come annotato sulla lettera recante la data del 16.10.1996*);

- alla domanda del Presidente su come mai non avessero chiesto informazioni (fra l'altro) al SISDE (come aveva fatto l'MI6 con l'MI5), rispondeva che bastava controllare gli schedari del SISMI, e poi passare in un secondo momento alle consultazioni degli altri schedari:

- lettagli la relazione sull'incontro del 20.8.1996 con BRE, in cui fu offerta la disponibilità della fonte, secondo cui "l'offerta sarà valutata al rientro della documentazione inviata alle superiori autorità", rispondeva che si faceva riferimento al Direttore del Servizio e che occorreva attendere l'arrivo di tutte le schede, poi colloquiare con la fonte e poi intraprendere l'attività operativa (*si rileva sia la contraddizione tra le superiori autorità indicate al plurale e la postuma indicazione del gen. Masina, aggiungendo che analoga dicitura appare nella relazione sul successivo incontro con BRE del 6.9.1996, in cui fu rinnovato "l'invito a Londra per un'intervista ad Impedian": "è stato riferito che la vicenda è all'attenzione delle SS.AA. dalle quali si attendono le direttive per le future linee di condotta"; sia l'incomprensibilità del motivo di attendere l'arrivo di tutte le schede per interrogare Mitrokhin, atteso che poteva ciò farsi in più riprese; e, quel che è ancor più importante, la antecedente indisponibilità di Mitrokhin a "testimoniare" in Italia significava che era disponibile a farlo a Londra ?*);

- alla domanda di un membro della Commissione sul come mai, in violazione dell'art. 2 c. 9 della l. n. 801\1977 che imponeva l'obbligo di fare rapporto ai Direttori dei Servizi tramite il proprio superiore gerarchico, per sei mesi non era stato informato il gen. Lombardo, comandante del I Reparto, informando direttamente il Direttore del Servizio, rispondeva *che ciò si poteva fare e che, in caso contrario, il Direttore gli avrebbe detto di passare attraverso il Capo Reparto (si rileva la singolarità di tale vacua risposta)*;

- circa il mancato collegamento tra Giorgio Conforto, il cui nominativo era desumibile dal *dossier*, e la pratica del SISMI relativa alla figlia di esso, Giuliana Conforto, che ospitava i brigatisti Valerio Morucci ed Adriana Faranda, "postini" del caso Moro e che detenevano anche delle armi, dichiarava di non essere in grado di dare spiegazioni (*si rileva altra singolarità nella risposta*);

- nulla sapeva dire circa il nominativo della scheda n. 14 che faceva riferimento al vicepresidente o vice direttore dello IAI (il sottosegretario alla Difesa on. Silvestri?): nominativo che fu accantonato in quanto si sarebbe riferita a persona non identificata; ciò su domanda di in componente la Commissione, il quale gli faceva presente che *in casa della Conforto furono anche rinvenuti un documento redatto dal prof. Silvestri per il Ministro per gli Interni quale esperto durante il sequestro Moro, ed un dossier informativo sullo IAI*;

- non era in grado di spiegare perché fosse stato conferito dall'amm. Grignolo a Lehmann l'incarico di consulenza, scavalcando il titolare dell'Ufficio Legale (UGAL) e nonostante fosse sottoposto a procedimento penale per fatti connessi ai Servizi

(occultamento di informazioni alla magistratura) ed avesse subito anche una perquisizione presso l'ufficio: forse perché il Direttore si fidava di lui, perché era libero, perché l'ufficio preposto alla consulenza era operato da altri incarichi: cosa che egli non avrebbe fatto;

- aveva chiesto all'amm. Battelli la restituzione della pratica concernente le 34 schede dei politici alla propria Divisione;

- non era poi stato investito il CESIS, *al contrario di come egli aveva proposto e come dalla lettera originaria poi modificata*, perché il Direttore del Servizio, gen. Siracusa, parlò anche col Ministro della Difesa, dicendogli che sarebbe andato direttamente dal Presidente del Consiglio data l'importanza e la segretezza della questione;

- su domanda del Presidente circa la lettera n. 04-0072/96 – 18\132.3\0477 per il Ministro Andreatta compilata in base ad un appunto del 15.10.1996, protocollata il 16.10.1996 e datata 26.10.1996, recasse in calce la firma del predetto Ministro con la data del 2.10.1996, e sull'identica lettera per il CESIS improvvisamente e frettolosamente poi indirizzata al Presidente del Consiglio, rispondeva che la Divisione aveva proposto la lettera per il CESIS, poi corretta per il Presidente del Consiglio, e che sulla questione delle date *c'era effettivamente qualcosa di strano*: può darsi che avesse sbagliato il Ministro Andreatta o qualcun altro, gli pareva di aver visto una correzione (*al riguardo, si rimanda alle osservazioni già fatte*).

2. Valgono per il col. Masina le stesse considerazioni fatte per il gen. Siracusa e per l'amm. Battelli, essendosi egli allineato alla loro condotta, scavalcando inoltre il Direttore del Reparto gen. Lombardo, ed a parte le numerose contraddizioni ed asserzioni prive di fondamento.

3. Non solo, ma il 10.4.1995 il col. Masina aveva ordinato di attendere la decisione del gen. Siracusa prima di attivare i Centri di controspionaggio: *ordine rimasto in vigore almeno fino al 29.4.1998, cioè per tre anni*, per cui il rifiuto (implicito) di atti d'ufficio (o l'abuso d'ufficio) ed il favoreggiamento personale si estendono all'assenza di qualsiasi attività propria dei Servizi, a parte quella apparente delle verifiche interne, peraltro limitate al SISMI e non estese al SISDE.

XXI

IL COL. BONAVENTURA

1. Ascoltato il 16.10.1999 dalla Procura di Roma quale Direttore della I Divisione del SISMI dal Gennaio 1997 (succeduto al col. Masina), dichiarò quanto segue: a) il suo predecessore aveva effettuato una ricerca d'archivio;

b) egli proseguì in tale attività, ed il 24.4.1998 predispose un appunto per il Direttore del Servizio, in calce al quale questi dispose di distruggere tutte le copie dei 33 rapporti (poi 34) riferentesi ai politici che detto Direttore custodiva in originale ed in busta chiusa, nonché tutti i documenti di lavoro relativi ai nomi contenuti in detti rapporti.

c) a seguito di tale disposizione fece *distruggere*, con regolare verbale, tutte le copie di lavoro esistenti dei 34 rapporti, tutte le schede e gli appunti di lavoro ad essi riferentesi e tutti i *files* di lavoro relativi (*dal verbale del 6.5.1998 risulta che furono distrutte 30 copie di rapporti, le traduzioni di altri 2 rapporti e di 13 dei primi 30, 18 schede di lavorazione, 2 floppy disk ed 1 backup tape: il verbale è firmato dal col. Bonaventura, dal m.llo Doderò e da altro la cui firma non è decifrabile*);

d) i 34 rapporti di cui sopra gli furono consegnati l'8.10.1999, cioè il giorno prima della consegna degli atti alla Polizia Giudiziaria;

e) con il predetto appunto furono esso gen. Bonaventura aveva selezionato 130 personaggi d'interesse, su cui fu svolta un'attività info-operativa, fino a giungere ai primi del 1999 ad una lista di 23 soggetti;

f) su tali soggetti fu svolta un'attività finalizzata allo studio di essi, alla verifica in relazione all'attività lavorativa, ad eventuali loro contatti controindicati con perone dedite ad attività di controspionaggio e ciò al fine di eventuali contatti indiretti o interviste (*si osserva che appaiono singolari i contatti diretti (diretti, come risultante dall'appunto, e non indiretti) o le "interviste" con soggetti sospettati di spionaggio (e non di controspionaggio), su cui doveva invece essere svolta una capillare attività di controllo circa i rapporti con i Servizi esteri*);

g) tale lavoro fu compendiato in un appunto del 31.3.1999;

h) alla richiesta della Procura di avere copia integrale di tale appunto (aveva esibito le prime due pagine), si riservò di fornirla.

2. *Si ribadisce che appare anomala la distruzione dei documenti di lavoro, in quanto trattavasi pur sempre di documenti d'ufficio attestanti l'attività svolta; e tale distruzione, unitamente con il trattenimento da parte dell'amm. Battelli dei 34 rapporti riguardanti personaggi politici è indice della volontà di tenere nascosto persino nell'interno del SISMI tali nominativi, donde i reati già ipotizzati.*

Sarà compito dell'Autorità giudiziaria verificare se vi sia, a parte altro, il concorso nel reato di distruzione di atti veri (art. 490 C.p.).

XXII

IL M.LLO DODERO

1. Il m.llo Dodero, aiuto analista del SISMI, fu interrogato dalla Commissione il 4.6.2003, e dichiarò quanto segue:

- esaminò assieme al dott. Lehmann dal Maggio 1997 al Maggio 1998 i rapporti fino allora pervenuti [259], e questa fu l'unica attività del SISMI in quel periodo, a parte i riscontri interni che avvenivano immediatamente dopo l'arrivo delle schede;

- nessuna attività investigativa esterna era stata svolta, o meglio si era cominciato a fare qualcosa (se i soggetti d'interesse erano vivi, dove abitavano, ma nulla di veramente operativo) tra la metà del 1998 ed il 1999, "si cercava di vedere se si poteva avvicinare qualche pubblico dipendente, ad esempio i diplomatici": poi la cosa finì lì per la pubblicazione del libro; fino al Febbraio 1998 non furono fatti neppure i riscontro d'archivio nelle altre Divisioni;

- non erano nelle loro disponibilità le 34 schede dei politici, che il Direttore del Servizio aveva trattenuto per sé;

- la documentazione inviata dai Servizi britannici era solo a titolo informativo, secondo le disposizioni ricevute (quindi, deve ribadirsi che, secondo tali singolari disposizioni contrarie alle norme riguardanti l'attività del SISMI, questo doveva solo prendere atto delle informazioni ricevute);

- non si era posta la domanda come mai l'amm. Battelli avesse scavalcato il Dirigente dell'Ufficio legale (UAGAL) affidando l'incarico all'ex Dirigente Lehmann, anche perché non era a conoscenza delle sue vicende processuali.

2. *Le dichiarazioni del m.llo Dodero sono indicative della strumentale linea di condotta seguita nella vicenda, volta a bloccare qualsiasi iniziativa facendo mostra di fare qualcosa.*

XXIII

L'AMM. GRIGNOLO

1. L'amm. Grignolo, Direttore della VIII Divisione del SISMI dal 1984 alla fine del 1997 in sostituzione del col. Masina, e poi passato fino al Marzo del 2000 a dirigere il I Reparto, fu interrogato dalla Commissione il 9 e 14.4.2003, 7 e 14 5.2003, e dichiarò quanto segue:

- assunse il comando del I Reparto nei primi del 1997 in conseguenza della riorganizzazione del servizio da parte dell'amm. Battelli; alla I Divisione venne mandato il col. U. Bonaventura, in sostituzione del col. Masina; il controspionaggio passava dalla competenza del Reparto a quella esclusiva del direttore del Servizio;

- l'amm. Battelli modificò i compiti del capo reparto, che da unico coordinatore di più divisioni comandava tutte le divisioni;

- per tale motivo, Grignolo volle avere un controllo diretto dei rapporti *Impedian*;

- il 16.5.1997 la pratica *Impedian* su disposizione dell'amm. Battelli fu tolta alla I Divisione (competente anche per il controspionaggio), spostandola in una diversa palazzina, sede del I Reparto, e poi ivi fu trattenuta in una stanza *sigillata*, per motivi di studio, da esso amm. Grignolo fino al Settembre 1977 (*secondo il col. Faraone si sarebbe trattata di una procedura unica, mai prima riscontrata a sua memoria, e che provocò forti tensioni nell'interno del Servizio*): fu restituita alla I Divisione il 9.5.1998;

- l'amm. Battelli riunì il col. Bonaventura, il dott. Lehmann e detto Grignolo, dando loro disposizione di *gestire la vicenda esclusivamente nell'ambito dell'archivio del SISMI*, ed incaricando Lehmann quale "assistente legale" di evidenziare eventuali elementi probatori per l'invio degli atti alla magistratura;

- nella primavera del 1998 il col. Bonaventura indicò *sette di tali soggetti che potevano divenire agenti doppi*, ma ciò non ebbe seguito per la notizia della prossima pubblicazione del libro;

- *Grignolo dichiarò di avere insistito per un anno e mezzo con Battelli per attuare un'operazione di controspionaggio, considerandola una splendida occasione, ma per un anno e mezzo non riuscì ad ottenere di operare attivamente sul campo dall'amm. Battelli, che non aveva inteso aderire, limitando l'attività ai controlli d'archivio*;

- solo ai primi mesi del 1998 riuscì ad ottenere quanto richiesto, ma su 6-7-8 persone "che si sarebbe[ro] potute approcciare e farne degli agenti doppi";

- *quando si seppe della pubblicazione del libro tale attività cessò*;

- non era in grado di dire che avesse disposto di eliminare il nome di Cortese dalla bozza del libro, ed escludeva di averlo egli fatto (a tal proposito il col. Faraone, interrogato il 4.2.2003 dal ROSC su delega della Procura di Roma, dichiarò: "Ricordo che proprio nel mese di luglio [1999] sia stata impartita dal direttore della direzione l'ordine di togliere dall'elenco [dei diplomatici] il nome di Gaetano Cortese");

- non era in grado di riferire perché l'amm. Battelli avesse incaricato il dott. Lehmann, scavalcando il capo dell'ufficio legale;

- non aveva saputo delle tre offerte dell'MI6 di contattare Mitrokhin;

- quando si recarono a Londra [il 7.5.1998] riuscirono a parlare con chi gestiva Mitrokhin, ma non con quest'ultimo;

- confermò nell'audizione del 7.5.2003 che per tre volte gli inglesi avevano offerto Mitrokhin al SISMI, che aveva lasciato decadere detta offerta, aggiungendo che poi nel 1998 l'MI6 l'aveva rifiutata (*ma donde risulta tale rifiuto e la relativa richiesta, guardacaso coincidente con l'invio delle bozze del libro ? E trattavasi di collaborazione o di testimonianza ? E che motivo aveva l'MI6 di mutare orientamento rispetto alle precedenti offerte ?*);

- non aveva mai visto le schede riguardanti i politici, né aveva mai avuto informazioni su di essi;
- non ricordava i nomi dei 7 soggetti su cui, alla fine, si decise di svolgere attività operativa;
- alle sue insistenze di contattare Mitrokhin, l'amm. Battelli rispondeva : "vedremo";
- sia Siracusa che Battelli riferivano ai Presidenti del Consiglio, che evidentemente ritenevano soddisfacente la loro gestione del SISMI;
- era rimasto deluso e frustrato dalla vanificazione dell'operazione, e dopo l'annuncio della pubblicazione, che implicava la trasmissione degli atti alla magistratura, si disinteressò della vicenda.

2. Tali dichiarazioni costituiscono un'altra conferma della volontà di coloro che dirigevano il SISMI e di coloro che si erano adeguati ai loro intendimenti di non svolgere alcuna attività, donde il diniego di attività operativa, l'evasività alle richieste di contattare la fonte, la copertura dei nomi dei politici, l'estrapolazione del nome di Conforto, ecc.

XXIV

LA D.SSA VOZZI

1. La d.ssa Vozzi, ascoltata dalla Commissione il 4, 11 e 12.2.2003, dichiarò quanto segue:

- quale funzionaria della I Divisione preposta al controspionaggio, il 30.3.1995 aveva ricevuto dal col. Lo Faso i primi rapporti *Impedian*,
- il col. Lo Faso era molto amareggiato ("*sono stato silurato*") perché due giorni prima gli era stato preannunziato che sarebbe stato sostituito con il col. Masina, con provvedimento formalizzato il 4 o 5 Aprile successivo;
- il Direttore del Servizio spiegò che lo aveva sostituito perché nella Divisione non si lavorava con armonia per disaccordi tra i funzionari;
- aggiunse la d.ssa Vozzi che il col. Lo Faso fu poi destinato ad incarichi più delicati: prima alla direzione dell'URE, poi della Divisione che si occupava del personale (si rileva il contrasto tra le asserite ragioni della sostituzione e l'affidamento di incarichi più delicati, che richiedevano maggiormente le pretese qualità che sarebbero mancate al col. Lo Faso);
- fece fare delle ricerche d'archivio, richiedenti in taluni casi anche 3-4-5 giorni per soggetto;
- la prima notizia del carteggio il Direttore del Servizio la ebbe a fine Luglio 1995;
- era stata lei a chiedere la declassificazione da segretissimo a segreto, ma ciò solo ai fini di evitare burocratismi interni, non comportando alcuna differenza nella trattazione;
- non era in grado di dire se, prima della trasmissione dei rapporti, vi fossero stati contatti tra l'MI6 ed i vertici del SISMI.

XXV

IL GEN. LOMBARDO

1. Il gen. Lombardo, Capo del I Reparto del SISMI dal 6.10.1993 al 4.12.1995, e sostituito da tale data dal gen. Masina (rimase quindi a disposizione di Siracusa e poi

di Battelli da tale data fino al 31.12.1997, quando andò in quiescenza), fu ascoltato dalla Commissione il 15, 28 e 29.10.2003, e rese le dichiarazioni che seguono:

- pur essendo Capo del I Reparto, in cui era inquadrata anche la I Divisione, non ebbe mai occasione di vedere e di trattare la pratica Mitrokhin, della quale venne a conoscenza solo quando divenne di pubblico dominio (quindi, significativamente fu anch'egli scavalcato);

- tutto ciò che perveniva al SISMI doveva essere "cartellizzato", prima in schede cartacee e poi informaticamente;

- il Capo Reparto doveva avere un rapporto di comando pieno nei confronti delle strutture dipendenti, ed un rapporto subordinato nei confronti del Direttore del Servizio;

- il Capo della I Divisione aveva l'obbligo di informare il Capo del I Reparto, che aveva il compito di dare il proprio contributo alla trattazione di tutta l'attività svolta dalle Divisioni dipendenti (cosa che non avvenne nel caso in esame);

- non aveva memoria che tale obbligo fosse stato disatteso in altri casi;

- la trattazione della pratica Mitrokhin fu diversa rispetto alle altre operazioni consimili, essendo inspiegabile che per anni non vi siano stati sviluppi operativi esterni: ciò per tenere riservata l'esistenza di tale pratica, al contrario di altre in casi analoghi;

- egli, tra gli altri casi, aveva seguito l'operazione RODO, quella della defezione del vice console sovietico a Genova, quella di una serie di spionaggi a favore dei Servizi cecoslovacchi (operazione PRAVO), quella riguardante Goddievskij (operazione OVATION);

- l'operazione RODO, che poi diede luogo al caso Orfei, iniziò con l'acquisizione degli originali presso i Servizi cecoslovacchi, proseguì con un esame positivo, fu informato il Direttore del SISMI, proseguirono le analisi, furono informati il Presidente del Consiglio ed il Ministro della Difesa con proposta di informare anche l'Autorità giudiziaria, come avvenne;

- nei casi da lui citati credeva che fosse stato informato il CESIS, perché questa era la prassi;

- era fuori di dubbio che, dopo la trasformazione nel 1991 del KGB in SVR questo abbia mantenuto la rete informativa nell'Occidente ed in Italia, come confermato da alcune operazioni di controspionaggio;

- alla domanda perché, a differenza degli altri casi su 7 schede su 150 pervenute il Presidente del Consiglio sarebbe (a dire del gen. Siracusa) stato informato dopo otto mesi, rispondeva che credeva che ciò fosse accaduto per il ritardo nel fare gli accertamenti, e forse perché non erano in possesso degli elementi per ritenerli degni di attenzione di detto Presidente;

- per l'art. 9 della l. 801 "al momento in cui si rilevano negli atti o nella propria attività gli <<estremi di reato>> è obbligatorio informare la polizia giudiziaria", "fermo restando che l'attività informativa prosegue con altri obiettivi che sono cioè quelli per i quali sono chiamati a operare i servizi"; "la legge prevede che i Servizi forniscano alla polizia giudiziaria eventuali elementi di prova, qualora ne dispongano. In caso contrario, la comunicazione si limita alle informative e sarà poi onere degli organi di polizia giudiziaria la ricerca degli eventuali elementi probatori"; in precedenza, egli si era sempre attenuto a tale regola (forse tale concezione era la causa della "inaffidabilità" del gen. Lombardo ?);

- evidentemente gli archivi della I Divisione non furono aggiornati con i nominativi elencati nel dossier Mitrokhin perché non furono compilate subito le schede (il Presidente dà lettura di un'annotazione in data 27.8.2003 del Direttore della Divisione secondo cui "dall'esame degli atti relativi all'operazione ISBA e Mitrokhin è emerso che i nominativi che vi compaiono non sono stati cartellinati");

Commento [ac1]:

Commento [ac2R1]:

- alla domanda di un membro della Commissione perché non avesse informato gli organi giudiziari nel caso Gordievskij (Operazione *Ovation*), rispondeva che trattatasi di soggetti con copertura diplomatica, da segnalare all'Autorità di Governo per l'eventuale non gradimento.

2. *Come prima rilevato, appare meritevole di valutazione se la sostituzione del gen. Lombardo in coincidenza con l'arrivo del dossier sia attribuibile alla sua interpretazione della normativa sull'obbligo di informare gli organi giudiziari ed, in generale, alla sua linea di condotta; e se per tale finalità egli sarebbe stato tenuto all'oscuro del dossier e scavalcato dal Direttore della I Divisione, cosa che non era mai prima avvenuta, così come la procedura seguita per la pratica Mitrokhin non aveva precedenti negli altri casi analoghi o meno gravi, e ciò anche per le informazioni al CESIS.*

Tutto ciò in relazione alla condotta del Direttore del SISMI e del Presidente del Consiglio pro tempore, anche in relazione alla causale delle possibili ipotesi di reato già esaminate ed alla condotta di tutti gli altri che hanno seguito l'impostazione originaria nella trattazione del dossier.

XXVI

LA DEFINIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO CONTENUTE NEL DOSSIER MITROKHIN DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

1. In data 6.4.2004 la Procura della Repubblica di Roma formulò la seguente richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 34236/01 R.G. Noti nei confronti di Lizzardi Libero + 18, che integralmente si riporta: "L'attività preliminare effettuata sul contenuto del cd. *Dossier Mitrokhin* ha portato alla acquisizione di dati giudiziariamente non utilizzabili dal momento che sarebbe stato necessario individuarne con certezza l'autore ed esaminarlo a conferma (cfr. artt. 103 e 240 CPP). Ciò non è stato possibile perché sia la rogatoria verso la Gran Bretagna che quella verso la Russia non hanno sortito esito".

2. Con decreto in data 18.5.2004 il G.i.p. disponeva l'archiviazione con la seguente motivazione, che anch'essa integralmente si trascrive: "Ritenuto che le argomentazioni esposte, all'esito degli accertamenti svolti dal PM nella sua richiesta, che qui deve intendersi integralmente riportata, sono pienamente condivisibili e che neppure possono ipotizzarsi -allo stato- ulteriori accertamenti idonei a consentire un utile esercizio dell'azione penale, atteso l'esito negativo delle rogatorie esperite.

Visto l'art. 409 cpp

PQM

Dispone l'archiviazione del presente procedimento ed ordina la restituzione degli atti al PM in sede. - - Roma 18\5\04".

Nel frattempo, in data 29.1.2004 Mitrokhin era deceduto.

3. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 3952 del 13.1.1993) si è espressa nel senso che le informazioni trasmesse all'autorità giudiziaria *dopo* la morte dell'informatore confidenziale potessero essere utilizzate, sia pure con le dovute cautele. Pur essendo nella specie avvenuta la trasmissione del *dossier* prima del decesso, e pur non trattandosi di informazioni confidenziali, potrebbe essere valutata l'eventuale utilizzabilità di tale *dossier*, costituendo le notizie in esso contenute un'ipotesi *meno restrittiva* della fonte confidenziale, per cui la questione potrebbe ridursi al fatto, non

considerato dalla Cassazione perché in quel caso non pertinente, dell'applicabilità del principio alla trasmissione prima del decesso, ed a rogatoria rifiutata.

XXVII

LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED AGLI ALTRI ORGANI COMPETENTI

1. La Commissione ha valutato nella propria relazione il comportamento dei soggetti interessati nella vicenda sotto il profilo della rispondenza alle funzioni loro attribuite e dei risultati ottenuti, e sotto quello delle eventuali responsabilità di natura politica ed amministrativa.

Responsabilità che possono essere anche di natura penale, la cui valutazione spetta ovviamente all'Autorità giudiziaria.

Al riguardo, pur essendo stati tutti i soggetti ascoltati nella forma della libera audizione, dovrà porsi il problema, nell'ipotesi di dichiarazioni non conformi alla realtà, della loro possibile incidenza sotto l'aspetto penale, atteso che evidentemente sarebbero state *comunque* volte a prospettare i fatti in maniera diversa dal loro svolgimento ed a fuorviare il giudizio della Commissione, al fine di indurla in errore nelle proprie formalizzate e pubbliche valutazioni, traducendosi in un atto pubblico: a parte il diverso profilo ove tale difformità fosse stata espressa documentalmente in tale o in altre sedi.

Problema che si pone anche per coloro che furono interrogati in diversa sede, come, ad esempio, dalla Procura della Repubblica di Roma, atteso che, ove questa fosse stata a conoscenza della realtà, non avrebbe potuto interrogarli come persone informate sui fatti (a parte la competenza del Tribunale per i Ministri), come da conforme giurisprudenza: "il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 63 c. 2 C.p.p. prescinde da un'intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale al momento in cui le dichiarazioni furono rese, e ciò a differenza dell'incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197, c. 1, a), b) C.p.p., che si fondano su situazioni precostituite e formali" (Cass. Pen., Sez. V, 7.7. 2003); ma, secondo altra sentenza, "le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari o nel dibattimento da chi non abbia assunto la veste di indagato sebbene materialmente coinvolta nel fatto-reato, pur se formalmente utilizzabile ai fini del decidere, ha il valore sostanziale di deposizione [ovviamente, nei confronti di terzi], per cui, attesa la sua intrinseca inattendibilità, deve essere equiparata alle dichiarazioni accusatorie del coimputato e deve essere rigorosamente valutata ex art. 192 c. 2 e 3 C.p.p. (Cass. Pen., Sez. V, 26.1.1999, n. 474.; Cass. Pen. 2000, n. 489).

E l'identico problema si sarebbe posto ove la Commissione li avesse interrogati quali persone informate sui fatti secondo le norme della procedura penale.

Donde, l'obbligo della Commissione di trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria competente in attuazione dell'art. 361 C.p., che lo prevede per *tutti* i pubblici ufficiali che abbiano avuto conoscenza di notizie di reato nell'esercizio od a causa delle loro funzioni: né, per quel che si è in precedenza rilevato, si può entrare nel merito degli episodi concreti, analogamente a quanto avvenuto da parte del SISMI e di coloro che ne avevano il controllo, sotto il profilo della fondatezza delle notizie, della sussistenza di elementi di prova, della prescrizione, del decesso dei soggetti interessati, atteso che i primi due aspetti sono di esclusiva competenza della Magistratura, dovendo la Commissione valutare solo il *fumus* dell'esistenza di fatti aventi rilevanza penale, e che, per gli altri due, gli art. 150 e 157 del C.p.p. non prevedono limiti temporali per la dichiarazione di estinzione del reato, siano avvenute la morte del reo o la prescrizione in epoca prossima o remota rispetto all'acquisizione

della *notitia criminis*, e non esistendo alcuna disposizione che esenti dall'obbligo di cui all'art. 361 C.p. quando i fatti siano avvenuti oltre un determinato arco temporale: a parte la permanenza di svariate condotte omissive.

Né si potrebbe obiettare che il comportamento dei soggetti interessati sarebbe stato giustificato dall'archiviazione da parte della Procura di Roma del *dossier* Mitrokhin, atteso che trattasi di un evento *postumo* e, secondo la motivazione, dovuto esclusivamente al diniego delle rogatorie internazionali per interrogare Mitrokhin ed il Direttore dell' MI5 (o MI6?) formulate il 25.10.1999, sollecitate il 4.4.2000 il 6.5.2000, il 3.7.2000 , e rigettate (la prima il 9.1.2002): fatto che, nonostante la ribadita indisponibilità delle fonte a rendere "testimonianza in Italia" (ma secondo la normativa britannica, la testimonianza era rimessa alla discrezionalità del testimone ?), detti soggetti non potevano considerare come "*scontato*": e, comunque, essi non potevano anticipare le decisioni dell'Autorità giudiziaria, anche in relazione alle indagini che essa avrebbe effettuato. Al riguardo si è riportata la motivazione in data 25.6.2001 del P.M. di Roma, secondo cui *dalle esperite indagini "le affermazioni,, le situazioni, i profili soggettivi contenuti nei reports del cd. Dossier Mitrokhin sono sostanzialmente rispondenti a situazioni reali, riscontrate e riscontrabili", per cui "l'attendibilità dei documenti esce rafforzata dal vaglio che è stato compiuto per ogni report", ed "il dossier presenta alti profili di attendibilità".*

Ed è significativo che, come risulta dal fascicolo *Impedian* n. 8, nella risposta data l'8.8.2000 dal Direttore della Divisione all'U.G.A.L. sull'interrogazione dell'on. Pisapia, si era affermato che le "iniziative sono state immediatamente interrotte a seguito della trasmissione di tutto il complesso documentale all'Autorità Giudiziaria competente, onde non interferire con le attribuzioni istituzionalmente affidate a quest'ultima".

E tutto ciò prescindendo da ogni considerazione sull'attività (*non*) svolta dopo la pubblicazione del libro dal SISMI e da coloro che ad esso erano sovraordinati e sulle eventuali corrispondenti responsabilità, nonché su quelle che siano state eventualmente svolte dopo l'istituzione della Commissione d'inchiesta, atteso che l'anzidetta pubblicazione non dovrebbe costituire una "sanatoria" dei comportamenti precedenti e successivi, ed un "azzeramento" delle notizie contenute nel *dossier* Mitrokhin.

Del resto, la trasmissione all'Autorità giudiziaria è del tutto coerente con le valutazioni della Commissione sul comportamento dei vari soggetti interessati e non può non essere consequenziale ai giudizi da essa formulati al riguardo, atteso che nella relazione approvata il 15.12.2004 essa si esprime significativamente nei termini di *paralisi* dell'attività di controspionaggio; di una *precisa scelta* di non incontrare *Impedian*; di una *simulazione interpretativa* consistente nel volontario fraintendimento delle esigenze di salvaguardare la fonte per *estromettere* dalla conoscenza della vicenda gli organi competenti per legge; dell'*estromissione* per circa un anno della I Divisione del SISMI; dell'*estromissione* della polizia giudiziaria senza il provvedimento di cui all'art. 9, 3° comma, della legge n. 801\1977; di un *pregiudizio concettuale* nel ritenere inutilizzabile il materiale *Impedian*; di una *completa ed ingiustificata omissione investigativa* sui pubblici funzionari indicati nel *dossier* ed ancora in servizio; di *interpolazioni* della bozza del libro; di una *precisa e deliberata scelta* di non formalizzare in alcun atto le doverose comunicazioni previste dall'art. 9 della citata legge; di *manCANZE di comunicazioni ufficiali* ai Presidenti del Consiglio ed ai Ministri per la Difesa della produzione *Impedian*; di un *illegittimo scavalco* del CESIS; di un'*incomparabile esclusione* del SISDE da ogni apporto

investigativo; di una trattazione della pratica *Impedian anomala* anche in rapporto a precedenti casi analoghi; di una *rivelazione* per almeno tre volte della pratica alle autorità politiche, nonostante fosse stata classificata come "segretissima"; di una *solidarietà e sincronia di gestione* da parte dei Direttori del SISMI, manifestatasi anche nel corso delle audizioni e volta *ad impedire la completa ricostruzione delle circostanze ed a depistare ulteriormente l'accertamento dei fatti*; di una *omessa denuncia* da parte del COPASIS delle *omissioni*, degli *abusi* e delle *manipolazioni* riguardanti l'operazione *Impedian*; di una *precisa e determinata (nella teleologia) volontà* dei Presidenti Dini, Prodi e D'Alema e del vice Presidente Mattarella di *accreditare la tesi di una validità formale e sostanziale di detta operazione*, così come gestita dai Direttori Siracusa e Battelli.

Ed, inoltre, sarebbe pertinente informare di tutto quanto sopra il Presidente del Consiglio, i Ministri per la Difesa e per gli Interni, il CESIS, ecc., per le eventuali iniziative di loro competenza.

XXVIII CONCLUSIONI

IN CONCLUSIONE: DUE GIORNI PRIMA DELL'ARRIVO DEL RAPPORTO *IMPEDIAN*, IL DIRETTORE DEL SISMI SOSTITUÌ IL DIRETTORE DELLA I DIVISIONE, COL LO FASO, CON IL COL. MASINA; SU PRECISO ORDINE IMPARTITO DA QUEST'ULTIMO IL 10.4.1995, L'ATTIVITÀ RIMASE BLOCCATA FINO ALL'APRILE 1998, ESSENDO STATA LIMITATA AI CONTROLLI INTERNI D'ARCHIVIO, E SOLO DI QUELLO DEL SISMI; SUCCESSIVAMENTE FU IMPOSTATO UN EMBRIONE DI ATTIVITÀ INFO-OPERATIVA, BASATA SEMPRE SU VERIFICHE STATICHE, ED ABORTITA ALLA NOTIZIA DELL'IMMINENTE PUBBLICAZIONE DEL LIBRO; DELIBERATAMENTE NON FU INCONTRATO MITROKHIN; CONTRARIAMENTE AI PRECEDENTI CASI ANALOGHI NON FU INFORMATO IL CESIS, TRANNE CHE IN OCCASIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI APPARATI RICETRASMITTENTI AUTODISTRUGGENTI, MA SENZA MENZIONARE LA FONTE *IMPEDIAN*; NON FURONO INFORMATI I MINISTRI DELLA DIFESA CORCIONE E SCOGNAMIGLIO, ED IL MINISTRO ANDREATTA LO FU SOLO IL 26.10.1996, FACENDO APPARIRE CHE CIÒ SAREBBE AVVENUTO IL 2.10.1996; NON FU INVESTITO DAI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL COMITATO INTERMINISTERIALE; LA I DIVISIONE, COMPETENTE PER IL CONTROSPIONAGGIO, FU ESTROMESSA DAL 16.5.1997 ALL'8.5.1998; FU ESTROMESSA LA POLIZIA GIUDIZIARIA,, CON LE RELATIVE PREGIUDIZIEVOLI CONSEGUENZE, SENZA ALCUN PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 9\3 L. 801\77; FU ESTROMESSO IL CAPO DEL I REPARTO, NONOSTANTE CHE DA ESSO DIPENDESSE LA I DIVISIONE; FU ESTROMESSO IL DIRETTORE DELL'UFFICIO LEGALE, AFFIDANDO L'INCARICO DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI REATI (QUALE "ASSISTENTE LEGALE") A CHI ERA STATO RIMOSSO DA TALE UFFICIO PER UN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO RIGUARDANTE PROPRIO LA SUA ATTIVITÀ NEL SISMI; NESSUN ACCERTAMENTO OPERATIVO FU FATTO SUI PUBBLICI FUNZIONARI ANCORA IN SERVIZIO (27 ERANO QUELLI DEL MINISTERO PER GLI ESTERI, DI CUI 4 DECEDUTI E 10 NON IDENTIFICABILI O NON IDENTIFICATI); I PERSONAGGI POLITICI USUFUIRONO DI UNA IMMUNITÀ DALLE INDAGINI DECISA DAL SISMI CONTRARIAMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE, ED I RELATIVI RAPPORTI FURONO TRATTENUTI DAL DIRETTORE DEL SERVIZIO; FU ACCANTONATO IL SISDE, NONOSTANTE CHE QUASI TUTTI REATI FOSSERO DI SUA COMPETENZA; FURONO DISTRUTTE LE SCHEDE DI LAVORO RELATIVE AI POLITICI; VI FURONO INTERPOLAZIONI NELLA BOZZA DEL LIBRO, TRA CUI QUELLE RELATIVI AL DENARO PERCEPITO DA COSSUTTA DAL KGB, ED AL COINVOLGIMENTO DI G. CONFORTO, AGENTE DEL KGB, NEL CASO MORO; RESTA AVVOLTA NELL'OSCURITÀ LA REVISIONE DELLA PRIMA BOZZA AFFETTUATA DAL SISMI, NON ESSENDOVENE TRACCIA; NESSUN

ATTO FU FORMALIZZATO, GRAZIE ALLA COPERTURA DEI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE NE FOSSERO A CONOSCENZA; COSTORO NESSUNA INIZIATIVE ADOTTARONO PER OVVIARE ALLE OMISSIONI DEI DIRETTORI DEI SERVIZI E PER IMPARTIRE LE DISPOSIZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, CON ANALOGO COMPORTAMENTO TENUTO DAL MINISTRO DELLA DIFESA, ANDREATTA; NEPPURE DOPO LA SCOPERTA DELLE RICETRASMITTENTI FU MENZIONATO IL *DOSSIER IMPEDIAN*; E LE DICHIARAZIONI ALLA COMMISSIONE SONO COSTELLATE DA ASSERTZIONI ELUSIVE O NON RISPONDENTI ALLA REALTÀ.

TRATTEREBBESI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE IL 15.12.2004, DI COMPORTAMENTI IN CONTRASTO CON I DATI DI FATTO OBIETTIVI E CON PRECISE E TASSATIVE DISPOSIZIONI NORMATIVE, DI VERSIONI CONTRADDITTORIE NELLA LORO SUCCESSIONE, SPECIE IN RELAZIONE AD ALTRUI DICHIARAZIONI SOPRAVVENUTE ED ALL'ADATTAMENTO AD ESSE, DI RISPOSTE EVASIVE O FITTIZIAMENTE GIUSTIFICATIVE DELLA GESTIONE, DI POSTUMI SCARICHI DI RESPONSABILITÀ, DI RICERCHE INTERNE D'ARCHIVIO EFFETTUATE PER DIMOSTRARE DI AVER FATTO QUALCOSA, DI OCCULTAMENTO DEI NOMI DEI POLITICI, DI SORVOLAMENTO SU ALTRI.

E TUTTO CIÒ IN UNA VICENDA DI STRAORDINARIA IMPORTANZA STORICA E POLITICA, CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DELLO SPIONAGGIO SOVIETICO AI DANNI DELLO STATO ITALIANO, CON I RIFLESSI NEGATIVI PER LA SICUREZZA DI ESSO RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI ANCORA ATTUALI, OMETTENDO SOPRATTUTTO DI VERIFICARE SE I SISTEMI UTILIZZATI DAL KGB, E DOPO IL 1990 DALL'SVR, FOSSERO PROSEGUITI MEDIANTE SOGGETTI ANCORA IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI ITALIANE, OVVERO MEDIANTE ALTRI FUNZIONARI INFEDELI; E SENZA TENER CONTO DEGLI EVENTUALI REATI ANCORA NON ESTINTI PER PRESCRIZIONE O PER MORTE DEI RESPONSABILI.

DONDE, LA NON IRREALE IPOTESI DI UNA PIANIFICATA STERILIZZAZIONE DEL *DOSSIER* MEDIANTE UNA SORTA DI CIRCOLO VIZIOSO: PRIMA FU BLOCCATA QUALSASI ATTIVITÀ OPERATIVA CON LE INFONDATE "GIUSTIFICAZIONI" DI DOVER OBBEDIRE A DISPOSIZIONI DELL'MI6, DELL'INDISPONIBILITÀ DELLA FONTE, DEL DOVER TUTELARE LA STESSA, DEL DOVER FARE (PER TRE ANNI) VERIFICHE INTERNE D'ARCHIVIO (E LIMITATE AL SOLO SISMI), DEL NON POTERE PREGIUDICARE L'ATTIVITÀ DI DETTO SISMI; POI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO (PUR GIÀ DA TEMPO PREANNUNZIATA), CON LA NUOVA "GIUSTIFICAZIONE" CHE CIÒ AVREBBE VANIFICATO OGNI ULTERIORE ATTIVITÀ E CHE LE INIZIATIVE ERANO STATE IMMEDIATAMENTE INTERROTTE A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DI TUTTO IL COMPLESSO DOCUMENTALE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, ONDE NON INTERFERIRE CON LE ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALMENTE AFFIDATE A QUEST'ULTIMA: ATTIVITÀ CHE, PER TALE APPARENTE MOTIVO, NON FU MAI CONCRETAMENTE AVVIATA.

LO STESSO DICASI LE MANCATE COMUNICAZIONI AGLI ORGANI GIUDIZIARI, ACCANTONATI PER OLTRE QUATTRO ANNI CON L'APPARENTE MOTIVAZIONE DELL'INSUSSISTENZA DI ELEMENTI DI PROVA E DEL PREGIUDIZIO PER LA FONTE E PER L'ATTIVITÀ DEL SISMI, SENZA PERALTRO RICHIEDERE IL RITARDO PRESCRITTO DALL'ART. 9 DELLA L. N. 801\1977, AMMESSO CHE NE RICORRESSERO I PRESUPPOSTI.

DONDE, L'OBLIGO IMPOSTO DALL'ART. 361 DEL CODICE PENALE DI TRASMETTERE GLI ATTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (NELLA SPECIE, ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE COST. 16.1.1989 N. 1, ANCHE PER COLORO CHE NON RICOPRIRONO INCARICHI MINISTERIALI, EX ART. 5 E 11 L. CIT.), ESSENDO, SULLA BASE DEI DATI OBIETTIVI RIPORTATI NELLA PRESENTE RELAZIONE E DELLE CONCLUSIONI DELLA OMISSIONE D'INCHIESTA SUL *DOSSIER MITROKHIN*, IPOTIZZABILE E COMUNQUE NON ESCLUDIBILE TUTTA UNA SERIE DI REATI COMMESSI AI DANNI DELLO STATO ITALIANO PER VANIFICARE IL CONTENUTO DEL *DOSSIER* MITROKHIN AL VEROSIMILE FINE DI COPRIRE ALTRUI RESPONSABILITÀ

POLITICHE E DI NON DANNEGGIARE UNA SERIE DI PERSONAGGI COINVOLTI, UTILIZZANDO L'IRREALE, APODITTICA ED APRIORISTICA ASSERTIONE DELL'INSUSSISTENZA DELLA PROVA DI TALI REATI, OVVERO ADDUCENDO LA SOPRAVVENUTA PRESCRIZIONE DI ESSI OD IL DECESSO DI TALUNI SOGGETTI CUI ANDAVANO ATTRIBUITI, ACCANTONANDO CON TALE RIMEDIO GLI ORGANI GIUDIZIARI, IL CESIS, IL COMITATO INTERMINISTERIALE E DUE MINISTRI DELLA DIFESA, OMETTENDO DI AVERE CONTATTI CON MITROKHIN, NON SVOLGENDO CONCRETA ATTIVITÀ OPERATIVA, ED ASSUMENDO TUTTI I COMPORTAMENTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE, INDICATI PUNTO PER PUNTO IN DETTA RELAZIONE.

E, QUANTO ALLA PRESCRIZIONE DI TALI NUOVI REATI O DI PARTE DI ESSI, SPECIE SE NON PERMANENTI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO, VALGA QUANTO GIÀ CONSIDERATO CIRCA L'INESISTENZA DI TERMINI OLTRE I QUALI GLI EVENTUALI ILLECITI NON SAREBBERO PIÙ TALI, SIA PURE DA DICHIARARE ESTINTI, PER CUI NON SUSSISTEREBBE L'OBBLIGO DI INFORMARNE GLI ORGANI GIUDIZIARI.

SAREBBE INOLTRE NECESSARIO INFORMARE TUTTI GLI ALTRI ORGANI COMPETENTI PER I PROVVEDIMENTI INTERNI RIGUARDANTI I COMPORTAMENTI TENUTI PRIMA E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO, PER LE ULTERIORI INIZIATIVE OPERATIVE, NONCHÉ, OVE RITENUTO NECESSARIO, PER RIVEDERE I POTERI E LE REGOLE DI CONDOTTA DEI SERVIZI, O PER REGOLAMENTARLI RIGOROSAMENTE E DETTAGLIATAMENTE AL FINE DI EVITARE ALTRI CASI DEL GENERE, SANZIONANDOLI ADEGUATAMENTE CON DISPOSIZIONI PENALI SPECIALI.

ROMA, IL 20 DICEMBRE 2005.

AGOSTINO CORDOVA